


COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 del Registro - PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO DISPOSTO CON
-D.D.G.N.514 DEL 19/12/2012, PROT. N.11600 DEL 18 LUGLIO 2013, E PROT. N.11599
-DEL 18 LUGLIO 2013, DEL SERVIZIO 3° DELL'ASSESSORATO REGIONALE
Data 30/09/2013 - AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito del rinvio determinato con proprio atto n.48 del 10/09/2013, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente	X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente		X
3	ALESSI ENZO	Consigliere	X	
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere		X
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere	X	
9	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
10	SAIA ALESSIA	Consigliere		X
11	FAVATA GIUSEPPE	Consigliere	X	
12	SCARLATA MICHELINO	Consigliere	X	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti 03 Presenti 09

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott. Calogero Ferlisi.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, Geom. Plumeri Alessandro, il Vicesindaco Plumeri Calogero e gli Assessori Territo Concetta e Tramontana Giuseppe. Per gli Uffici sono presenti il rag. Giuseppe Plumeri ed il dr. arch. Luigi Schifano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

Il **Presidente del Consiglio**, dott. ing. Salvatore Bordenga, passa alla trattazione dell'argomento inserito al punto 7 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'esito dell'accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n. 514 del 19.12.2012, prot. 11600 del 18 luglio 2013 e prot. 11599 del 18 luglio 2013, del Servizio 3° dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e della Funzione Pubblica".

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, illustra la proposta di deliberazione e dà lettura del dispositivo del provvedimento di archiviazione che lo riguarda. Evidenzia come questo sia il frutto di due anni di campagne dei Gruppi di Opposizione contro l'Amministrazione Comunale.

Il **Presidente del Consiglio**, dichiarando di voler intervenire sull'argomento in discussione, illustra la nota di contestazione relativa allo stesso Presidente del Consiglio e ne legge il dispositivo. Evidenzia come l'archiviazione del procedimento sia stata disposta a seguito delle controdeduzioni fornite dal Presidente in ben 15 pagine. Legge ed illustra il documento che produce e chiede allegarsi al presente verbale (**allegato 1**) per costituirne parte integrante e sostanziale. Dà lettura, altresì, delle considerazioni della nota prot. n. 11599/2013, che archivia il relativo procedimento ispettivo.

Il **Consigliere Scarlata Michelino**, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura di un documento che produce e chiede allegarsi al presente verbale (**allegato 2**) per formarne parte integrante e sostanziale.

Il **Consigliere Alessi**, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura di un documento che produce e chiede allegarsi al presente verbale (**allegato 3**) per formarne parte integrante e sostanziale.

Il **Consigliere Costanza** continua nella lettura del documento prodotto dal Consigliere Alessi dalla pagina 10 in poi.

Il **Consigliere Scarlata Michelino** continua nella lettura del documento prodotto dal Consigliere Alessi dalla pagina 15 in poi.

Il **Consigliere Costanza**, al termine della lettura del documento del Consigliere Alessi, chiesta ed ottenuta la parola, chiede che il Sindaco la smetta con l'utilizzo di termini di denigrazione nei confronti dei Consiglieri di Opposizione.

A questo punto, il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, dà lettura della propria nota di controdeduzioni in riferimento al procedimento ispettivo che lo riguarda e per cui risulta intervenuto provvedimento di archiviazione. Chiede, quindi, che detta nota di controdeduzioni venga allegata al presente verbale (**allegato 4**) per formarne parte integrante e sostanziale. Si dà atto, al riguardo, che parte del documento viene letto dall'**Assessore Territo**.

Il **Presidente del Consiglio**, a questo punto, in ordine alla nota inviata all'On.le Arancio, di cui si è discusso nel precedente argomento posto all'Ordine del Giorno, dà lettura di un comunicato che chiede allegarsi al presente atto (**allegato 5**) per costituirne parte integrante e sostanziale. Ricorda poi le difficoltà opposte dai Gruppi di Opposizione consiliare riguardo all'adeguamento dello Statuto Comunale e la revoca del D.D.G. che nominava il Commissario ad acta per l'adeguamento dello Statuto.

Il **Consigliere Favata**, chiesta ed ottenuta la parola, sulla questione dell'adeguamento dello Statuto Comunale, evidenzia che dapprima era stato nominato dalla Regione Siciliana un Commissario ad acta. Il Segretario Comunale, successivamente, con nota del novembre 2012, aveva comunicato di aver completato l'adeguamento e, nonostante ciò, si è giunti al mese di settembre 2013. Altro argomento da censurare è il fatto che il Sindaco non ha presentato nei termini la relazione annuale. Non si comprende, inoltre, il sospetto, balenato durante gli interventi, nei confronti della dott.ssa Rizza, funzionario regionale, che lo stesso Consigliere Favata neppure conosce. Sorge, invece, il sospetto che l'On.le Arancio, deputato regionale, sia stato utilizzato per operare pressioni sugli Uffici Ispettivi della Regione Siciliana, allo

scopo di concludere gli avviati procedimenti ispettivi con le archiviazioni. I Gruppi di Opposizione hanno proposto ricorso, che è stato trasmesso al Servizio Ispettivo e si attende risposta Permangono, in ogni caso, i dubbi sul comportamento tenuto dal Presidente del Consiglio Comunale.

Non avendo altri chiesto di intervenire, il **Presidente** dichiara chiusa la discussione e, pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE ATTO

dell'esito dell'accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n. 514 del 19.12.2012, prot. 11600 del 18 luglio 2013 e prot. 11599 del 18 luglio 2013, del Servizio 3° dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Il **Presidente del Consiglio**, non essendo inseriti ulteriori argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, dichiara chiusa la sessione consiliare, sciogliendo la seduta, essendo le ore 23,15.



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

AREA I AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. del _____

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO ISPETTIVO DISPOSTO CON D.D.G. N.514 DEL 19/12/2012, PROT. N.11600 DEL 18 LUGLIO 2013, E PROT. N.11599 DEL 18 LUGLIO 2013, DEL SERVIZIO 3° DELL'ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

Premesso che al Comune di Villalba sono stati notificati due accertamenti ispettivi da parte dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali di Palermo;

TENUTO CONTO CHE i procedimenti istruttori sono stati portati a compimento da parte degli Uffici Regionali;

SI PROPONE

Di prendere atto e ~~prendere~~ le conclusioni degli accertamenti ispettivi disposti dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali di Palermo che che si allegano al presente atto per farne parte integrante.

Di trasmettere copia della presente delibera all'Assessorato Regionale Autonomie Locali – Servizio Ispettivo – Palermo.



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

Prot. n.2649

li, 24 giugno 2013

Oggetto: Ispezione di cui al D.D.G. n. 514 del 19/12/2012; riscontro a nota prot. 6571 del 22.4.2013, del Servizio 3 - Dipartimento Regionale Autonomie Locali.

Raccomandata A.R. -ANTICIPATA VIA E-MAIL

dipartimento.autonomie.locali@
certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dip. Reg.le delle Autonomie Locali - Servizio 3°-
Vigilanza e controllo degli Enti Locali
Via Trinacria n.34/36
90144

PALERMO

E PER CONOSCENZA

On.le Rosario Crocetta
Presidente della Regione Siciliana
Piazza Indipendenza, n.21
90129

PALERMO

Dott.^{ssa} Patrizia Valenti
Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica
Viale della Regione, n.2226
90135

PALERMO

csmgela@hotmail.it

On.le Giuseppe Arancio
Assemblea Regione Siciliana
Piazza del Parlamento, n.1
90100

PALERMO

dg.autonomielocali@regione.sicilia.it

Al Dott. Arch. Giuseppe Morale
Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Via Trinacria n.34/36
90144

PALERMO

Al Geom. Alessandro Plumeri
Sindaco del Comune di Villalba
Alla Dott.^{ssa} Concettina Nicosia
Segretario Comunale

INTERNO

INTERNO





PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

---- * ----

La nota in oggetto che si riscontra a firma del Dirigente dott.^{ssa} Margherita Rizza e del Funzionario direttivo dott. Giuseppe Petralia, notificata in data 23 maggio 2013, dopo aver estrapolato alcuni dei giudizi esposti dai Consiglieri di opposizione, denigratori ed a tratti al limite della diffamazione, che ignorano le controdeduzioni già esposte dal Comune ed agli atti del Servizio 3°, conclude invitando il Presidente del Consiglio a fornire *le proprie controdeduzioni in merito, unitamente ad ogni notizia e chiarimento utile, nonché ad adottare, ogni eventuale provvedimento correttivo*; controdeduzioni e chiarimenti che di seguito vengono esposti seguendo l'ordine dei punti oggetto di contestazione, anche sulla base degli atti fin qui prodotti al Vs Ufficio dal Comune di Villalba con le diverse note a firma del Sindaco o del Presidente del Consiglio o del Segretario Comunale.

Per agevolare la lettura del presente documento alle Autorità che leggono per conoscenza si trasmettono in allegato, la nota del Servizio 3° che si riscontra e quelle a firma del Segretario Comunale in calce elencate, utili per il riscontro immediato delle osservazioni, precisazioni e rinvii esposti dallo scrivente.

A) PER QUANTO ATTIENE AL PUNTO 2 (nota prot. n.18626 del 08.10.2012)

• 2.1) Revisore dei Conti dott. Massimo Bellomo; convocazione del consiglio comunale.

Senza voler polemizzare, ma al solo fine di chiarire l'esatta portata della comunicazione del Revisore dei Conti dott. M. Bellomo, datata 07/09/2011 ed acquisita agli atti del Comune con prot. n.4806 del 9 sett. 2011, è necessario che chi legge abbia conoscenza del contesto storico - politico in cui è accaduto il fatto:

- Nel 2008 Zoda Eugenio, Sindaco del partito MPA e fratello di Zoda Alfredo Segretario provinciale del MPA, non riesce a far eleggere dal Consiglio Comunale di Villalba (delibere C.C. nn.24, 33 e 36/2008) il suo candidato a Revisore dei Conti dott. Massimo Bellomo che, notoriamente, è politicamente legato al movimento diretto da Zoda Alfredo, prima Margherita e poi MPA;
- Con deliberazione del Commissario Regionale ad Acta n.42 del 17.11.2008, il dott. Massimo Bellomo, meno votato nel tentativo di elezione, viene nominato Revisore dei Conti del Comune di Villalba per il triennio 2008-2011;
- Nel maggio 2010 l'attuale Sindaco Plumeri Alessandro e la lista collegata "Insieme per Villalba", di cui è capolista l'attuale Presidente del Consiglio Bordenga Salvatore, vincono le elezioni comunali contro la lista "Villalba Futura", con capolista l'ex Sindaco Favata



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

Giuseppe, candidato a sindaco l'ex Sindaco Vizzini Calogero, sostenuti dal Sindaco uscente Zoda Eugenio;

- Allo scadere dell'incarico triennale, con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 9 settembre 2011 si procede alla elezione del Revisore dei Conti e viene confermato il dott. Massimo Bellomo con 7 voti (5 voti dei consiglieri di minoranza "Villalba Futura" e 2 dei Consiglieri di maggioranza Lercara Filippo e Alessi Enzo);
- I Consiglieri Alessi e Lercara con l'elezione del Revisore dei Conti dott. Bellomo abbandonano il Gruppo di "Insieme per Villalba" con cui erano stati eletti nella maggioranza.

Pochi mesi fa il dott. Bellomo è stato eletto nel Collegio dei Revisori dei Conti al comune di Caltanissetta, secondo notizie di stampa in quota del partito politico MPA di cui era Segretario provinciale Zoda Alfredo.

L'elezione del Revisore nel Comune di Villalba ha determinato la perdita della maggioranza consiliare da parte del Sindaco Plumeri Alessandro. Gli atti ed i comportamenti del Revisore dei Conti risentono della sua appartenenza ad un gruppo politico notoriamente avverso ed ostile all'Amministrazione del Sindaco Plumeri ed al Presidente del Consiglio Bordenga.

Sul punto 2.1) il Segretario Comunale ha relazionato a codesto Assessorato con nota prot. 764 dell'11.02.2013 (consegnata brevi manu all'Ispettore dott. Ganci) -punto 2, lettera C)- che rinvia al contenuto del punto 4) della nota n.6208 del 05.12.2011, a riscontro della Vs richiesta prot.24529 del 7.11.2011.

Tra l'altro, il Segretario Comunale vi riferisce che *"L'obbligo in capo al Presidente del Consiglio Comunale di convocare tempestivamente l'assemblea entro quindici giorni ed inserire la comunicazione del revisore dei Conti all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza sussiste, come emerge dal combinato disposto degli articoli sopra riportati, solo se il referto denunci gravi irregolarità rilevate nella gestione.*

Dalla comunicazione datata 07 settembre 2011 del revisore dei Conti del Comune di Villalba, a firma del Dott. Massimo Bellomo, non emergono elementi di gravi irregolarità di gestione e/o conseguenti ipotesi di gravi responsabilità ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000. Nelle conclusioni della comunicazione del Revisore si legge che "a parere dell'Organo di Controllo non si sia verificata alcuna violazione del regolamento di contabilità e non riferisce al Consiglio alcuna grave irregolarità di gestione".

Nella parte introduttiva della delibera del Consiglio n.26 del 28 ottobre 2011 si legge la posizione esposta dal Presidente del Consiglio che brevemente si riassume. Era intendimento del Presidente dare comunicazione al Consiglio del contenuto della nota del 07.09.2011 del Revisore, come preannunciato con nota prot. n.5256 del 5.10.2011 ai



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

Consiglieri Comunali Lercara F. e Alessi E., perché la medesima risulta non proponibile per un'autonoma trattazione in Consiglio in quanto non rientrava nella nozione di referto prevista dall'art. 239, co.I, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 stante che l'Organo di controllo conclude affermando che non si è verificata alcuna violazione del regolamento di contabilità ed alcuna grave irregolarità di gestione. Ciò è anche avvalorato dalla circostanza che la nota contiene un'ampia e contraddittoria trattazione della nomina dell'esperto del Sindaco, completamente estranea all'oggetto della nota medesima. L'attività di controllo esercitata dal Revisore dei Conti andava invece compresa nella relazione semestrale prescritta dall'art.74 dello Statuto Comunale e mai presentata dal dott. Bellomo al Consiglio Comunale.

La nota del 07.09.2011 più che un referto ha i connotati di un documento politico contro il Presidente del Consiglio. Nella delibera 26/2011, gli interventi fiume del dott. Bellomo non hanno nulla di tecnico e l'atto è assimilabile alla trascrizione di un "comizio" politico azionato contro la figura del Presidente del Consiglio Salvatore Bordenga.

La nota del Presidente prot. n.3807 del 12 luglio 2011 ha per oggetto "nota del 22 febbraio 2011 a firma del Revisore dei Conti", affronta in modo puntuale le questioni sollevate dal dott. Bellomo e si conclude affermando: "*Quanto scritto riassume la posizione di questo Ufficio sull'attività svolta dal Revisore dei Conti con la nota in oggetto*" e non sull'attività degli uffici comunali; infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal dott. Bellomo, non contiene alcuna accusa nei confronti degli uffici amministrativi, tali da richiedere la formazione di un referto. Invece, viene usata dal RdC a pretesto per imbastire un procedimento a sua difesa e dell'Ufficio amministrativo e si caratterizza per la valenza politica e non tecnica.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente del Consiglio, non trattandosi di un referto, non aveva il dovere di procedere alla convocazione del Consiglio.

- **2.2) Principio di assentarsi dall'adunanza se vi sia un interesse personale, di parentela, professionale, di altra natura ad una deliberazione.**

Preliminarmente si rileva che il Presidente del Consiglio non ha mai partecipato a deliberazioni in cui avesse un interesse personale, di parentela, professionale o di altra natura.

Ben altra cosa è l'intervento che il Presidente ha esercitato per riscontrare la corrispondenza del Revisore dei Conti indirizzata anche al Presidente del Consiglio. E' il caso della nota prot. 3807 del 12.07.2011 del Presidente che fa seguito alla lettera a firma del dott. Massimo Bellomo datata 22 febbraio 2011, in atti comune in pari data con prot. n.1115, afferente il conferimento dell'incarico di esperto del Sindaco ad un Agronomo e le



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

precisazioni tecniche su due atti deliberativi della Giunta di assegnazione risorse finanziarie per rimborso spese legali a due ex Consiglieri Comunali (Bordenga e Plumeri).

All'incontro tenutosi nella sede comunale, in data 14.04.2011, a cui erano presenti il Sindaco, il Segretario Comunale, il Revisore dei Conti, la dott.ssa Longo R.M. responsabile del servizio amm.vo, hanno partecipato il Presidente del Consiglio ed il Vice Sindaco nella qualità di ex Consiglieri Comunali creditori del comune per rimborso spese legali, espressamente invitati dal Sindaco -contrariamente a quanto asserito dal RdC nella nota del 7.9.2011- che ha indetto la riunione di chiarimento e informazione; ex Consiglieri Comunali che nel giugno 2010 avevano presentato istanza di rimborso spese legali per avere subito un procedimento giudiziario per diffamazione intentato dall'**ex sindaco Zoda** e che si è concluso con ordinanza di archiviazione del G.I.P. di Palermo e la successiva definitiva dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione con condanna del ricorrente, ex Sindaco Zoda Eugenio, al pagamento delle spese processuali e della somma di €.1000,00 in favore della cassa delle ammende. Il procedimento di rimborso spese si è protratto per DUE anni e si è concluso nel giugno 2012 con l'emissione dei mandati di pagamenti.

Se i creditori non avessero rivestito la carica di Presidente del Consiglio e di Vice Sindaco anziché di "indebita ingerenza" o di "presenza anomala" si sarebbe potuto definire "scandaloso" l'eccessivo protrarsi del procedimento, perché in palese violazione di quanto stabilito dalla vigente l.r. n.10/1991!

Il Presidente, nella qualità di creditore del Comune non ha commesso alcuna violazione di legge o norma regolamentare allorché ha richiesto al Segretario Comunale e all'impiegato incaricato informazioni sul procedimento di rimborso, stante che, a parere di chi scrive, sarebbe abnorme l'assunto che lo status di Consigliere Comunale faccia venire meno i diritti di cittadinanza; si rileva che l'impiegato incaricato dott.ssa Longo, con l'occasione, non mancava di chiedere notizie in ordine alla definizione del suo contenzioso contro il Comune per cui era pendente un giudizio presso la Corte di Appello per delle pretese spettanze di lavoro.

L'intero iter del procedimento si è concluso dopo due anni nel più totale rispetto della legge ed in particolare dell'art.24 della l.r. n.30/2000 (patrocinio legale).

La nota del 07/09/2011 a firma del Revisore dei Conti, dallo stesso impropriamente definita "referto" per sua comodità e convenienza politica, contiene diverse inesattezze riconosciute dalla stesso RdC e si connota non già come un atto ad esclusiva valenza tecnica, ma come un atto che, a tratti, presenta delle forti connotazioni che hanno innescato una animata discussione politica da parte delle opposizioni contro le figure del Sindaco e del Presidente del Consiglio (v. delibera C.C. n.28/2011).

Sul punto 2.2) il Segretario Comunale ha relazionato a codesto Assessorato con la nota prot. n.764 dell'11.02.2013 -punto 2 lettera D)- che rinvia ai punti 5) della nota prot.



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

n.6208 del 05.12.2011 e 3) della nota prot. n.5147 del 13.11.2012 e relativi allegati, al cui contenuto si rinvia per ogni ulteriore chiarimento e notizia.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente del Consiglio non ha commesso alcuna violazione di norma giuridica.

• 2.3) Restituzione a consiglieri di documenti consegnati in corso di seduta

Come esposto con la copiosa documentazione sul punto già in atti del Servizio 3°, si rileva che in assenza di specifica norma regolamentare si è fatto riferimento al precedente orientamento assunto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Villalba nel 2008 in situazione analoga, secondo il quale un documento non può essere accettato ed allegato al verbale della seduta consiliare se chi intende produrlo prima non ne rende noto il contenuto tramite lettura al Consesso riunito ed al pubblico presente in sala, come puntualmente precisato al Consigliere Lupo con la lettera prot. 6957 del 23.11.2010. Tale orientamento è stato introdotto nel corso del precedente quinquennio di Amministrazione Comunale, con Zoda Sindaco ed il medesimo Sig. Lupo Assessore comunale; l'allora Presidente del Consiglio Comunale Immordino M. –cognato dell'attuale capogruppo di Villalba Futura Ferreri F.- assistito dal Segretario Generale dott. Alaimo Dilorio, giusta delibera C.C. n.23/08 e lettera prot. n.4528/2008 a firma del Presidente del Consiglio Immordino, ha restituito un documento al Consigliere Bordenga Salvatore, allora Capogruppo di Insieme per Villalba, che ha condiviso la ratio del provvedimento nella considerazione che altrimenti potrebbero essere allegati al verbale documenti del cui contenuto non sarebbero a conoscenza quanti partecipano alla seduta pubblica del Consesso.

Sul punto 2.3) il Segretario Comunale ha relazionato a codesto Assessorato con la nota prot. n.764 dell'11.02.2013 –punto 2 lettera H)- che rinvia al punto 9) della nota prot. n.6208 del 05.12.2011 e relativi allegati, al cui contenuto si rinvia per ogni ulteriore chiarimento e notizia.

In particolare si richiama il contenuto delle seguenti note del Presidente del Consiglio inviate al Serv. 3° dell'Assessorato afferenti l'argomento di cui al punto 2.3:

- prot. n.427/R del 14.2.2011 a riscontro della nota n.1016 del 18.1.2011;
- prot. 1826 del 29.3.2011 a riscontro della nota prot. 6210 del 23.3.2011;
- Prot. n.1689/R del 24.3.2011 a riscontro della nota prot. n.6210 del 23.3.2011;
- prot. n.2120/R del 18.4.2011 a riscontro della nota n.6939 del 31.3.2011.

Per quanto sopra esposto, attesa la mancata lettura del documento in Consiglio, nessuna irregolarità può farsi carico al Presidente del Consiglio che ha operato nel rispetto della prassi introdotta nel 2008 in procedimento analogo.



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

• **2.4) Ricorso 1123/12 TAR Sicilia/PA proposto dal Presidente e da altri Consiglieri; causa di incompatibilità sopravvenuta.**

Il ricorso al TAR Sicilia/PA per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 4.5.2012, avente ad oggetto "Rideterminazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio e dei gettoni di presenza dei Consiglieri", approvata a maggioranza con il voto favorevole dei Consiglieri comunali di Villalba Futura e del Gruppo misto, è stato esitato dal TAR nella camera di consiglio del 10 aprile 2013 con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere motivata in sentenza e la condanna del Comune, del Consiglio Comunale e di Ferreri Fabio Vincenzo (Capogruppo di Villalba Futura), in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti.

In merito, è utile la lettura della delibera n.12/2012 impugnata per constatare il livello di accanimento personale contro il Presidente del Consiglio da parte dei gruppi consiliari di opposizione (Villalba Futura e Gruppo Misto) che nel caso in specie e in altre occasioni non hanno esitato a formulare proposte di deliberazioni in palese violazione di legge e documenti al limite della diffamazione per arrecare un danno ingiusto al Presidente del Consiglio e agli Amministratori del Comune.

Sul punto 2.4) il Segretario Comunale ha relazionato a codesto Assessorato con la nota prot. n.764 dell'11.02.2013 -punto 2 lettere P) e Q)- che rinvia ai punti 14) e 15) della nota n.5147 del 13.11.2012 e relativi allegati, al cui contenuto si rinvia per ogni ulteriore chiarimento e notizia.

In particolare si richiama il contenuto delle lettere prot. n.874 del 18.2.2013, anticipata Via e-mail al dott. Ganci, e prot. 868 del 15.2.2013 a firma del Presidente del Consiglio, complete di allegati, inviate al Serv. 3° dell'Assessorato, che fanno seguito alla nota datata 4.2.2013 del Gruppo Consiliare Villalba Futura.

Infine, si rileva che indipendentemente dal fumus non sussiste alcuna incompatibilità.

• **2.5) Convocazione, nei termini regolamentari, del Consiglio Comunale**

□ La contestazione "*Tale omissione non si limita solamente alla suddetta vicenda*" risulta generica e priva di riferimenti a documenti certi stante le varie richieste formulate sul punto dai Consiglieri di opposizione e ciò non permette allo scrivente di controdedurre e fornire notizie e chiarimenti.

□ Relativamente alla richiesta di convocazione del Consiglio di cui alla nota prot. n.3935 del 13.9.2012, il Segretario Comunale ha relazionato a codesto Assessorato con la nota n.5147 del 13.11.2012, punto 16) e relativi allegati, al cui contenuto si rinvia per ogni chiarimento e notizia.



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

---- * ----

In particolare si rileva ed osserva che nella stessa giornata del 13.9.2012 si è tenuta la conferenza dei capigruppo al fine di procedere alla convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione di argomenti urgenti proposti dall'Amministrazione (Direttive per il PRG, Piano commerciale, ecc.). In quella sede, il Capogruppo di Villalba Futura Ferreri rappresentava l'esigenza che il Consiglio venisse convocato per la prima settimana di ottobre (oltre il 20mo giorno) per la trattazione dei punti proposti dal suo gruppo consiliare. Il Consiglio veniva convocato per il giorno 24 settembre 2012 con all'O.d.g. gli argomenti urgenti, stante anche che le proposte di cui alla nota prot.3935/2012 erano in corso di istruzione da parte dell'Ufficio. Il 25 settembre viene approvata, con il voto determinante del Presidente del Consiglio, la proposta del Consigliere Ferreri di rinvio del Consiglio Comunale a lunedì 8 ottobre alle ore 19,00 con integrazione dell'ordine del giorno delle ulteriori proposte di deliberazione come richiesto dal Gruppo Villalba Futura e dal gruppo Misto. Nella conferenza dei capigruppo del 4 ottobre convocata per procedere all'integrazione dell'ordine del giorno, presenti il Presidente, i Capigruppo Plumeri e Ferreri, il Sindaco ed il Segretario Comunale, emerge che a seguito di approfondimenti giuridici l'integrazione dell'ordine del giorno non appare ortodossa stante che il 25 settembre il C.C. era in seduta di prosecuzione e la trattazione delle proposte di deliberazione oggetto di integrazione per la prima volta nella seduta dell'8.10.2012 non garantirebbe a queste le garanzie proprie della seduta di inizio (quali il quorum strutturale di 7 Consiglieri) e ciò potrebbe inficiare le deliberazioni eventualmente adottate; il Presidente preso atto dell'impedimento tecnico di procedere all'integrazione, informa la conferenza dei Capigruppo che procederà alla convocazione del Consiglio l'indomani della chiusura della sessione consiliare ancora in corso con i punti all'O.d.g. proposti. Infatti, in data 9 ottobre 2012 veniva convocato il Consiglio Comunale con all'O.d.g. due delle proposte di deliberazione di cui alla richiesta 3935/2012 (indennità di funzione e mozione di censura), mentre una terza proposta (costituzione del C.C. in giudizio e nomina legale) non veniva inserita perché dal parere tecnico contrario emergeva che la materia oggetto della proposta di deliberazione è di competenza giuntale e quindi, così come formulata, non poteva essere oggetto di deliberazione da parte del Consiglio.

□ Relativamente all'inserimento all'O.d.g. di una mozione presentata con nota prot.3936 del 13.9.2012, il Segretario Comunale ha relazionato a codesto Assessorato con la nota n.5147 del 13.11.2012, punto 17) e relativi allegati, al cui contenuto si rinvia per ogni chiarimento e notizia..

In particolare si chiarisce che la nota prot. n.3936 non è un atto autonomo ma la mozione di censura iscritta al n.3 della precedente nota di richiesta di convocazione del C.C. prot. 3935 del 13.9.2012 per la quale sono stati forniti i chiarimenti, aggiungendo che nella seduta del 23.10.2012 con deliberazione n.60 la proposta di deliberazione è stata rinviata



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

alla successiva seduta per l'assenza dei Consiglieri proponenti; la mozione di censura è stata trattata nella seduta del 31.10.2012 giusta delibera n.65/2012.

Relativamente alla interpretazione soggettiva del funzionario incaricato di effettuare l'accertamento, secondo il quale nell'art.21, co.3, del regolamento del Consiglio Comunale nella parte in cui recita " ... *se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'o.d.g. ...*", "*a suo avviso il concetto di "conclusa favorevolmente" potrebbe, infatti, riferirsi alla definizione dell'iter e non necessariamente ad un probabile parere favorevole*", si osserva che tale interpretazione è certamente estensiva e fuorviante della norma regolamentare, stante che renderebbe superflua la presenza dell'aggettivo "*favorevole*" e di "*se*" con valore condizionale; ad avviso della Presidenza e di quanti lo coadiuvano nella propria funzione l'interpretazione è quella letterale della norma regolamentare.

A parere dello scrivente, casomai, si renderebbe necessaria una integrazione della norma regolamentare nel senso indicato dalle richiamate norme che disciplinano la materia per consentire comunque "l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che si tratti di oggetto che, in nessun caso potrebbe essere posto all'O.d.g., in quanto impossibile, *contra legem* o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'Assemblea".

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente del Consiglio non ha commesso alcuna irregolarità per la convocazione del Consiglio Comunale.

• 2.6) Convocazione del Consiglio Comunale in esecuzione del deliberato n.29 del 5.8.2012

Sul punto il Segretario Comunale ha relazionato a codesto Assessorato con la nota n.5147 del 13.11.2012, punto 18) e relativi allegati, al cui contenuto si rinvia anche per i riscontri di seguito indicati.

Per meglio chiarire l'accaduto in contestazione è utile ricostruirne l'esatta cronologia.

□ Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 21.06.2012, dal verbale n.24 si rileva che con voti unanimi favorevoli la seduta è stata rinviata al successivo giorno 25 giugno 2012 per un malore del Consigliere Lupo; nello stesso verbale si rileva che il Presidente ha comunicato che "*..... non sarà in sede per alcuni giorni e il Sindaco sarà negli Stati Uniti d'America fino al 7 luglio.*".

□ Il 25 giugno 2012 viene chiusa la seduta e conclusa la sessione per l'assenza di un Segretario Comunale.

□ Con provvedimento del Presidente del consiglio n.3363 dell'1.8.2012 viene convocato il Consiglio Comunale per il giorno 4.8.2012.



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

---- * ----

- In data 4.8.2012 viene redatto il verbale n.26 di seduta di inizio deserta; assente il Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente Lercara Filippo.
- In data 5.8.2012 con deliberazione n.29 si procede alla surroga del Consigliere comunale Sig. Lupo Calogero con il primo dei non eletti Sig. Favata Giuseppe; assente il Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente Lercara Filippo; nel corso della seduta viene deliberato *"di inserire quale primo punto all'ordine del giorno del successivo Consiglio comunale la commemorazione del Consigliere Lupo."*
- Dopo 15 giorni, con provvedimento Presidenziale prot. n.3727 del 20.8.2012 a firma del Vice Presidente Lercara Filippo, in assenza del Presidente Bordenga Salvatore, viene convocato il consiglio Comunale per il giorno 3 settembre 2012. All'O.d.g. non risulta inclusa la commemorazione del Consigliere Lupo come deliberato nella precedente seduta con atto n.29/2012. Nel corso dell'adunanza nulla viene rilevato dal Consigliere Favata.
- Nel corso dell'adunanza del 25.9.2012, delibera n.39/2012 recante *"adempimenti preliminari di seduta"* il Consigliere Favata fa rilevare che *"... nella seduta precedente, in cui il Presidente era assente, era stato votato che nel primo Consiglio Comunale utile dovesse essere inserita la commemorazione del Consigliere Lupo come primo punto all'ordine del giorno."*
- Il Presidente del Consiglio con provvedimento prot. n.430 del 9.10.2012 convoca il Consiglio Comunale ed inserisce come primo punto all'o.d.g. la commemorazione del Consigliere Comunale Sig. Lupo Calogero, in esecuzione al deliberato del C.C. n.29/2012).

Senza alcun commento, è di tutta evidenza che al Presidente del Consiglio non può essere addebitato alcunché sul ritardo lamentato dal Consigliere Favata, stante che è stato assente da Villalba almeno nel periodo 4.8.2012 / 3.9.2012 ed al suo rientro non è stato messo al corrente del deliberato del C.C. n.29/2012.

E' chiara invece la malafede del Consigliere Favata che non ha rilevato l'inadempienza nel successivo Consiglio Comunale del 3.9.2012 presieduto dal Vice Presidente Lercara F. ed ha atteso il rientro del Presidente per accusarlo ingiustamente di non aver ottemperato al deliberato del Consiglio.

In genere è stato e viene rispettato il termine di venti giorni entro il quale il Consiglio deve essere convocato, fatte salve alcune eccezioni giustificate da situazioni contingenti (esigenze rappresentate dai Gruppi Consiliari o dall'Amministrazione, problemi di istruttoria delle proposte di deliberazioni, assenza del Segretario Comunale,); rilevando comunque che i cultori di diritto amministrativo riferiscono che il termine indicato nella norma è ordinatorio e non perentorio.



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

B) PER QUANTO ATTIENE AL PUNTO 4 (nota prot. n.20064 del 25.10.2012)

• 4.1) Svolgimento dei lavori d'aula

In merito a quanto osservato dal Servizio 3° dell'Assessorato si aggiungono le seguenti osservazioni e integrazioni rilevabili dagli atti e non citate dal Servizio 3, per alcune parti che riguardano l'attività svolta dal Presidente in corso di seduta per mantenere l'ordine.

□ Delibera N.44 del 18.10.2012 – Al termine delle comunicazioni del Presidente non è stato concesso di intervenire al Consigliere Favata stante che lo stesso aveva richiesto di intervenire in merito alle comunicazioni del Presidente; allo stesso Consigliere è stato specificato che poteva intervenire per fare delle comunicazioni e che non era possibile aprire un dibattito sulle comunicazioni per una questione di ordine dei lavori; risulta verbalizzato che successivamente è intervenuto il Consigliere Ferreri per richiamo al regolamento ed il Sindaco Plumeri per una comunicazione. E' prassi che su una comunicazione il dibattito viene aperto previo assenso della conferenza dei Capigruppo, proprio per evitare che la fase di inizio dei lavori si prolunghi a dismisura.

□ Delibera N.51 del 18.10.2012 – Dal verbale risulta anche che il Presidente per ripristinare l'ordine tra il pubblico che rumoreggiava a seguito dell'approvazione di un emendamento ha sospeso i lavori per cinque minuti; alla ripresa i lavori sono proseguiti regolarmente. Il programma triennale delle OO.PP. è stato oggetto di un dibattito molto interessante e proficuo che ha coinvolto diversi Consiglieri Comunali e si è concluso con l'approvazione della proposta di deliberazione così come emendata.

□ Delibera N.55 del 18.10.2012 – La frase riportata dal Servizio 3° è monca e stravolge l'esatto valore dell'intervento del Presidente, il quale interviene nella qualità di Consigliere del Gruppo Insieme per Villalba. Testualmente la delibera riporta che, a seguito del precedente intervento del Consigliere Ferreri, il Presidente, *“osserva che la sera precedente il Consiglio Comunale ha visto una cospicua partecipazione dei cittadini Villalbesi, che ringrazia perché tale partecipazione è indice di democrazia. Ricorda che diversamente nell'ultimo anno della consiliatura precedente, dopo l'aggressione del Consigliere Bordenga, nessuno partecipava più ai lavori del Consiglio Comunale. Osserva che probabilmente l'obiettivo del Gruppo di opposizione è quello di non far partecipare più nessuno ai Consigli Comunali. Afferma invece che l'obiettivo del gruppo di maggioranza è assicurare la partecipazione al Consiglio del maggior numero di cittadini.*

Il successivo intervento del Consigliere Alessi ha dato origine ad una animata e non autorizzata discussione in seno al Consiglio Comunale ed il Presidente del Consiglio è intervenuto riportando l'ordine.

□ Delibera N.58 del 19.10.2012 – Nel corso della trattazione dell'emendamento n.4659 il Vicesindaco Plumeri e l'Assessore Tramontana vengono richiamati all'ordine dal



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

---- * ----

Presidente del Consiglio. L'emendamento n.4660 prevede la sottrazione dei fondi dal capitolo destinato all'acquisto del terreno per realizzare un impianto sportivo; dopo l'intervento del Consigliere Ferreri: - scoppiano dei disordini tra il pubblico in aula; - il Consigliere Ferreri chiede di allontanare il pubblico dall'aula; - il Presidente del Consiglio richiama l'ordine in aula. Il Presidente interviene richiamando l'ordine in aula ed afferma che si possono anche non condividere le opinioni esposte dai Consiglieri, ma questo non significa che non si dia loro la possibilità di esprimerla. Afferma che ciò sarebbe antidemocratico, scorretto e sleale. Richiama in particolare il Vicesindaco e l'assessore Tramontana. Alle ore 22:30 su proposta del Consigliere Ferreri la seduta viene rinviata a martedì 23 ottobre alle ore 10:30.

Delibera N.59 del 23.10.2012 – Alla citata nota prot.4792 del 23.10.2012 dei Consiglieri di opposizione, il Presidente del Consiglio, nella qualità di Consigliere di Insieme per Villalba, risponde affermando che gli argomenti esposti dai Consiglieri di opposizione appaiono pretestuosi e nel merito infondati. Pretestuosi perché, a suo parere, l'assenza dei Consiglieri di Villalba Futura e del gruppo Misto è da ricercare nel generale clima di contestazione sollevatosi nella comunità Villalbese e non soltanto nell'ambito dell'aula del Consiglio comunale, a causa dell'approvazione degli emendamenti al bilancio formulati ed approvati dagli stessi Consiglieri di Villalba Futura e del Gruppo Misto aventi ad oggetto la soppressione dei finanziamenti per la realizzazione dell'impianto di illuminazione nelle strade periferiche, della strada di collegamento della SP 16 con la Piazza Sandro Pertini e della palestra coperta. Ritiene che i Consiglieri di opposizione si siano inventati dei fatti inesistenti per giustificare il proprio anomalo ed incoerente comportamento politico. Le accuse rivolte al Presidente non trovano riscontro alcuno nella documentazione ufficiale. Il Presidente aveva il diritto - dovere di intervenire, anche per fatto personale, ed ha così motivato e smentito le ingiuste ed infondate accuse che gli sono state rivolte con la citata nota prot. 4792 delle opposizioni e di cui è stata data lettura in seduta..

E ancora, immediatamente dopo l'approvazione dell'emendamento n.4673/15 interviene il Presidente affermando che il rinvio della seduta alle ore 10:30 è stato un vero fallimento dal punto di vista della democrazia, considerato che ad assistere ai lavori consiliari sono presenti solo 4 cittadini. Ritiene che il Consiglio debba attenzionare le esigenze della comunità villalbese per favorirne la partecipazione.

Prima della votazione finale: il Sindaco afferma che il bilancio così come emendato dai Consiglieri di opposizione non è meritevole di approvazione; il Presidente del Consiglio, n.q. di Consigliere di Insieme per Villalba, afferma che non è irrilevante la reazione di protesta di alcuni concittadini disabili e dichiara di non volere essere complice di scelte che non vanno nella direzione della solidarietà e annuncia il suo voto contrario; il Consigliere Tatano annuncia il suo voto contrario e, tra l'altro, osserva che i Consiglieri dei



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

gruppi di opposizione sono stati presenti in aula in occasione degli ultimi Consigli Comunali solo per etichettare in malo modo i comportamenti del Presidente del Consiglio, del Sindaco, del Vice Sindaco e dei componenti del gruppo Insieme per Villalba, afferma che l'assenza dei Consiglieri di opposizione è motivata da scelte poco nobili; il Consigliere Plumeri propone di non approvare il bilancio così come emendato, considerate le reazioni di malumore dei cittadini all'approvazione degli emendamenti da parte dei gruppi di opposizione; il Consigliere Scarlata dichiara il proprio voto contrario visti gli emendamenti che hanno stravolto l'azione programmatica dell'Amministrazione Comunale approvati dai Consiglieri di opposizione che oggi non hanno avuto il coraggio di presentarsi in aula. Presenti 5 Consiglieri, la proposta di delibera, come emendata nel corso della seduta del 19.10.2012, con voti unanimi non viene approvata.

In tale circostanza, notevole eco ha avuto sulla stampa provinciale la lettera scritta da una ragazza disabile di Villalba, studentessa universitaria a Enna, che ha scosso le coscienze dei Consiglieri e della comunità villalbese (All. n.01, articolo pubblicato su Castello Incantato).

Per quanto sopra, gli atti evidenziano inequivocabilmente che l'intervento del Presidente del consiglio non è mai mancato per mantenere l'ordine nel corso delle sedute del Consiglio, richiamando i Consiglieri o gli Amministratori quando necessario o sospendendo i lavori del Consiglio per ripristinare l'ordine tra il pubblico che rumoreggiava (il Regolamento parla di tumulti), nel pieno rispetto ed esecuzione del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 28.9.2007 convalidata con deliberazione n.03 del 20.2.2009 (artt. 51, 52 e 54), ma anche nel pieno rispetto dei principi fondamentali della democrazia che inibiscono l'adozione di atti autoritari sproporzionati rispetto al contesto in essere.

Quindi, erra il Funzionario dell'Assessorato a porre in correlazione la risposta del Presidente con l'art.53, co.2, del Regolamento per concludere con l'affermazione acquiescente "a conferma di quanto rappresentato dagli esponenti", perché il Presidente per ripristinare l'ordine tra il pubblico che rumoreggiava a seguito dell'approvazione di un emendamento ha sospeso i lavori per cinque minuti; alla ripresa i lavori sono proseguiti regolarmente.

Come è intervenuto per ripristinare l'ordine nei lavori d'aula.

E quindi, il Presidente non è "reo" di alcuna omissione, come peraltro può rilevarsi dalla registrazione audio - video delle sedute del Consiglio comunale per un riscontro di quanto, invece, artatamente esposto dai Consiglieri di opposizione.



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

---- * ----

C) PER QUANTO ATTIENE AL PUNTO 5 (nota prot. n.3327 del 25.02.2013)

• **5.1) regolamento sul sistema dei controlli interni**

La citata nota prot. n.3327 del 25.02.2013 (si presume dell'Assessorato) non è disponibile agli atti della Presidenza e non risulta disponibile neanche agli atti del Comune, per cui lo scrivente è impossibilitato a controdedurre, fornire notizie e chiarimenti sul contenuto della stessa nota..

Pertanto, ci si limita a fornire le informazioni disponibili sul procedimento afferente la proposta di deliberazione sul sistema dei controlli interni.

Con determina Presidenziale prot. n.1098 del 5 marzo 2013 è stato convocato il Consiglio Comunale per il giorno 5 marzo 2013, comprendente al punto 7) dell'O.d.g. l'approvazione del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni proposto dai Consiglieri Costanza e Saia.

In data 11.03.2013 con deliberazione n.13 è stato deliberato il rinvio della discussione alla prima seduta utile al fine di consentire ai Consiglieri proponenti di rivedere lo schema di regolamento proposto con il Segretario Comunale, stante che quest'ultimo aveva espresso sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica favorevole condizionato all'effettuazione di talune correzioni e all'adeguamento dello stesso alla normativa regionale. Precisando ancora, tra l'altro, che la materia relativa alla disciplina dei controlli interni è, invece, oggetto di competenza esclusiva dell'ordinamento regionale. Osserva, altresì, che i riferimenti operati nello schema di regolamento proposto alla Legge n.241/1990 dovranno essere sostituiti con i riferimenti alla legge regionale sul procedimento amministrativo n.10/1991. Evidenzia, inoltre, che lo schema di regolamento proposto non tiene conto della struttura organizzativa propria del Comune di Villalba, considerato che presso l'Ente non vi sono figure dirigenziali ma titolari di posizione organizzative. Rileva, infine, che non risulta conforme alla vigente normativa la previsione che lo schema di regolamento in questione trovi applicazione nello stesso giorno in cui diviene esecutiva la delibera di approvazione.

All'O.d.g. del Consiglio Comunale convocato per il 28 maggio 2013 è stata inserita nuovamente la medesima proposta di deliberazione nella stesura originaria, stante che i Consiglieri proponenti non hanno provveduto alle correzioni ed all'adeguamento con la dichiarata collaborazione del Segretario Comunale. Nella seduta del 28 maggio la proposta di delibera non è stata trattata perché, su proposta del Consigliere Ferreri, i lavori del Consiglio sono stati rinviati al giorno 22.06.2013.

Con il parere contrario del Segretario Comunale, il regolamento nella stesura originaria è stata approvata dal Consiglio nella seduta del 22.06.2013 con il voto favorevole dei Gruppi consiliari di Villalba Futura e del Gruppo Misto..



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

A conclusione della estenuante redazione del presente documento, non può non rilevarsi l'inconsueto contenuto della nota di contestazione prot. 6571 del 22.4.2013 perché in buona parte acquiescente con le note a firma dei Consiglieri di opposizione senza tenere conto delle puntuali note - relazioni del Segretario Comunale e dei documenti allegati; contenuto che ha consentito ai Consiglieri di Villalba Futura e del Gruppo Misto di avviare una campagna denigratoria e diffamatoria nei confronti del Sindaco e del Presidente del Consiglio, facendo uso degli atti istruttori del Servizio 3 dell'Assessorato di cui alle citate note 6571-6572/2013 in cui vengono esposti giudizi e valutazioni (parole o intere frasi) che spesso risultano copiate dagli esposti; fino all'assurda ed inconcepibile recente richiesta dei Consiglieri Comunali di Villalba Futura e del Gruppo Misto di inserire all'O.d.g. del Consiglio una anomala proposta di delibera avente per oggetto "Presa d'atto dell'accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n.514 del 19/12/2012 - contestazione addebiti prot. n.6572 del 22.4.2013 // Presa d'atto dell'accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n.514 del 19/12/2012 - contestazione addebiti prot. n.6571 del 22.4.2013" (All. n.02), con la quale nel dispositivo, ovviamente, si propone di deliberare di prendere atto e condividere il contenuto degli accertamenti ispettivi in linea con il contenuto dei propri esposti.

Come anomala e per alcuni versi inquietante è la circostanza che il Sindaco e il Presidente del Consiglio siano venuti a conoscenza del contenuto delle note di contestazione (6571 e 6572 del 22 aprile 2013) in data 22 maggio 2013, solo a seguito di un intervento ispettivo del Consigliere comunale di opposizione Favata -residente a Palermo- che in data 22 maggio 2013 ha richiesto all'ufficio comunale del protocollo notizie sulle due note inviate dalla Regione a mezzo PEC, come da allegata comunicazione del personale addetto al protocollo del Comune (All. n.03).

Ovviamente, gli accertamenti ispettivi, le contestazioni di addebiti, le proposte di delibere, ecc. ecc. sono oggetto di continua speculazione politica con la diffusione a mezzo stampa e mezzi di diffusione telematica, con un notevole irreparabile danno d'immagine e personale per il Sindaco Alessandro Plumeri e per il Presidente del Consiglio.

Tutto ciò, nonostante agli atti del Servizio 3° sono disponibili moltissime note a firma del Sindaco e del Presidente del Consiglio che chiariscono inequivocabilmente la posizione di denuncia populistica, demagogica, significative del livello di malanimo ed ostilità dei Consiglieri Comunali di opposizione che operano sotto la direzione degli ex Sindaci Zoda/Vizzini/Favata i quali si sono avvicendati alla guida del Paese negli ultimi 40 anni e che ancora non si rassegnano a constatare che le elezioni amministrative nel maggio 2010 le hanno perse.

E' il caso di ribadire ancora che questa Presidenza è stata impegnata, fin dal primo giorno di insediamento, a far osservare le leggi e la regolarità della discussione e delle



PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

deliberazioni, garantendo la piena e totale libertà di espressione e di azione dei membri del Consiglio; è stata impegnata ad assicurare il diritto di iniziativa dei Consiglieri **tutti**, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio (vedi verbali delle sedute in cui si ripetono gli interventi dei Sigg. Consiglieri superando nettamente i limiti imposti dal regolamento), nella presentazione di interrogazioni, mozioni, emendamenti e nel diritto di accesso agli atti esercitato, talvolta, da alcuni Consiglieri a dismisura.

Contrariamente a quanto accaduto nei precedenti 5 anni di amministrazione:

- quando, Sindaco Zoda ed Assessore Favata (attuale Consigliere ed ex Sindaco) – sostenitori di Villalba Futura/Vizzini Sindaco-, ai Consiglieri Comunali, caso unico in tutta Italia, con determina Sindacale n.21/2008 **È STATO CONSENTITO L'ACCESSO AL COMUNE PER 3 ORE SU 36 ORE SETTIMANALI** - il venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00- impedendo loro di esercitare funzioni e prerogative in materia di accesso agli atti del comune, costringendo i Consiglieri della minoranza a proporre un costoso ricorso al TAR Palermo per la rimozione della prepotente ed illegittima determina sindacale, a fronte della quale si è riscontrato un assordante silenzio dell'Ufficio Ispettivo della Regione sebbene ufficialmente interessato e nonostante una interrogazione parlamentare;
- quando veniva consentito di amministrare per soverchiare, per affermare il detto profferito in Consiglio Comunale *“siccumu nuatri vincimu e vuatri pirdistivu, va ta rassignari e nuatri facimu chiddu ca vulimu pi tutti li cinc'anni”*;
- o, ancora, quando l'ex Presidente del Consiglio Immordino M., in piena seduta Consiliare, candidamente affermava di essere *“un uomo del Sindaco”*, in barba al ruolo di garante ripetutamente ignorato e calpestato,
- o, ancora, quando alla fine di una seduta del Consiglio Comunale l'ex Sindaco Zoda con un suo cugino -cognato di Favata- e l'ex Presidente del Consiglio Immordino (cognato dell'attuale capo gruppo Ferreri Fabio V. di Villalba Futura/Vizzini Sindaco) hanno aggredito lo scrivente, allora Capogruppo della minoranza, procurandogli delle lesioni refertate per cui è in corso un procedimento penale.

Il Presidente
dott. ing. Salvatore Bordenga



^^^^^^^^ Elenco documenti allegati per le Autorità che leggono per conoscenza

- 1) Nota prot. 6571 del 22.4.2013 del servizio 3 del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali;
- 2) Nota – relazione del Segretario Comunale di Villalba prot. n.6208 del 05.12.2011;
- 3) Nota - relazione del Segretario Comunale di Villalba prot. n.5147 del 13.11.2012;
- 4) Nota - relazione del Segretario Comunale di Villalba prot. n.764 dell'11.2.2013

Week-end amaro per una ragazza disabile di Villalba

Inserito il 23 ottobre 2012



VILLALBA – Dopo l'approvazione dell'emendamento delle opposizioni, che possiamo ribattezzare "tutti al buio", riguardante l'annullamento del mutuo per la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica delle periferie, votato dai Consiglieri Alessia Sata, Fabio Ferreri, Enzo Alessi, Filippo Lercara, Giuseppe Favata e Giuseppe Costanza arriva la prima reazione, un appello dalla brillante studentessa Francesca Lombardo, 21 anni, che a causa della sua disabilità è costretta a percorrere al buio con la sua carrozzina elettrica la via periferica San Nicola dove abita, mettendo così a repentaglio la sua incolumità. Francesca vuol far sentire la sua voce e lo fa con queste toccanti parole: "Venerdì sera – esordisce Francesca – al ritorno da Enna, dove frequento il terzo anno del Corso di laurea in Giurisprudenza, apprendo che giovedì 18 il Consiglio Comunale di Villalba ha bocciato la proposta dell'Amministrazione sull'illuminazione della strada San Nicola, mentre ha approvato degli emendamenti che, spostando le priorità dei lavori da eseguirsi, hanno portato agli ultimi posti le priorità dei disabili e la sicurezza che riguarda tutti i cittadini di Villalba. Eppure molti consiglieri in campagna elettorale avevano promesso che le priorità ai problemi dei disabili erano uno dei primi obiettivi da raggiungere. Ma oggi alla luce di quello che ha votato il Consiglio, si sono rivelate delle falsità. Vorrei ricordare a tutti che la disabilità non è di destra né di sinistra." "Da diversi anni – prosegue la studentessa – con la mia famiglia abbiamo segnalato al comune la necessità che la strada San Nicola, per le mie condizioni tenuto conto che mi sposto con una carrozzina elettrica, è molto pericolosa ma mai nessuno si è impegnato a farla illuminare. Oggi, che finalmente il Comune ha presentato un progetto di illuminazione della strada San Nicola, i consiglieri comunali di opposizione, non si comprende il perché, hanno ritenuto di bocciare questo progetto che, realizzandosi, mi avrebbe permesso di percorrere in sicurezza la strada San Nicola." "Ancora una volta – conclude Francesca – mi appello alla sensibilità degli Amministratori affinché superino ogni eventuale problematica di natura politica o di altro tipo, e venga data la priorità alla risoluzione di questa annosa problematica permettendomi di spostarmi in sicurezza sulla strada che da casa mia porta all'abitato di Villalba e mi consenta con maggiore autonomia e libertà di andare a trovare le mie amiche, andare in chiesa, in biblioteca. Insomma, vivere una vita più dignitosa e degna d'essere vissuta anche da parte di chi come me ha una disabilità."

NE ORLANDO NICOLA GRUSPPES
VIA BELLIH SHC MUSSOMELI (CL)
VENDITA E ASSISTENZA INGEGNERIA ED ELETTRICITA

SEGN. CO. 12
PRES. C. P.
SINDACO

13/06/2013

ALL 02



COMUNE DI VILLALBA
(PROV. DI MESSINA)
13 GIU 2013
P. UFF. N. 2698
C. UFF.

[Handwritten signatures]

Sig. Presidente del Consiglio comunale
Palazzo municipale
93010 Villalba
p.c.

Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
"Vigilanza e controllo degli Enti Locali – Servizio Ispettivo"
Via Trinacria, 34-36
90144 Palermo

I sottoscritti Consiglieri comunali, a norma dell'art. 21, comma 4/a del vigente Statuto comunale, e dell'art. 21 del regolamento del Consiglio comunale

chiedono

l'inserimento nell'o.d.g. del Consiglio comunale convocato per il 22 giugno 2013 ore 19,30 delle proposte consiliari aventi per oggetto:

"Preso d'atto dell'accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n. 514 del 19/12/2012 - contestazioni addebiti prot. N .6572 del

[Handwritten signature]


22 aprile 2013 inviato via PEC, acquisito dal Comune di Villalba
in data 22 maggio 2013 prot.2180”.

“Preso d’atto dell’accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n.
514 del 19/12/2012 - contestazioni addebiti prot. n. 6571 del
22 aprile 2013 inviato via PEC, acquisito dal Comune di Villalba
in data 22 maggio 2013 prot.2179”.

Villalba, 13 giugno 2013

Vincenzo Fabio Ferreri, Giuseppe Costanza, Giuseppe Favata,


Alessio Saia, Michelino Scarlata


Filippo Lercara


Prot. n. 5k9/nt

ALL. 03

del 22 MAGGIO 2013

→ AL SIGNOR SINDACO
AL SIGNOR SEGRETARIO COMUNALE

SEDE


Oggetto. Comunicazione.

Il giorno 22 maggio 2013, il Consigliere Favata Giuseppe, presso l'Ufficio Protocollo, si è presentato per chiedere notizia riguardo una nota inviata dall'Assessorato alle Autonomie Locali – Ufficio Ispettivo di Palermo avente come argomento la relazione dell'Ispettore Regionale.


Dopo che lo stesso ha effettuato una ricerca presso il registro protocollo on line, e non avendo riscontrato alcuna nota a riguardo, ci ha informati che dal predetto Ufficio Regionale era stata inviata una PEC alla mail certificata del Protocollo. Analogamente abbiamo personalmente effettuato detta ricerca non trovando alcuna traccia della nota.

Effettuata una ricerca presso la PEC on line dell'Ufficio Protocollo, effettivamente in data 23 aprile risultavano pervenute due note da parte dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali recante il prot. n. 6571 e n.6572 entrambe datate 22 aprile 2013, avente ad oggetto: Comune di Villalba – Accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n.514 del 19 12/2012, contestazione addebiti, E' risultato che le predette e-mail certificate risultavano aperte presumibilmente in data 23 aprile 2013. Si evidenzia che le addette all'Ufficio Protocollo alla data del 23 aprile 2013 non avevano possibilità di accesso alla e-mail certificata in quanto da molti mesi nel Comune di Villalba non erano attive le predette email certificate ne quelle normali. Successivamente con nota prot. 437/int del 24 aprile 2013, sono state riattivate tutte le mail certificate del Comune e con la stessa nota sono state inviate le password provvisorie che nello stesso giorno sono state personalizzate. Immediatamente si è provveduto a stampare le predette e-mail e informare la Dott.ssa Nicosia di quanto accaduto. Alla stessa è stata inoltrata copia delle predette note e si è proceduto alla immediata protocollazione. Di quanto accaduto sono stati informati il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale.

Mendola Tiziana



Ognibene Tiziana



01

SINAGLO
SEGR. COM. LE

22 MAGGIO 2013

UFFICIO MESS.

COMUNE DI VILLALBA
(PROV. DI CATANIA)

22 MAG 2013

PROLA 2149
CAT. INF. P.E.S. @-C

Sinacolo - Seg. Com. Le
Ufficio Mess.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 3

"Vigilanza e controllo degli Enti Locali - Ufficio Ispettivo"
Via Trinacria, 34-36

90144 Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

COPIA
NOTIFICA
23 05 2013

Prot.n. 6574

Palermo li, 22 APR. 2013

Responsabile del procedimento: Giuseppe Petralia
e-mail: g.petralia@regione.sicilia.it
tel. 091.7074643 fax 091.7074603

OGGETTO: Comune di Villalba - Accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n. 514 del 19/12/2012 - Contestazione addebiti -.

Inviata via pec

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig: Segretario del comune di VILLALBA

Con il decreto citato in oggetto è stato disposto un accertamento ispettivo presso codesto Comune a seguito degli esposti presentati dai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi "Villalba Futura" e Gruppo Misto" qui di seguito elencati:

- 2. nota prot. n. 18626 dell' 08/10/2012;
- 4. nota prot. n. 20064 del 25/10/2012;
- 5. nota prot. n. 3327 del 25/02/2012.

In data 03/04/2013 è stata acquisita al prot. n. 5447 la relazione ispettiva, prot. n. 5389 del 02/04/2013, nella quale il funzionario incaricato ha evidenziato quanto segue:

Per quanto attiene al punto 2 (nota prot. n. 18626 del 08.10.2012)

- **Presunta violazione dell'art. 40, comma 5, del regolamento comunale per la mancata convocazione del consiglio a seguito del citato referto trasmesso dal Collegio dei Revisori del 07.09.2011.**

Sull'argomento il Revisore dei Conti ha precisato che i rilievi formulati dallo stesso non contenevano alcun parere sfavorevole rispetto agli atti in questione bensì raccomandavano approfondimenti giuridico-legali per i quali veniva richiesto al Segretario Comunale un necessario approfondimento sulla legittimità delle procedure di rimborso delle spese legali di che trattasi.

Pur tuttavia, come si evince dalla stessa nota, l'esito dell'accertamento svolto dal Revisore dei Conti, a seguito delle presunte irregolarità segnalate dalla Presidenza del Consiglio, ha avuto l'esito di seguito rappresentato: "nell'ambito della procedura in questione, non si è verificata

alcuna violazione del regolamento di contabilità, e che gli uffici amministrativi si sono attenuti all'attuazione delle raccomandate prescrizioni di cautela e di approfondita verifica della problematica impartite dal Revisore dei Conti".

In proposito l'art. 40, comma 5, del regolamento del Consiglio comunale prevede che " il referto dell'organo di revisione economico-finanziario su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'o.d.g. dell'adunanza del Consiglio comunale da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza".

L'art. 74 dello Statuto Comunale prevede che " il Revisore riferisce le eventuali gravi irregolarità nella gestione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale; quest'ultimo provvede a convocare il Consiglio comunale entro 15 giorni iscrivendo all'o.d.g. la comunicazione del revisore unico dei conti".

Giova precisare, come peraltro precisato con la Circolare n. 5/1996 Assessorato Regionale Autonomie Locali, che il Presidente del Consiglio comunale si configura come un organo interno dei comuni che ha i soli compiti di convocare il consiglio comunale e di dirigere i lavori dello stesso. E' lo stesso impianto ordinamentale che nega a tale soggetto compiti di rappresentanza o di incidenza esterna o altri compiti riguardanti l'esecuzione delle delibere consiliari, funzioni queste esclusive degli organi monocratici elettivi.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto procedere alla convocazione del consiglio a seguito del citato referto del Collegio dei Revisori del 07.09.2011.

- **Presunta violazione dell'art. 21, comma 9, dello Statuto Comunale, dell'art. 16 della l.r. n. 30/2000 e dell'art 24 della l.r. n. 30/2000 (patrocinio legale) per la deroga illegittima, delibere di GG.MM. nn. 150 del 30.12.2010, 151 del 30.12.2010 e delibera consiliare n. 21 del 22.05.2012, al principio di assentarsi dall'adunanza se vi sia un interesse personale, di parentela, professionale, di altra natura ad una deliberazione.**

Nel caso in questione sono emerse numerose ingerenze da parte del Presidente del Consiglio che, nonostante fosse parte interessata alla vicenda, ha criticato, senza averne la competenza istituzionale, i rilievi legittimi effettuati dal Revisore dei Conti, nell'ambito delle funzioni di controllo.

Senz'altro anomala, come peraltro anche rilevato dal responsabile della P.O. 1^a, Dr.ssa Maria Longo con la nota, prot. n. 4090 del 27.07.2011, la presenza del Presidente del Consiglio comunale, direttamente interessato quale creditore dell'ente, ad un incontro tenutosi nella sede comunale, in data 14.04.2011, a cui hanno partecipato il Sindaco, il Segretario Generale, il Revisore dei Conti ed il responsabile del servizio amministrativo.

Da non sottovalutare inoltre che il Presidente del Consiglio comunale, nonostante sia un amministratore interessato, ha più volte sollecitato la definizione della pratica. Da quanto sopra emerge l'indebita ingerenza del Presidente del Consiglio comunale su un provvedimento di spesa (in cui era ed è direttamente interessato) di esclusiva competenza e responsabilità della struttura burocratica- amministrativa dell'ente.

L'art. 21, comma 9, dello Statuto Comunale prevede che " il consigliere comunale che, per motivi di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza, per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constatare a verbale".

L'art. 16 della l.r. n. 30/2000, che disciplina la condizione giuridica degli amministratori locali, prevede: 1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Il successivo art. 24, che a sua volta disciplina il patrocinio legale, prevede che "1. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma

si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità".

Nella vicenda il Revisore dei Conti ha svolto la sua funzione con perfetta professionalità, nel rispetto delle norme e dello Statuto a tutela della legalità e garanzia della regolarità amministrativa-procedimentale.

- **In riferimento alle presunte irregolarità a carico del Presidente del Consiglio comunale per la restituzione, a posteriori, a consiglieri di documenti pubblicamente consegnati in corso di seduta, con richiesta di acquisizione al verbale della seduta.**

Del tutto irrituale è stato il comportamento del Presidente del Consiglio Comunale di restituire i documenti che il consigliere Lupo ha presentato nel corso delle sedute consiliari del 24.09.2010 e 29.10.2010. La verbalizzazione delle suddette note presentate, come si evince dalle delibere consiliari nn. 34/2010, e 42/2010, con la richiesta di essere acquisiti agli atti o allegati al verbale di seduta consiliare costituiscono atto pubblico.

Il verbale in questione è stato sottoscritto, così come previsto dall'art. 186 dell' O.R.EE.LL., e non si comprende come un documento presentato ed acquisto agli atti possa essere restituito al consigliere comunale che ne aveva chiesto ed ottenuta l'acquisizione.

Peraltro sull'argomento il TAR Sicilia, sez. II con la sentenza - n. 1353/2000 ha affermato che: l'obbligo prescritto dall'art. 186 dell' O.R.EE.LL., si estende anche agli elaborati allegati alle delibere, tutte le volte che il contenuto degli stessi fa parte integrante delle delibere medesime, sicchè la sottoscrizioni del Presidente dell'assemblea e del consigliere anziano, nonché del Segretario, apposte sugli allegati, valgono a conferire certezza circa la volontà di integrale recepimento di quegli atti, oltre la certezza circa la loro autenticità e provenienza.

- **In riferimento all'omessa costituzione in giudizio nel procedimento intentato dal Presidente del Consiglio comunale nonché all'omesso procedimento volto ad appurare la causa d'incompatibilità sopravvenuta del Presidente del consiglio comunale e di altri consiglieri comunali a seguito del ricorso 1123/2012 TAR Sicilia/Palermo proposto dagli stessi contro il Comune e contro il Consiglio comunale.**

L'argomento è stato oggetto del ricorso presentato dai consiglieri comunali per il quale il TAR in fase cautelare con l'ordinanza del 24.07.2012 ha riconosciuto il fumus del ricorso presentato dai ricorrenti e nella consapevolezza che la tutela degli stessi non si realizza con una sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, ma con una tempestiva pronuncia sul merito del ricorso, ha fissato l'udienza per la discussione per il mese di aprile 2013.

Nelle more di conoscere il contenuto della sentenza il funzionario incaricato di effettuare l'accertamento ha ritenuto di non pronunciarsi al riguardo.

- **In riferimento alle presunte irregolarità a carico del Presidente del Consiglio comunale per l'omessa convocazione, nei termini regolamentari, del Consiglio comunale.**

Tale omissione non si limita solamente alla suddetta vicenda considerato che in altre analoghe circostanze è stato verificato nel corso dell'accertamento che il Presidente ha:

- omesso la convocazione, nei termini regolamentari, del Consiglio comunale richiesta da sei consiglieri con nota, prot. n. 3935 del 13.09.2012;

- omesso l'inserimento nell'o.d.g. del Consiglio comunale convocato per il 24.09.2012, già convocato il 18.09.2012, di una mozione presentata da alcuni consiglieri con nota, prot. n. 3936 del 13.09.2012.

Al riguardo il Segretario Comunale a sostegno dell'operato del Presidente del Consiglio ha rappresentato che " l'art. 21 comma 3 del regolamento del Consiglio comunale prevede che " la proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di rito da parte degli uffici. Il Sindaco ne viene informato. La comunicazione è inviata per

conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'o.d.g. del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente".

L'argomento è stato oggetto di discussione nella seduta consiliare del 29.12.2012 nel corso della quale, come si evince dalla delibera consiliare n. 78, il consigliere Alessi ha letto un documento (allegato alla stessa delibera) con il quale i consiglieri dell'opposizione nel lamentare il mancato inserimento all'o.d.g. delle proposte di delibere presentate dagli stessi hanno evidenziato che "il voto contrario di un funzionario non può inficiare nel voto e nella discussione consiliare l'espressione della volontà popolare democratica, per cui anche con pareri contrari il consiglio comunale può approvare assumendosene ogni responsabilità".

A tal proposito, ha precisato il funzionario incaricato di effettuare l'accertamento che, l'art. 21, comma 3, del regolamento del Consiglio comunale nella parte in cui recita "se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'o.d.g." si presta ad interpretazioni diverse. A suo avviso il concetto di "conclusa favorevolmente" potrebbe, infatti, riferirsi alla definizione dell'iter e non necessariamente ad un probabile parere favorevole.

Al riguardo si richiamano le norme che disciplinano la materia e, in particolare il combinato disposto degli artt. 31 della Legge n. 142/90 come integrato dall'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, secondo cui il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio comunale quando lo richiede il quorum previsto dal regolamento comunale/ Statuto dell'Ente o un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

Al Presidente del Consiglio spetta soltanto la verifica formale accchè la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre è compito del Consiglio, nella sua totalità, la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che si tratti di oggetto che, in nessun caso potrebbe essere posto all'o.d.g., in quanto impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'Assemblea. (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 266).

L'iniziativa delle proposte, da sottoporsi ai collegi, come previsto dall'art. 179 dell'O.R.EE.LL., spetta al Presidente e ai rispettivi componenti. Vedi Circolare n. 5/1996 dell'Assessorato degli Enti Locali. (Ora delle Autonomie Locali).

• **In riferimento all'omessa esecuzione del deliberato n. 29 del 05.08.2012 del Consiglio comunale.**

Come evidenziato al punto precedente la legge dispone un termine entro il quale il Consiglio deve essere convocato dal Presidente. Tale termine è fissato in venti giorni, entro i quali è da ritenere che debbano ricomprendersi le operazioni di convocazione e di riunione.

Nel caso in questione si rappresenta che il Presidente del Consiglio non ha rispettato il termini di cui sopra.

Per quanto attiene al punto 4 (nota prot. n. 20064 del 25.10.2012)

In merito allo svolgimento dei lavori d'aula, oggetto dell'accertamento, è emerso che alcune sedute consiliari sono state oggetto di situazione che violano il regolare svolgimento delle stesse ed in particolare si citano:

- n. 44 del 18.10.2012 - in cui il consigliere Favata ha chiesto d'intervenire ma tale richiesta è stata negata dallo stesso Presidente del Consiglio;
- n. 51 del 18.10.2012 - con all'o.d.g. l'approvazione piano triennale delle OO.PP., triennio 2012-2014, con annesso elenco annuale dei lavori. La trattazione degli emendamenti ha provocato disordini che hanno coinvolto anche il pubblico presente in aula;

discussioni concitate e non autorizzate tra il consigliere e l'assessore Di Vita. Il Consigliere Alessi, a seguito dell'intervento del Sindaco, è intervenuto in maniera concitata. Lo stesso Consigliere è stato al centro di una discussione concitata con l'assessore Di Vita. Quest'ultimo è stato richiamato dal Presidente del consiglio sostenendo che interventi di questo tipo non sono tollerati.

- n. 55 del 18.10.2012 - con all'o.d.g. l' approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2012 - art. 3, comma 55, l. n. 244/2007.

Nel corso della seduta il Presidente del Consiglio ha ringraziato la cittadinanza per la cospicua partecipazione alla seduta consiliare della sera precedente. In merito a tale affermazione, il consigliere Alessi ha rappresentato *"che la sera precedente c'è stata una parte del pubblico fomentata ad arte e che il Presidente del Consiglio deve assicurare l'ordine e il corretto svolgimento dei lavori"*.

Tale affermazione ha dato origine ad una animata e non autorizzata discussione in seno al Consiglio comunale.

- n. 57 del 19.10.2012 - Modifica deliberazione Consiglio comunale n. 12 del 04.05.2012 - rideterminazione indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettoni di presenza dei consiglieri per l'anno 2012. Nel corso della discussione a seguito dell'intervento del consigliere Ferreri è sorta una discussione concitata e non autorizzata tra lo stesso consigliere e il consigliere Tatano.

- n. 58 del 19.10.2012 - con all'od.g l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 (rinvio); Nel corso della trattazione dell'emendamento n. 4660 a firma dei consiglieri Favata, Ferreri, Lercara e Saia, sono scoppiati disordini tra il pubblico presente in sala, per i quali il consigliere Ferrara ha chiesto di allontanare il pubblico dall'aula. Dopo un richiamo all'ordine, da parte del Presidente, la situazione si è surriscaldata con disordini tra il pubblico, a seguito dell'intervento del consigliere Ferreri. Anche in questo caso il Presidente ha richiamato l'ordine in aula. All'approvazione del citato emendamento n. 4660 è sorta una discussione accesa tra il consigliere Lercara da una parte e il Vice Sindaco e l'assessore Tramontana dall'altra. Quest'ultimi sono stati richiamati all'ordine con l'avvertenza che il perdurare di tale comportamento avrebbe determinato l'allontanamento dall'aula.

- n. 59 del 23.10.2012 - con all'od.g l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 (mancata approvazione). La seduta in questione è stata preceduta dalla nota prot. n. 4792 del 23.10.2012 con la quale i consiglieri di opposizione hanno comunicato di non partecipare alla stessa a seguito del clima di tensione creatosi nelle sedute consiliari del 18 e 19 ottobre 2012 e la conseguente sospensione dei lavori per un malore del consigliere Filippo Lercara.

In particolare gli esponenti hanno lamentato il comportamento del Presidente del Consiglio comunale reo di non essere *" intervenuto, come suo dovere, per impedire a parte del pubblico presente in sala, le continue esternazioni ingiuriose nei confronti dei consiglieri di opposizione, non garantendo quindi la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale e forse anche l'incolumità fisica degli stessi, alla presenza, peraltro, di un inerte polizia municipale, unica forza dell'ordine in aula"*.

Nel corso della seduta il Presidente del Consiglio comunale ha evidenziato che gli argomenti esposti dai consiglieri di opposizione appaiono pretestuosi e nel merito infondati. A parere dello stesso, si legge inoltre, i consiglieri di opposizione si sono inventati dei fatti inesistenti, per giustificare il proprio anomalo ed incoerente comportamento politico.

Quanto sopra, a conferma di quanto rappresentato dagli esponenti, è in contrasto con: l'art. 53, comma 2 del regolamento del Consiglio comunale dispone che *" il pubblico assiste alle sedute in uno spazio ad esso riservato; deve mantenere un contegno corretto, stare in silenzio ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione"*.

L'art. 51 sul comportamento dei consiglieri e degli assessori in seduta consiliare al comma 3 dispone che *" se un consigliere comunale turba l'ordine, il Presidente lo richiama"*; al comma 4 prevede altresì che *" dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirla la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione"*.

L'art. 19 dello Statuto Comunale sui doveri del Presidente del Consiglio comunale dispone che *" il Presidente provvede a mantenere l'ordine, a far osservare le leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Nelle sedute pubbliche può, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine"*.

Per quanto attiene il punto 5 (nota prot. n. 3327 del 25.02.2013)

Infine l'amministrazione comunale non ha provveduto ad approvare il regolamento sul sistema dei controlli interni nonostante la Prefettura di Palermo abbia invitato le amministrazioni alla puntuale osservanza delle modalità e dei termini di cui all'art. 3, comma 2 del D.L. 10.10.2012.n. 174" e la nota con la quale, anche, il Revisore dei Conti ha raccomandato l'attenta applicazione delle norme contenute nel D.L. 10.10.2012.n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il Consiglio comunale, infatti, nella seduta del 11.03.2013, ha deliberato di rinviare, alla prima seduta utile, la proposta di deliberazione n. 12 del 05.03.2013, presentata dai consiglieri comunali Costanza e Saia, avente ad oggetto "approvazione del regolamento sul sistema dei controlli interni".

Per quanto sopra evidenziato si invitano le SS.LL. fornire, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, le proprie controdeduzioni in merito, unitamente ad ogni notizia e chiarimento utile, nonché ad adottare, ogni eventuale provvedimento correttivo.

Il Segretario Comunale avrà cura di notificare copia della presente, inviata in unico esemplare, al sig. al Presidente del Consiglio comunale.

Si resta in attesa di urgente riscontro.



IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
dot. Giuseppe Petralia

Giuseppe Petralia



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dot.ssa Margherita Rizza

Margherita Rizza

Regione Siciliana

Assessorato Autonomie Locali

3358780488
3332015919

MUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)



Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it

IL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 6208 del 05.12.2011

RACCOMANDATA A.R.

All'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
Servizio 3 – Vigilanza e Controllo Enti Locali – Ufficio Ispettivo
Viale Trinacria, 34
90144 PALERMO

Alla c.a del Dott. Nicolò Lauricella

OGGETTO: NOTA ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI PROT. 24529 DEL 07.11.2011.

Con riferimento alla nota prot. 24529 del 07.11.2011 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali con la quale si richiedevano notizie in ordine ai fatti lamentati dal Gruppo Consiliare "Villalba Futura", pervenuta a questo Ente in data 22 novembre 2011 e acquisita al protocollo n. 6145, lo Scrivente Ufficio, nella persona della Dott.ssa Concettina Nicosia, Segretario Comunale titolare del Comune di Villalba dal 05 settembre 2011, rileva quanto segue:

1) Violazione dell'art. 15 dello Statuto comunale e dell'art. 78 del Regolamento del Consiglio Comunale – ALLEGATO 1.

Il Gruppo di opposizione Villalba Futura lamenta la presunta violazione dell'art. 15 dello Statuto Comunale, primo articolo del Capo II dedicato al Consiglio Comunale e

rubricato "Ruolo e competenze generali".

Sul punto la questione appare meglio disciplinata dall'art. 19, comma 5, secondo periodo del vigente Statuto Comunale il quale testualmente recita: *"Dovrà essere assegnato un locale per le esigenze del gruppo di minoranza e di maggioranza."*

Pertinente, appare, invece il riferimento all'art. 78 del Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Villalba che prevede: *"Al Presidente e ai Gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di idonei locali, arredi e strumentazione informatica essenziali al funzionamento"*.

La circostanza della mancata assegnazione di specifici locali era già stata portata dal Gruppo Consiliare di opposizione all'attenzione dell'Assessorato delle **Autonomie Locali e della Funzione Pubblica** in indirizzo che aveva poi chiesto con comunicazione n. 603 del 12 gennaio 2011 di relazionare in merito al Segretario Comunale e al Sindaco.

Alla richiesta di notizie in merito ai fatti lamentati, il Segretario Comunale reggente presso il Comune di Villalba, nella persona della Dott.ssa Maria Nicastro, e il Sindaco avevano già risposto con note rispettivamente prott. 419 del 21 marzo 2011 e 660 del 1 febbraio 2011.

Il fatto lamentato dal Gruppo di Opposizione è stato altresì attenzionato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio con nota 6564 del 03 novembre 2010.

In ogni caso si dà atto che alle istanze del gruppo consiliare di opposizione di "Villalba Futura" (prot. 4361 del 1.07.2010) e di "Insieme per Villalba" (prot. 5643 del 15.09.2010) volte a richiedere l'assegnazione di idonei locali arredati e corredati per lo svolgimento del proprio mandato, il Sindaco dava riscontro con successiva nota dell'11 ottobre 2010 nella quale evidenziava le reali difficoltà a reperire dei locali da destinare ad esclusivo uso dei gruppi consiliari. Con la stessa informava i Gruppi consiliari che per le esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato potevano procedere all'uso dei locali della sala consiliare per la riunione dei gruppi politici e all'occorrenza, previo assenso del Segretario Comunale, anche di altri ambienti secondo le disponibilità del momento e disporre delle necessarie risorse umane e materiali necessari allo scopo (personale, telefono, carta, postazione di lavoro, computer).

Ad oggi non risulta alla Scrivente Segreteria Comunale che qualche ufficio sia stato inadempiente rispetto alle richieste formulate dai consiglieri comunali o che a qualcuno dei medesimi sia stato negato il diritto connesso all'espletamento della propria carica elettiva.

Si informa altresì l'Assessorato in indirizzo che l'Amministrazione ha provveduto a programmare e a redigere il progetto per l'ammodernamento e la rifunzionalizzazione del palazzo municipale comprendente il recupero dei locali a piano terra del vecchio carcere mandamentale, inagibili e abbandonati da alcuni decenni.

L'esecuzione di tale intervento edilizio consentirà di reperire spazi idonei da destinare permanentemente all'uso specifico dei gruppi consiliari.

2) Violazione art. 29, comma 7, dello Statuto Comunale e art. 24 del Regolamento e art. 27 della L.R. 7/1992 – ALLEGATO 2.

In data 10 marzo 2011 veniva presentata dal Gruppo di opposizione Villalba Futura una interrogazione, sulla deliberazione di Giunta Municipale n. 2 del 27.01.2011 avente ad oggetto: "*Causa di lavoro Comune/Longo Rosa Maria – Rimborso Spese Legali, IVA, CPA ed interessi legali – Richiesta Autorizzazione*", acquisita al protocollo n. 1448 del 10 marzo 2011 Comune di Villalba. Per la interrogazione il Gruppo consiliare di opposizione richiedeva risposta scritta.

Alla interrogazione il Sindaco rispondeva per iscritto con nota che tuttavia, per mero disguido, è stata inviata al Gruppo consiliare di opposizione solo in data 23 novembre 2011 con prot. 6016.

Si dà atto che non risultava essere pervenuta all'indirizzo di questo Ente alcuna richiesta, né scritta né verbale, di sollecito di una risposta alla presente interrogazione.

3) Violazione dell'art. 29, comma 5, dello Statuto e art. 17 della legge regionale 7/1992 – ALLEGATO 3.

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale, tenutasi giorno 29 ottobre 2011, convocato con avviso prot. 5516 del 20 ottobre 2011, il Sindaco ha presentato la relazione scritta sullo stato di attuazione del suo programma politico e sull'attività svolta nel corso del primo anno di mandato. Si dà atto che la relazione è stata depositata presso la Segreteria Comunale, nel rispetto della previsione di cui all'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, già nei tre giorni antecedenti la data dell'adunanza indicata nell'avviso di convocazione.

La presentazione della relazione da parte del Sindaco, intervenuto personalmente nella seduta dell'organo collegiale nel rispetto del comma 2-bis dell'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, come introdotto dalla legge regionale 5 aprile 2011 n. 6, e la valutazione della stessa ad opera dei consiglieri comunali è oggetto del verbale della deliberazione consiliare n. 29 del 29 ottobre 2011, quivi pure allegata.

4) Violazione dell'art. 40, comma 5, del Regolamento del Consiglio Comunale – ALLEGATO 4.

L'art. 40, comma 5, del Regolamento del Consiglio Comunale prevede che "*Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza*".

Una previsione del medesimo tenore è contenuta nello Statuto del Comune di Villalba che all'art. 74 tra le funzioni del Revisore dei Conti prevede che il Revisore *"riferisce le eventuali gravi irregolarità nella gestione al sindaco e al presidente del consiglio comunale; quest'ultimo provvede a convocare il consiglio comunale entro quindici giorni iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del revisore unico dei conti."*

L'obbligo in capo al Presidente del Consiglio Comunale di convocare tempestivamente l'assemblea entro quindici giorni ed inserire la comunicazione del Revisore dei Conti all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza sussiste, come emerge dal combinato disposto degli articoli sopra riportati, solo se il referto denunci gravi irregolarità rilevate nella gestione.

Dalla comunicazione datata 07 settembre 2011 del Revisore Unico dei Conti del Comune di Villalba, a firma del Dott. Massimo Bellomo, non emergono elementi di gravi irregolarità di gestione e/o conseguenti ipotesi di gravi responsabilità ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000. Nelle conclusioni della comunicazione del Revisore si legge che *"a parere dell'Organo di Controllo non si sia verificata alcuna violazione del Regolamento di contabilità e non riferisce al Consiglio alcuna grave irregolarità di gestione"*.

Si dà atto che in ogni caso il referto del Revisore Unico dei Conti del 07 settembre 2011 è stato inserito tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato con avviso prot. 5516 del 20 ottobre 2011 e il Consesso ha avuto modo di esprimere le proprie valutazioni sullo stesso nel corso della seduta del 28 ottobre 2011, come ben risulta dal verbale della deliberazione consiliare n. 26 di pari data, che si allega in copia.

5) Violazione dell'art. 21, comma 9, dello Statuto Comunale e art. 16 della L.R. 30/2000 e art. 24 L.R. 30/2000.

Il Gruppo di opposizione "Villalba Futura" con la nota trasmessa all'Assessorato in indirizzo lamenta la violazione del principio di assentarsi dall'adunanza *"se vi sia un interesse personale, di parentela, professionale, di altra natura ad una deliberazione"* con riferimento alle deliberazioni di Giunta Municipale n 150 del 30/12/2010 e 151 del 30/12/2010.

La deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 30 dicembre 2010 ha ad oggetto: *"Modifica delibera Giunta Comunale 141 del 22 dicembre 2010"*.
La Giunta Comunale, nella composizione dei Signori Plumeri Alessandro, in qualità di Sindaco, e degli assessori Di Vita Antonio, Territo Concetta e Tramontana Giuseppe, assente il Sig. Plumeri Calogero, procedeva il 22 dicembre 2010 ad adottare la deliberazione 141 avente ad oggetto: *"Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile servizio Amministrativo per liquidazioni spese legali all'Amministratore Sig. Plumeri Calogero"*.

Con la deliberazione n. 141, la Giunta Comunale, approvando la proposta predisposta dagli Uffici e munita dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario, procedeva ad assegnare risorse finanziarie nell'ammontare di € 8.175,29 al Responsabile dell'Area Amministrativa per liquidare all'Amministratore Plumeri Calogero le spese legali sostenute in un procedimento penale risoltosi in suo favore.

Successivamente, come si legge nelle premesse della deliberazione n. 150 del 22 dicembre 2010, *"atteso che per un refuso di stampa è stato riportato un importo da impegnare di € 8.175,29, mentre invece occorreva impegnare la somma di € 5.666,54"*, il Responsabile dell'Area Amministrativa proponeva e la Giunta Comunale approvava la deliberazione citata.

Dall'esame della deliberazione emerge che la stessa è stata adottata dalla Giunta Municipale nella composizione dei Signori Plumeri Alessandro, in qualità di Sindaco, e dagli assessori Plumeri Calogero e Giuseppe Tramontana.

Considerata la ratio dell'obbligo dell'astensione che ne comporta l'applicazione nell'ipotesi in cui vi sia un collegamento tra la deliberazione ed un interesse del votante, anche se la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile ed opportuna per l'interesse pubblico, e tenuto conto della partecipazione alla discussione e alla votazione della deliberazione del Sig. Plumeri Calogero, titolare di un interesse proprio in relazione all'oggetto della deliberazione, appare allo scrivente Ufficio che l'atto de quo risulta inficiato da vizio di illegittimità, in quanto adottato in violazione dell'obbligo di astensione, e per questo annullabile.

Per quanto detto con nota prot.401/int del 21.11.2011 lo Scrivente Ufficio indirizzava delle osservazioni al Sindaco, nella qualità di presidente dell'organo collegiale che aveva proceduto all'adozione dell'atto, e lo invitava a convocare l'organo giuntale per procedere, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, applicabile nell'ordinamento siciliano in forza dell'art. 37 della legge regionale 27 aprile 1991, n. 10 all'annullamento in autotutela della deliberazione in oggetto, siccome adottata in violazione dell'art. 16 della L.R. 30/2000 ovvero, trattandosi di vizio che inerisce al procedimento di formazione dell'atto, alla convalida della deliberazione in oggetto, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e non risultando ancora effettuata la liquidazione delle somme in oggetto.

Notificata la comunicazione di avvio del procedimento ai componenti dell'organo giuntale, è in corso di definizione il procedimento di convalida della deliberazione di Giunta Municipale n. 150 del 30/12/2010.

La **deliberazione n. 151 del 30 dicembre 2010** avente ad oggetto: "Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile servizio Amministrativo per liquidazioni spese legali all'Amministratore Sig. Bordenga Salvatore" è stata adottata dalla Giunta Comunale, nella composizione dei Signori Plumeri Alessandro, in qualità di Sindaco, e degli assessori Plumeri Calogero e Tramontana Giuseppe, assenti Di Vita Antonio e Territo Concetta.

Con la deliberazione n. 151 la Giunta Comunale, approvando la proposta predisposta dagli Uffici e munita dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario, procedeva ad assegnare risorse finanziarie nell'ammontare di € 7.733,23 al Responsabile dell'Area Amministrativa per liquidare all'Amministratore Bordenga Salvatore le spese legali sostenute in un procedimento penale risoltosi in suo favore.

Considerata la ratio dell'obbligo dell'astensione che ne comporta l'applicazione nell'ipotesi in cui vi sia un collegamento tra la deliberazione ed un interesse del votante, anche se la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile ed opportuna per l'interesse pubblico, e tenuto conto della partecipazione alla discussione e alla votazione della deliberazione del Sig. Plumeri Calogero, titolare di un interesse proprio in relazione all'oggetto della deliberazione in quanto sottoposto insieme con l'Amministratore Salvatore Bordenga al procedimento penale di cui trattasi, appare allo scrivente Ufficio che l'atto de quo risulta inficiato da vizio di illegittimità, in quanto adottato in violazione dell'obbligo di astensione, e per questo annullabile.

Per quanto detto, con nota prot. 402/int del 21.11.2011, lo Scrivente Ufficio indirizzava delle osservazioni al Sindaco, nella qualità di presidente dell'organo collegiale che aveva proceduto all'adozione dell'atto, e lo invitava a convocare l'organo giuntale per procedere, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, applicabile nell'ordinamento siciliano in forza dell'art. 37 della legge regionale 27 aprile 1991, n. 10 all'annullamento in autotutela della deliberazione in oggetto, siccome adottata in violazione dell'art. 16 della L.R. 30/2000 ovvero, trattandosi di vizio che inerisce al procedimento di formazione dell'atto, alla convalida della deliberazione in oggetto, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e non risultando ancora effettuata la liquidazione delle somme in oggetto.

Notificata la comunicazione di avvio del procedimento ai componenti dell'organo giuntale e all'Ing. Salvatore Bordenga, è in corso di definizione il procedimento di convalida della deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 30/12/2010.

Per quanto riguarda la presunta violazione, con le deliberazioni di Giunta Municipale n. 150 e 151 del 30 dicembre 2011, dell'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, lamentata dal Gruppo di opposizione "Villalba Futura", si rimanda alle osservazioni formulate dallo Scrivente Ufficio con nota che si allega in copia.

6) Deroga illegittima al principio della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo di competenza degli Organi elettivi e la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti e, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai Responsabili degli Uffici e dei servizi" soprattutto in materia di manifestazioni ricreative.

La formulazione del fatto lamentato dal Gruppo di opposizione appare generica e priva riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo Scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

7) Inosservanza della legge regionale 5 del 5.4.2011

La formulazione del fatto lamentato dal Gruppo di opposizione appare generica e priva riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo Scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

8) Mancato recepimento della legge regionale 6 del 5.4.2011.

Nonostante la formulazione generica delle osservazioni avanzate al riguardo dal Gruppo di opposizione "Villalba Futura", lo Scrivente Ufficio ritiene che essa sia da riferirsi al mancato adeguamento dello Statuto Comunale di Villalba alle disposizioni di cui all'art. 11-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come introdotto dall'art. 10 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, in materia di "Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale".

Si dà atto che è allo studio dello Scrivente Ufficio una proposta di deliberazione volta alla modifica dello Statuto comunale con la individuazione di modalità per la revoca del Presidente del Consiglio che risultino adeguate alla struttura dimensionale ed organizzativa del Consiglio comunale di Villalba.

Si dà atto che, giusto il disposto di cui all'art. 179 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 16/1963 e all'art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale di Villalba, il diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale spetta a ciascun consigliere, e in atto non risulta essere pervenuta al protocollo di questo Ente nessuna proposta di deliberazione in merito.

9) Illegittima restituzione, a posteriori, da parte del Presidente del Consiglio comunale a consigliere di documenti pubblicamente consegnati in corso di seduta, con richiesta di acquisizione a verbale di seduta - ALLEGATO 6.

Nonostante la generica descrizione del fatto lamentato dal Gruppo di opposizione "Villalba Futura", lo Scrivente Ufficio ritiene che il riferimento sia alla restituzione con note dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale prott. 5942 del 4 ottobre 2010 e 6957 del 23 novembre 2010 di documenti che il Consigliere Lupo Calogero avrebbe richiesto di allegare ai verbali delle sedute del Consiglio Comunale tenutesi rispettivamente il 4 settembre 2010 e il 29 ottobre 2010, senza la previa lettura, indispensabile per farne conoscere il contenuto a tutti i presenti alla pubblica adunanza. Detti documenti sono stati restituiti al Consigliere Lupo atteso che non risulta che gli stessi, nel corso delle indicate sedute consiliari, siano stati previamente letti dal Consigliere proponente.

La circostanza della presunta illegittima restituzione di documenti da allegarsi al

verbale di seduta era già stata portata dal Consigliere Calogero Lupo, con nota del 2 dicembre 2010, all'attenzione dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in indirizzo che aveva poi chiesto con comunicazione n. 1016 del 18 gennaio 2011 e 6939 del 12 aprile 2010 di relazionare in merito al Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio.

Alla richiesta di notizie in merito ai fatti lamentati, il Segretario Comunale reggente presso il Comune di Villalba, nella persona della Dott.ssa Maria Nicastro, e il Presidente del Consiglio avevano già risposto con note rispettivamente prott. 427 del Segretario Comunale del 18 febbraio 2011 e con note 427/R Pres Cons 14 febbraio 2011 e 2120/R del 18 aprile 2011 del Presente del Consiglio.

10) Erogazione contributi in violazione del regolamento comunale (termini di presentazione della richiesta).

La formulazione del fatto lamentato dal Gruppo di opposizione appare generica e priva riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo Scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

11) Erogazione contributi senza preventiva regolamentazione deliberazione C.C. n. 44 del 29 10 2010 – deliberazione Giunta Municipale n. 131 del 16. 12 . 2010 – ALLEGATO 7.

Il Consiglio Comunale all'unanimità con atto n. 38 del 18 ottobre 2008 adottava la deliberazione avente per oggetto "Condanna atti delittuosi verificatisi in Villalba" al fine di condannare le azioni incendiarie che si erano verificati negli ultimi anni in danno di cittadini villalbesi.

Nella consapevolezza che la deliberazione n. 38 del 18 ottobre 2008 era stata disattesa dall'Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale approvava con atto n. 44 del 29 ottobre 2010 la deliberazione avente ad oggetto: "Iniziative di contrasto alle mafie e di sviluppo della legalità e della trasparenza da parte degli Enti Locali. Impegno del Comune di Villalba a costituirsi parte civile nei procedimenti per mafia. Condanna fatti delittuosi incendiari verificatisi negli ultimi anni a Villalba". Nel ribadire le considerazioni e le valutazioni espone con l'atto deliberativo n. 38 del 2008, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 44 del 29 ottobre 2010 confermava la condanna degli attentati incendiari verificati a Villalba, fenomeno prettamente locale e causa di indebolimento dell'economia e dell'impegno sociale di quanti operano per la crescita della comunità villalbese. Con la stessa deliberazione il Consiglio comunale, tra le altre cose, manifestava piena solidarietà alle vittime degli attentati incendiari verificatisi negli ultimi anni a Villalba e impegnava l'Amministrazione ad attivare una procedura per corrispondere un contributo economico simbolico, a titolo di risarcimento dei danni, a tutti i cittadini che avevano

subito attentati incendiari negli ultimi anni, nelle persone di Leonardo Di Vita, Angelo Selvaggio, Giuseppe Sansone e Silvio Scarlata.

La deliberazione del Consiglio Comunale veniva approvata all'unanimità, con il voto favorevole anche dei consiglieri di opposizione presenti in aula (Ferreri, Lupo, Messina, Saia).

La Giunta Municipale con atto n. 131 del 16 dicembre 2010 ha deliberato l'erogazione ai cittadini villalbesi vittime degli attentati incendiari, nelle persone individuate dalla deliberazione del Consiglio Comunale, di un contributo forfetario a titolo di risarcimento danni, su indicazione del Sindaco, di € 500,00.

L'art. 13 della legge 30 aprile 1991, n. 10, introduce nell'ordinamento un principio fondamentale volto ad assicurare che l'attività di erogazione della pubblica amministrazione deve rispondere a referenti oggettivi e quindi definiti precedentemente al singolo provvedimento nonché pubblici.

Tale disposizione normativa sancisce infatti che l'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici da parte delle amministrazioni pubbliche deve essere preceduta da una preventiva predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni dovranno attenersi al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad evitare attribuzioni è incoerenti ed arbitrarie.

Il citato art. 13, prevede, altresì, che tale preventiva regolamentazione sia necessaria quando l'amministrazione debba procedere alla attribuzione di vantaggi economici *"a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati"*.

Come appare evidente, nel caso di specie, all'Amministrazione attiva non era attribuita alcuna discrezionalità amministrativa in ordine all'an, al quomodo, e al quando dell'emanazione dell'atto, considerato che il contributo veniva riconosciuto a tutti i cittadini villalbesi che avevano subito attentati incendiari negli ultimi anni e in un ammontare simbolico, non risultando pertanto chiamata l'Amministrazione ad effettuare nessuna selezione tra più aspiranti e nessuna commisurazione del contributo da erogarsi rispetto alle condizioni dei beneficiari.

12) Utilizzo indiscriminato dell'immediata esecuzione dei deliberati della Giunta Municipale.

La formulazione del fatto lamentato dal Gruppo di opposizione appare generica e priva riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo Scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

In ogni caso si dà atto che la possibilità di dichiarare la immediata esecutività delle deliberazioni di Giunta Municipale, ravvisatane la necessità e l'urgenza e con separata votazione, rientra tra le attribuzioni della Giunta Municipale stessa.

Tanto si doveva per dovere di ufficio, rimanendo la scrivente Segreteria
Comunale a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o precisazioni.



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Concettina Nicosia

Concettina Nicosia

03



SEGRETARIO
COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it
FAX 0934811943 - TEL 0934811923

Prot. n. 5147

Villalba, 13 NOV. 2012

All'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali - Servizio 3° - Ufficio Ispettivo
via Trinacria, 34-36
90144 PALERMO

alla c.a. del dott. Carlo Turriciano

anticipata via fax al n. 0917074603 e inviata a mezzo Raccomandata A.R.

e p.c.

Al Sindaco
SEDE

Al Presidente del Consiglio
SEDE

OGGETTO: Richiesta controdeduzioni. Riscontro nota prot. 18777 del 09 ottobre 2012.

Con nota 18777 del 09 ottobre 2012, pervenuta in 10 ottobre 2012 ed acquisita al protocollo generale del Comune di Villalba al n. 4579, Codesto Ufficio Ispettivo richiedeva allo scrivente Ufficio una dettagliata relazione su una serie di "presunte irregolarità" lamentate dai Consiglieri Comunali sottoscrittori dell'esposto presentato a Codesto Servizio Ispettivo.

Lo scrivente Ufficio, acquisita copia della documentazione necessaria, rappresenta innanzitutto che, con riferimento a talune lamentele avanzate dai Consiglieri sottoscrittori, Codesto Assessorato aveva già richiesto a questo Ufficio l'invio di dettagliata relazione resa con nota prot. 6208 del 05.12.2011 alla quale si rinvia e che si allega alla lettera a).

In ogni caso, con riferimento alle singole lamentele avanzate dai Consiglieri dei Gruppi consiliari di opposizione, si evidenzia quanto segue:

1) Violazione dell'art. 15 dello Statuto comunale e dell'art. 78 del Regolamento del Consiglio Comunale

Si rinvia al punto 1) della nota prot. 6208 del 05.12.2011.

2) Violazione dell'art. 40, comma 5, del Regolamento del Consiglio Comunale

Si rinvia al punto 4) della nota prot. 6208 del 05.12.2011 e si dà atto, come emerge dalla nota del Sindaco prot. 5137 del 13.11.2012, allegata in copia al n. 1, che la relazione scritta sullo stato di attuazione del programma politico e sull'attività svolta nel corso del secondo anno di mandato è in corso di redazione ed, appena ultimata, sarà presentata in Consiglio Comunale.

3) Violazione dell'art. 21, comma 9, dello Statuto Comunale e art. 16 della L.R. 30/2000 e art. 24 L.R. 30/2000.

I Gruppi di opposizione "Villalba Futura" e Gruppo Misto con la nota trasmessa all'Assessorato in indirizzo lamentano la "deroga (illegittima) al principio di assentarsi dall'adunanza se vi sia un interesse personale, di parentela, professionale, di altra natura ad una deliberazione" con riferimento alle deliberazioni di Giunta Municipale n. 150 del 30/12/2010 e 151 del 30/12/2010 e alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/05/2012.

In riferimento alle succitate deliberazioni di Giunta Municipale n. 150 del 30/12/2010 e 151 del 30/12/2010 si rinvia al punto 5) della nota prot. 6208 del 05.12.2011, significando che ad oggi il procedimento di convalida delle deliberazioni citate si è positivamente definito con l'adozione da parte della Giunta Municipale delle deliberazioni n. 164 del 27 dicembre 2011 e 165 del 27 dicembre 2012 che si allegano sub 2 e 3.

Per ciò che concerne la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.05.2012 avente ad oggetto "Contenzioso Comune di Villalba / Eredi Nucci Marziano S.a.s.. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta 231/2010 ai sensi dell'art. 194, lett. a) del T.U.E.L.", allegata in copia al n. 4, non risulta, allo stato degli atti in possesso dello scrivente Ufficio, alcun collegamento tra la deliberazione citata ed un interesse di qualsivoglia natura di taluno dei Consiglieri votanti.

In ogni caso si evidenzia che la deliberazione citata ha ad oggetto il riconoscimento di un debito fuori bilancio di € 215.000,00 ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 stante che trattasi di debito derivante da sentenza esecutiva.

A tal riguardo si dà atto che la Corte dei Conti, con un indirizzo giurisprudenziale ormai unanime, ha chiarito che le sentenze esecutive si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 TUEL per il fatto che il debito si impone ex se in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale ed indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità che è implicita

nella fonte dalla quale il provvedimento promana (cfr. deliberazione Corte dei Conti - sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 6/2006).

L'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a), del T.U.E.L. infatti presenta delle peculiarità in merito alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, vista la loro stessa natura di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e nella fattispecie il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

4) Deroga illegittima al principio della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo di competenza degli Organi elettivi e la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti e, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai Responsabili degli Uffici e dei servizi" soprattutto in materia di manifestazioni ricreative.

Come già rilevato al punto 6) della nota prot. 6208 del 05.12.2011, la doglianza rappresentata dai Consiglieri dei Gruppi di opposizione appare generica e priva di riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

5) Inosservanza della legge regionale 5 del 5.4.2011

Come già rilevato al punto 7) della più volte menzionata nota prot. 6208 del 05.12.2011, la doglianza rappresentata dai Consiglieri dei Gruppi di opposizione appare generica e priva di riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

6) Mancato recepimento della legge regionale 6 del 5.4.2011.

La questione, sulla base degli atti in possesso di questo Ufficio, appare riferirsi al lamentato mancato adeguamento dello Statuto Comunale di Villalba alle disposizioni di cui all'art. 11-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come introdotto dall'art. 10 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, in materia di "Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale".

Si dà atto che, sull'argomento, lo scrivente Ufficio ha già relazionato con nota prot. 5054 del 07.11.2012 alla quale si rinvia e che si allega al n. 5.

7) Illegittima restituzione, a posteriori, da parte del Presidente del Consiglio comunale a Consigliere di documenti pubblicamente consegnati in corso di seduta, con richiesta di acquisizione a verbale di seduta.

Al riguardo, si rinvia al punto 9) della nota prot. 6208 del 05.12.2011.

8) Erogazione contributi in violazione del regolamento comunale (termini di presentazione della richiesta).

Come già rilevato al punto 10) della nota prot. 6208 del 05.12.2011, la doglianza rappresentata dai Consiglieri dei Gruppi di opposizione appare generica e priva di

riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

09) Erogazione contributi senza preventiva regolamentazione deliberazione C.C. n. 44 del 29 10 2010 – deliberazione Giunta Municipale n. 131 del 16. 12 . 2010.

Si rinvia al punto 11) della nota prot. 6208 del 05.12.2011.

10) Omesso inserimento nell'O.d.G. del Consiglio comunale convocato per il 22 maggio 2012 della proposta di iniziativa consiliare n. 11/2012; nelle ulteriori convocazioni di Consiglio comunale la proposta indicata continua a non essere posta all'O.d.G. per la discussione e la relativa deliberazione.

I Consiglieri dei Gruppi di opposizione "Villalba Futura" e Gruppo Misto lamentano il mancato inserimento tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per il 22 maggio e successivi della proposta di deliberazione di propria iniziativa n. 11/2012 avente ad oggetto l'adeguamento dello statuto comunale secondo la previsione dell'art. 10 della legge regionale 05/04/2011, n. 6, in materia di "Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale".

Si dà atto che sull'argomento, lo Scrivente Ufficio ha già relazionato con nota prot. 5054 del 07.11.2012 alla quale si rinvia e che si allega al n. 5.

11) Omessa impugnazione della sentenza n. 231/2012 dell'08/02/2012 depositata il 23/02/2010 Tribunale di Caltanissetta sez. Civile che condannava il Comune di Villalba al pagamento complessivo di € 204.517,11 (considerato che, come nota l'avv. F. Di Vita nel suo parere pro veritate del 25/07/2011: la sentenza 231/2010 "non appare immune da vizi" ed "tali critiche potevano essere prese in considerazione al fine di proporre appello..").

Con atto di citazione del 14.09.2006 il Comune di Villalba, in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. Eugenio Zoda, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Tesauero, proponeva opposizione avverso il precetto, notificatogli in data 25.09.2006 dalla Società Eredi Nucci Marziano S.a.s., con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di € 28.822,05 in virtù di un credito portato nel decreto ingiuntivo n. 94/2004 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 03.05.2004 per il valore di € 324.394,84, come da fattura n. 5 del 5.4.2002 e relativo ai lavori per il potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico del centro abitato del Comune di Villalba affidati dal Commissario Straordinario del Comune di Villalba alla Società Nucci Marziano con contratto di appalto del 22.09.1987, rep. 17, registrato a Mussomeli il 24 settembre 1987 al n. 365 – serie I° Atti Pubblici.

La società Eredi Nucci Marziano S.a.s., in persona del suo socio accomandatario, Sig.ra Nucci Cinzia, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Bellanca del foro di Agrigento, si era costituita chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta avverso il precetto notificato in data 25.09.2006 ed in via riconvenzionale:

- la condanna del Comune per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- la condanna del Comune al risarcimento dei danni per una somma non inferiore ad € 25.000,00;

- la corresponsione degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento della rata di saldo dei lavori per € 5.459, 13,
- la corresponsione degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento del compenso revisionale dei lavori medesimi per € 183.405,21.

Il Tribunale Civile di Caltanissetta, in composizione monocratica, con sentenza n. 231 del giorno 08.02.2010, in copia allegata al n. 6, in via principale accertava, rigettando l'opposizione proposta dal Comune di Villalba, il diritto della Società Eredi Nucci Marziano al pagamento di quanto indicato nell'atto di precetto opposto, dovutole in virtù del Decreto Ingiuntivo a titolo di sorte capitale residua, interessi legali e spese legali, e in merito alla fondatezza delle domande riconvenzionali dichiarava:

- la condanna del Comune di Villalba al pagamento, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962, degli interessi moratori per il ritardato pagamento della rata del saldo per € 5.459,13, rilevato che il certificato di collaudo dei lavori effettuati da parte della società appaltatrice è stato eseguito in data 06.03.1998, mentre il pagamento della rata di saldo è avvenuta soltanto nel 2004;

- la condanna del Comune al pagamento, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962, degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento sul compenso revisionale per € 183.405,21;

- la condanna del Comune di Villalba al pagamento in favore della Eredi Nucci Marziano S.a.s. delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.967,00, di cui 4.725,00 per onorari e € 1.242,00 per diritti, oltre spese generali IVA e CPA nella misura di legge.

- il rigetto della domanda di condanna dell'ente al risarcimento dei danni della società;

- il rigetto della domanda di condanna dell'Ente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Il Giudice del Tribunale Civile di Caltanissetta depositava in Cancelleria la sentenza n. 231/2010 in data 23 febbraio 2010, ma tuttavia l'Avv. Walter Tesauro, legale di fiducia dell'ente, non comunicava al Comune di Villalba né l'avvenuto deposito della sentenza né altre osservazioni al fine di valutare l'opportunità di una eventuale impugnazione della stessa.

Dato atto che l'art. 327 del codice di procedura civile sancisce la decadenza dall'appello laddove la parte soccombente non abbia promosso il gravame entro il termine di un anno dalla pubblicazione della pronuncia giurisdizionale, la sentenza 231/2010, con il decorso dei termini, passava in giudicato senza che l'Amministrazione Comunale potesse valutare l'opportunità di proporre appello.

L'Amministrazione Comunale veniva a conoscenza della sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta solo successivamente quando, munita della formula esecutiva, veniva notificata dalla Società Eredi Nucci Marziano al Comune di Villalba, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, il 14 aprile 2011 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 2187.

A questo punto, la Giunta Municipale con deliberazione n. 86 del 13 luglio 2011 conferiva un incarico all'Avv. Flavio Di Vita per il rilascio di un parere pro-veritate in ordine alle eventuali responsabilità del professionista incaricato della difesa del Comune di Villalba nel contenzioso tra l'ente locale e la Società Eredi Nucci Marziano S.a.s. in relazione alla sentenza n. 231/2010 passata in giudicato.

Il predetto professionista, in esecuzione dell'incarico conferitogli, trasmetteva il 28 luglio 2011 il parere richiesto, che si allega al n. 7, concludendo, a seguito della ricostruzione della vicenda sottostante, che "non può escludersi la sussistenza di responsabilità professionale a carico del professionista incaricato della difesa del Comune nel contenzioso instaurato con l'impresa Eredi Nucci Marziano S.a.s."

Preso atto del contenuto del parere, con deliberazione n. 157 del 16 dicembre 2011, allegata in copia al n. 8, la Giunta conferiva l'incarico all'Avv. Flavio Di Vita perché esperisse, avverso l'Avv. Walter Tesauo, le azioni giudiziarie necessarie per far valere l'inadempimento del mandato conferitogli in qualità di difensore del Comune di Villalba nel contenzioso Comune/Eredi Nucci marziano S.a.s. e la conseguente eventuale responsabilità professionale del legale.

Ad oggi risulta già notificato l'atto di citazione all'Avv. Walter Tesauo e la prima udienza di comparizione è stata fissata per il giorno 15 gennaio 2013.

12) Deliberazione consiliare n. 21 del 22.05.2012 "Contenzioso Comune di Villalba / Eredi Nucci Marziano S.as.. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta 231/2010 ai sensi dell'art. 194, lett. a) del T.U.E.L." (la sentenza ha condannato il Comune al pagamento di € 194.831,94 di cui spese di lite € 5.967,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a.; la specifica dell'avvocato di parte creditrice contabilizzava un credito di € 204.527,11; l'atto deliberativo consiliare n. 21/2012 ha riconosciuto un debito fuori bilancio di € 215.000,00).

Come già evidenziato al punto precedente, la sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta in data 08.02.2010, munita della formula esecutiva in data 13.04.2011, notificata dalla Società Eredi Nucci Marziano al Comune di Villalba, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, il 14 aprile 2011 e acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 2187, dichiarava:

- la condanna del Comune di Villalba al pagamento, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962, degli interessi moratori per il ritardato pagamento della rata del saldo per € 5.459,13, rilevato che il certificato di collaudo dei lavori effettuati da parte della società appaltatrice è stato eseguito in data 06.03.1998, mentre il pagamento della rata di saldo è avvenuta soltanto nel 2004;

- la condanna del Comune al pagamento, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962, degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento sul compenso revisionale per € 183.405,21;

- la condanna del Comune di Villalba al pagamento in favore della Eredi Nucci Marziano S.a.s. delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.967,00, di cui 4.725,00 per onorari e € 1.242,00 per diritti, oltre spese generali IVA e CPA nella misura di legge.

La specifica analitica delle somme da pagare in favore della società Eredi Nucci Marziano S.a.s., allegata alla sentenza 231/2012 da parte dell'avv. Bellanca, riportava un importo complessivo di € 204.527,11.

Come emerge dalla stessa specifica a tale importo dovevano aggiungersi "gli interessi dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese di lite, diritti ed onorari successive ed occorrente.

Alla notifica della sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, seguiva una articolata vicenda giudiziaria riportata nel testo della deliberazione n. 21 del 22.05.2012, allegata al n. 5 e alla quale si rinvia, e che qui si riassume brevemente:

- in data 05.10.2011 la notifica dell'atto di precetto Cron. 8916 (acquisito al protocollo dell'ente al n. 5253) con il quale la società Eredi Nucci Marziano intimava al Comune di Villalba il pagamento della complessiva somma di € 209.336,56, comprensiva degli interessi dovuti e di tutte le ulteriori spese aggiuntive per il ritardato pagamento;
- in data 27.10.2011 la notifica di atto di pignoramento presso terzi Cron. n. 1299/C (acquisito al protocollo dell'ente al n. 5612) con il quale la società Eredi Nucci Marziano citava il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario Unicredit – Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 07 novembre 2011, procedimento n. 711/2011 R.Es. quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c.;
- in data 02.01.2012 la notifica di un secondo atto di pignoramento presso terzi 1612/C (acquisito al protocollo generale dell'ente locale al n. 54) con il quale la società Eredi Nucci Marziano citava il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario Unicredit – Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 16 gennaio 2011, procedimento n. 1/2012 R.Es., quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c.;
- in data 21 febbraio 2012 la notifica da parte della società Eredi Nucci Marziano dell'atto di precetto Cron. 1840, acquisito al protocollo generale dell'ente al n.776;
- in data 15 marzo 2012 la notifica di un terzo atto di pignoramento presso terzi Cron. n. 347/C acquisito al protocollo generale dell'ente al n.1266 con il quale la società Eredi Nucci Marziano citava il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario Unicredit – Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 16 aprile 2012, procedimento n. 204/2012 R.Es., quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c.;
- in data 07.03.2012 la società Eredi Nucci Marziano S.a.s. notificava a mezzo servizio postale atto di citazione per accertamento dell'obbligo di terzi Cron. 2243A del 05.03.2012 (acquisito al protocollo dell'ente locale al n. 1081), con il quale il Comune di Villalba, in persona del Sindaco pro-tempore, e l'Istituto bancario Unicredit Spa venivano citati a comparire avanti il Giudice del Tribunale di Caltanissetta, Sezione delle Esecuzioni Mobiliari, all'udienza del 25.06.2012;
- in data 12.03.2012 la società Eredi Nucci Marziano S.a.s. notificava a mezzo servizio postale un secondo atto di citazione per accertamento dell'obbligo di terzi Cron. 2407A dell'08.03.2012 (acquisito al protocollo dell'ente locale al n. 1160), con il quale il Comune di Villalba e l'Istituto bancario Unicredit Spa venivano citati a comparire avanti il Giudice del Tribunale di Caltanissetta, Sezione delle Esecuzioni Mobiliari, all'udienza del 25.06.2012.

A seguito di un incontro tenutosi in data 30 marzo 2012 tra l'Avv. Bellanca, in nome e per conto della società Eredi Nucci Marziano S.a.s., ed il Sindaco, il difensore di fiducia del Comune, Avv. Rosa Mendola, e il Segretario Comunale, per il Comune di Villalba, l'Avv.

Bellanca, per conto e nell'interesse della Società sua assistita, faceva pervenire una nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 1986 del 30 aprile 2012, allegata in copia al n. 9, con la quale confermava la volontà della società Eredi Nucci Marziano S.a.s. di "addivenire ad una soluzione bonaria...con il versamento della complessiva somma di € 215.000,00 a saldo e stralcio, in essa ricomprese gli interessi e le spese legali di tutti i giudizi pendenti presso il Tribunale di Caltanissetta."

Sulla somma proposta dall'Avv. Bellanca, il legale di fiducia dell'ente, con nota prot. n. 2001 del 02.05.2012, allegata in copia al n. 10, osservava che l'importo di € 215.000,00 che la società Eredi Nucci Marziano S.a.s si dichiarava disponibile ad accettare in via transattiva in essa ricomprese gli interessi e le spese legali di tutti i giudizi pendenti appariva congrua, laddove "maggiori sarebbero le somme che l'ente locale si troverebbe condannato a pagare partendo dalla somma precettata di € 209.336,56, mai contestata, a cui si aggiungerebbero gli interessi moratori, le spese relative a ciascun procedimento esecutivo, oltre la registrazione dei provvedimenti conclusivi, nonché le spese inerenti l'accertamento dell'obbligo del terzo nelle procedure esecutive riunite 711/2011 e 01/2012 R.Es. "

13) Incarichi professionali al coniuge convivente del presidente del Consiglio comunale Salvatore Bordenga;

Il Comune di Villalba ha affidato all'Avv. Rosa Mendola, sopracitata, coniuge dell'attuale Presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Bordenga, avvocato iscritto al foro di Caltanissetta, i seguenti incarichi per l'assistenza, la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune di Villalba:

Delibera di Giunta Municipale	Oggetto	Importo
DEL. N. 40 DEL 11/04/2011 (allegato 11)	Affidamento incarico legale costituzione in appello - ditta Eredi Marino Calogero.	€ 12.164,15
DEL. N. 83 DEL 13/07/2011 (allegato 12)	Affidamento incarico legale costituzione in giudizio - appello IACP/-ditta Eredi Marino Calogero.	€ 3.156,19
DEL. N. 89 DEL 13/07/2011 (allegato 13)	affidamento incarico legale costituzione in giudizio - ditta Traina S.R.L.	€ 9.806,13
DEL. N. 27 DEL 21/03/2012 (allegato 14)	Affidamento incarico legale per i giudizi promossi dalla Società Eredi Nucci Marziano innanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta.	€ 1.500,00

14) Omessa costituzione in giudizio nel procedimento intentato dal Presidente del Consiglio Comunale Bordenga Salvatore ed altri consiglieri presso il TAR Sicilia/Palermo contro il Comune e il Consiglio Comunale di Villalba.

I Consiglieri del Gruppo Villalba Futura e del Gruppo Misto lamentano la mancata costituzione in giudizio del Comune nel procedimento giurisdizionale amministrativo pendente innanzi al TAR Sicilia a seguito dell'avvenuta impugnazione della deliberazione

del Consiglio comunale n. 12 del 4 maggio 2012 avente ad oggetto: "Rideterminazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2012 ai sensi della L.R. 16.12.2008, n. 22" da parte del Presidente del Consiglio comunale Bordenga Salvatore, e dei Consiglieri del Gruppo consiliare Insieme per Villalba Plumeri Marcello, Ricottone Salvatore, Scarlata Gaspare e Tatano Giuseppe.

Con l'atto deliberativo sopra citato, che si allega al n. 15, il Consiglio Comunale, su proposta dei Consiglieri dei Gruppi Villalba Futura e Gruppo Misto e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, riduceva l'importo dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio e del gettone di presenza dei Consiglieri rispettivamente a 30 euro mensili ed a 1 euro a seduta.

Il Presidente del Consiglio comunale Bordenga Salvatore ed i Consiglieri del Gruppo consiliare Insieme per Villalba Plumeri Marcello, Ricottone Salvatore, Scarlata Gaspare e Tatano Giuseppe - che in seduta avevano espresso il proprio voto contrario alla proposta di deliberazione in discussione sulla base di varie argomentazioni riportate nel verbale della seduta al quale si rimanda - hanno impugnato la deliberazione citata innanzi al TAR con ricorso notificato al Comune in data 25 luglio 2012, allegato in copia al n. 16.

La Giunta ha ritenuto opportuno non costituirsi nel procedimento giurisdizionale pendente innanzi al TAR ed il Sindaco, a seguito di specifica richiesta da parte di taluni Consiglieri, dichiarava in Consiglio Comunale di aver fiducia negli organi di giustizia amministrativa, come da verbale della seduta di cui alla deliberazione consiliare n. 23 del 21 giugno 2012, allegata in copia al n. 17.

Si dà atto che il TAR in fase cautelare con l'ordinanza del 24 luglio 2012, che si allega al n. 18, ha riconosciuto il fumus del ricorso presentato dai Consiglieri comunali ricorrenti e nella consapevolezza che la tutela degli stessi non si realizza con una sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, ma con una tempestiva pronuncia sul merito del ricorso, ha fissato l'udienza per la discussione per aprile 2013.

Ad oggi si evidenzia che l'atto deliberativo n. 12 del 04.05.2012, oggetto di gravame, è stato modificato con l'atto n. 57 del 31.10.2012, che si allega al n. 19, adottato dall'organo assembleare, sempre su proposta e con il voto favorevole dei Consiglieri del Gruppo Villalba Futura e del Gruppo Misto.

15) Omesso procedimento per verificare la causa di incompatibilità sopravvenuta del Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Bordenga e di altri Consiglieri Comunali per litispendenza a seguito del ricorso 1123/2012 TAR Sicilia/Palermo proposto dagli stessi contro il Comune di Villalba e il Consiglio Comunale.

I Consiglieri del Gruppo Villalba Futura e del Gruppo Misto lamentano l'omesso avvio del procedimento per la dichiarazione dell'avvenuta decadenza del Presidente del Consiglio comunale Bordenga Salvatore, e dei Consiglieri del Gruppo Insieme per Villalba Plumeri Marcello, Ricottone Salvatore, Scarlata Gaspare e Tatano Giuseppe, in quanto sostengono che la summenzionata pendenza del procedimento giurisdizionale amministrativo innanzi al TAR Sicilia a seguito dell'avvenuta impugnazione, da parte di questi ultimi, della deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 4 maggio 2012 avente ad oggetto: "Rideterminazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2012 ai sensi della L.R.

16.12.2008, n. 22", configurerebbe l'ipotesi di incompatibilità prevista dalla L.R. 24.06.1986, n. 31, all'art. 10, comma 1, n. 4.

Come già evidenziato dallo scrivente Ufficio in due note, prot. n. 3688 del 28 agosto 2012 e prot. 4884 del 25 ottobre 2012, inviate ai Consiglieri comunali dei Gruppi di opposizione ed, altresì, a Codesto Assessorato e che in ogni caso si allegano in copia ai n.20 e 21, nella fattispecie in esame trova applicazione la disposizione normativa contenuta al comma 3 dello stesso articolo 10 della L.R. 24.06.1986, n. 31, che recita: "3. Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato".

Dal tenore della disposizione legislativa richiamata emerge che non sussiste alcuna incompatibilità sopravvenuta a ricoprire la carica di Consigliere comunale del Presidente del Consiglio comunale Bordenga Salvatore, e dei Consiglieri del Gruppo Consiliare "Insieme per Villalba" Plumeri Marcello, Ricottone Salvatore, Scarlata Gaspare e Tatano Giuseppe, dato atto che senza dubbio l'adizione del TAR è connessa con l'esercizio del mandato, considerato che è volta a far valere l'illegittimità di un atto deliberativo, adottato dall'organo assembleare di cui sono parte ed avente ad oggetto l'ammontare della indennità di funzione e del gettone di presenza.

16) Omessa convocazione nei termini regolamentari del Consiglio comunale richiesto da 6 Consiglieri con nota del 12/09/2012 protocollo dell'ente n. 3935 del 13/09/2012;

I Consiglieri Comunali del Gruppo Villalba Futura (Ferreri, Costanza, Favata, Saia) e i Consiglieri Comunali del Gruppo Misto (Alessi e Lercara) con nota del 12 settembre 2012, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 3953 del 13 settembre, allegata in copia al n. 22, richiedevano al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione dei seguenti argomenti:

- Modifica deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 04.05.2012 "Rideterminazione indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2012 (L.R. 16/12/2008, n. 22);
- Mozione di censura nei confronti del Sindaco Plumeri Alessandro, del Vicesindaco Plumeri Calogero e dell'Assessore Tramontana Giuseppe per i comportamenti tenuti in pubblica piazza il 23 agosto 2012. Censura nei confronti del Consigliere Tattano Giuseppe;
- Costituzione in giudizio del Consiglio Comunale per resistere al ricorso TAR Sicilia - Palermo n. 1123/2012.

Nella medesima giornata alle ore 17,30 si riuniva la Conferenza dei Capigruppo, a seguito della sua convocazione da parte del Presidente del Consiglio, alla quale prendevano parte il Presidente del Consiglio, Salvatore Bordenga, il Cons. Marcello Plumeri per il Gruppo Insieme per Villalba, il Cons. Ferreri per il Gruppo Villalba Futura e il Consigliere Lercara per il Gruppo Misto.

Nell'ambito della stessa il Presidente del Consiglio Comunale rappresentava la necessità di convocare a breve scadenza il Consiglio Comunale per procedere alla trattazione di proposte di deliberazioni urgenti, quali quella relativa alle Direttive Generali per la revisione del Piano regolatore Generale, oggetto di diffida da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, quella relativa al Piano Comunale per il Commercio su

Aree Pubbliche e quella relativa all'adozione del Piano di Programmazione Urbanistica del settore Commerciale.

Nell'ambito della stessa riunione, interveniva il Consigliere Ferreri, Capogruppo del Gruppo Villalba Futura, rappresentando che era stata presentata al protocollo dell'ente una richiesta per la convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione di talune proposte di deliberazione e chiedeva che il Consiglio Comunale venisse convocato per la prima settimana di ottobre per fare in modo che allo stesso potessero prendere parte taluni Consiglieri residenti al di fuori del Comune di Villalba.

Si allega al n. 23 il verbale della Conferenza dei Capigruppo del 13 settembre 2012.

Il Presidente del Consiglio convocava con avviso prot. 3990 del 18 settembre 2012, che si allega in copia al n. 24, il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti dichiarati urgenti nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo in prima seduta per il giorno 24 settembre 2012.

Terminata la sessione consiliare in data 8 ottobre 2012, il 09 ottobre 2012 il Presidente del Consiglio con nota prot. 4430, allegata al n. 25, convocava il Consiglio Comunale in prima seduta per il giorno 15 ottobre 2012, inserendo tra i punti all'O.d.G. dell'adunanza anche la trattazione di due delle proposte di deliberazione presentate dai Consiglieri di Villalba Futura e del Gruppo Misto presentate al protocollo dell'ente in data 12 settembre 2012:

- Modifica deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 04.05.2012 "Rideterminazione indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2012 (L.R. 16/12/2008, n. 22);
- Mozione di censura nei confronti del Sindaco Plumeri Alessandro, del Vicesindaco Plumeri Calogero e dell'Assessore Tramontana Giuseppe per i comportamenti tenuti in pubblica piazza il 23 agosto 2012. Censura nei confronti del Consigliere Tattano Giuseppe.

Nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo tenutasi in data 04.10.2012, presenti il Presidente del Consiglio, Salvatore Bordenga, il Cons. Marcello Plumeri per il Gruppo Insieme per Villalba, il Cons. Vincenzo Fabio Ferreri per il Gruppo Villalba Futura ed il Segretario Comunale, il Presidente informava che la proposta di deliberazione di iniziativa dei Gruppi di opposizione, avente ad oggetto la costituzione del Consiglio Comunale in giudizio e la nomina di un legale, a seguito dell'avvenuta istruttoria da parte degli Uffici, riportava parere contrario in ordine alla regolarità tecnica e che, considerato che la materia oggetto della proposta di deliberazione è di competenza giuntale, la proposta di deliberazione così come formulata non poteva essere oggetto di deliberazione da parte del Consiglio e che pertanto non sarebbe stata inserita tra i punti all'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale.

Si allega al n. 26 copia del verbale della Conferenza dei Capigruppo del 04.10.2012.

17) Omesso inserimento nell'O.d.G. del Consiglio Comunale del 24/09/2012, convocato il 18/09/2012 di una mozione presentata da alcuni Consiglieri comunali in data 13/09/2012 prot. 3936 del 13/09/2012 in violazione palese dell'art. 26 del regolamento del consiglio comunale che prevede "la mozione...è posta all'O.d.G. nella seduta consiliare successiva alla presentazione.

Si rinvia a quanto esposto al punto precedente, significando che la mozione cui i Consiglieri Comunali dei Gruppi Villalba Futura e Gruppo Misto si riferiscono è uno

degli argomenti per la trattazione del quale, gli stessi, con nota del 12 settembre 2012, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 3953, richiedevano al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale.

Si dà atto che nella seduta del 23 ottobre 2012, come emerge dal verbale di seduta dell'atto deliberativo n. 60 che si allega al n. 27, al momento della trattazione della mozione non era presente in aula nessuno dei Consiglieri proponenti e pertanto, su proposta del Consigliere Plumeri, il punto è stato rinviato alla seduta successiva.

L'argomento inserito tra i punti all'ordine del giorno convocato dal Presidente del Consiglio, con nota 4881 del 25 ottobre 2012, allegata in copia al n. 28, è stato trattato ed approvato nella seduta del 31 ottobre 2012.

18) Omessa esecuzione del deliberato n. 29 del 05/08/2012 del Consiglio Comunale.

Come emerge dal verbale della seduta consiliare tenutasi il 5 agosto 2012, il Consiglio Comunale, con l'atto n. 29, allegato in copia al n. 29, dopo aver deliberato la surroga del Consigliere Comunale Sig. Lupo Calogero, deceduto, con il candidato appartenente alla medesima lista, primo dei non eletti, Sig. Favata Giuseppe, nella discussione che si sviluppava, deliberava, altresì, su proposta del Consigliere Comunale Sig. Favata, di inserire quale primo punto all'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale la commemorazione del Consigliere Lupo. L'argomento è stato inserito all'O.d.G. della seduta consiliare convocata per il 18 ottobre 2012, come risulta dall'avviso di convocazione prot. 4430 del 09 ottobre 2012, trattato nella seduta tenutasi il 18 ottobre 2012 ed oggetto dell'atto consiliare n. 45 di pari data, che si allega in copia al n. 30.

19) Mancata risposta nei termini statutari e regolamentari alle interrogazioni ed interpellanze.

La doglianza rappresentata dai Consiglieri dei Gruppi di opposizione appare generica e priva di riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

20) Utilizzo indiscriminato dell'immediata esecuzione dei deliberati della Giunta Municipale.


La doglianza rappresentata dai Consiglieri dei Gruppi di opposizione appare generica e priva di riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

In ogni caso si dà atto che la possibilità di dichiarare la immediata esecutività delle deliberazioni di Giunta Municipale, ravvisatane la necessità e l'urgenza e con separata votazione, rientra tra le attribuzioni della Giunta Municipale stessa.

Tanto si doveva per dovere di ufficio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Concettina Nicosia)



04



SEGRETARIO
COMUNALE

COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it
FAX 0934811943 - TEL 0934811923

Prot. n. 1764

Villalba, 11.02.2013

All'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie
Locali - Servizio 3° - Ufficio Ispettivo
via Trinacria, 34-36
90144 PALERMO

Con seguente brevis
all' Ispettore Dott. Ganci

alla c.a. dell'Ispettore Regionale Girolamo Ganci

OGGETTO: Intervento ispettivo disposto con D.D.G- 514 del 19.12.2012. Richiesta notizie.

In esecuzione del D.D.G. 514 del 19 dicembre 2012, in data 21 gennaio 2013 l'Ispettore Regionale Girolamo Ganci si insediava formalmente presso il Comune di Villalba con il compito di verificare una serie di "presunte irregolarità" lamentate dai Consiglieri Comunali del Gruppo Villalba Futura e del Gruppo Misto e con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Villalba al n. 332 di pari data richiedeva allo scrivente Ufficio il rilascio di copia di atti e notizie su taluni punti.

Lo scrivente Ufficio rappresenta che con riferimento a taluni punti quanto richiesto è già stato oggetto delle dettagliate relazioni rese all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con note prot. 6208 del 05.12.2011, prot. 5054 del 07 novembre 2012 e 5147 del 13 novembre 2012 alle quali si rinvia.

In ogni caso, con riferimento ai singoli punti sui quali sono state richieste delle delucidazioni, si evidenzia quanto segue:

PUNTO 1

Si evidenzia che taluni atti richiesti dalla S.V. risultano già allegati alla nota prot. 5054 del 07 novembre 2012 ed in particolare:

- la delibera n. 41 del 29.12.2011 al n.1;
- la proposta di delibera n. 11 del 02.05.2012 al n. 4;
- la nota 474 del 14.05.2012 al n. 3;

- la nota prot. 2283 del 21. 05.2012 al n. 5.

Si evidenzia altresì che una nuova riunione del Gruppo lavoro costituito per l'elaborazione delle modifiche e delle integrazioni dello Statuto Comunale è stata convocata per giorno 14 febbraio 2013 con nota prot. 757 dell'08 febbraio 2013.

PUNTO 2

punto 2. lettera A)

Si rinvia al punto 1) della nota prot. 6208 del 05.12.2011.

Ai fini di una completa intelligenza della problematica, si allega altresì copia di altre due note prot. 503/int del 17 maggio 2012 e prot. 2089 del 30 aprile 2012, con le quali rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Gruppo Insieme per Villalba rinnovavano la richiesta di assegnazione di idonei locali per lo svolgimento del proprio mandato.

Si evidenzia che anche tali due note non hanno avuto alcun seguito, causa la mancanza di locali idonei arredati e corredati da destinare ad esclusivo uso dell'ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari.

Si evidenzia altresì che grazie ai soggetti operanti nell'ambito del progetto servizio civico, si è dato avvio al recupero dei locali a piano terra del vecchio carcere mandamentale che consentirà di reperire spazi nuovi da destinare permanentemente all'uso specifico dei gruppi consiliari.

punto 2. lettera B)

Si rinvia al punto 2) della nota prot. 5147 del 13.11.2012 e relativi allegati.

punto 2. lettera C)

Si rinvia al punto 4) della nota prot. 6208 del 05.12.2011 e ai relativi allegati.

punto 2. lettera D)

Per quanto riguarda le deliberazioni di Giunta Comunale n. 150 e 151 del 30.12.2010, si rinvia ai punti 5) della nota prot. 6208 del 05.12.2011 e 3) della nota prot. 5147 del 13 novembre 2012 e relativi allegati.

Per quanto riguarda la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.05.2012, si rinvia al punto 3) della nota prot. 5147 del 13 novembre 2012 e relativi allegati.

punto 2. lettera E)

Come già rilevato, la formulazione del fatto lamentato dai Gruppi di opposizione appare generica e priva riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo Scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

punto 2. lettera F)

Come già rilevato, la formulazione del fatto lamentato dai Gruppi di opposizione appare generica e priva riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo Scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

punto 2. lettera G)

Nonostante la formulazione generica delle osservazioni avanzate al riguardo dai Gruppi di opposizione "Villalba Futura" e Gruppo Misto, lo Scrivente Ufficio ritiene che

essa sia da riferirsi al mancato adeguamento dello Statuto Comunale di Villalba alle disposizioni di cui all'art. 11-bis della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come introdotto dall'art. 10 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, in materia di "Revoca del presidente del consiglio provinciale e del consiglio comunale".

Si rinvia alla dettagliata relazione resa con nota prot. 5054 del 07 novembre 2012 ed ai relativi allegati.

punto 2. lettera H)

Si rinvia al punto 9) della nota prot. 6208 del 05.12.2011 e relativi allegati.

punto 2. lettera I)

Come già rilevato, la formulazione del fatto lamentato dai Gruppi di opposizione appare generica e priva riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo Scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni. Si allega copia del Regolamento per la concessione contributi approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 luglio 2007 con deliberazione n. 30.

punto 2. lettera L)

Si rinvia al punto 11) della nota prot. 6208 del 05.12.2011 e relativi allegati.

punto 2. lettera M)

Si rinvia alla dettagliata relazione resa con nota prot. 5054 del 07 novembre 2012 ed ai relativi allegati.

punto 2. lettera N)

Si rinvia al punto 11) della nota prot. 5147 del 13.11.2012 e relativi allegati.

Si allega altresì copia dell'atto di citazione con cui il Comune ha intrapreso innanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta il procedimento recante il n. 1699/2012 R.G. per far valere la responsabilità professionale dell'Avv. Tesauro. All'udienza del 17 gennaio 2013, il procedimento è stato rinviato con provvedimento del Giudice Designato Dott. Fragalà all'udienza del 16 maggio 2013 per consentire alla parte convenuta di integrare il contraddittorio nei confronti della Milano Assicurazioni spa, quale terza chiamata in garanzia.

punto 2. lettera O)

Con riguardo alla delibera zione consiliare n. 231/2010 si rinvia al punto 4 della nota prot. 5147 del 13.11.2012 e relativi allegati.

Con riguardo alla lamentata presunta irregolarità dell'incarico conferito all'Avv. Mendola, coniuge convivente del Presidente del Consiglio Comunale, si rinvia al punto 3) e al punto 13) della nota prot. 5147 del 13.11.2012 e relativi allegati.

Si allega, altresì, un elenco di tutti gli incarichi legali affidati dall'Amministrazione Comunale.

punto 2. lettera P)

Si rinvia al punto 14) della nota prot. 5147 del 13.11.2012 e relativi allegati.

punto 2. lettera Q)

Si rinvia al punto 14) della nota prot. 5147 del 13.11.2012 e relativi allegati.

Si evidenzia, altresì, che, successivamente alla data di invio della relazione all'Assessorato Regionale, in data 09 gennaio 2013 i Consiglieri Comunali Sigg. Ferreri V. Fabio, Costanza Giuseppe, Favata Giuseppe e Saia Alessia del Gruppo Consiliare Villalba Futura, in uno ai Consiglieri Comunali Sigg. Alessi Enzo e Lercara Filippo del Gruppo Misto presentavano una mozione, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 112 di pari data, avente ad oggetto la contestazione al Presidente del Consiglio Salvatore Bordenga e ai Consiglieri Comunali Sigg. Plumeri Marcello, Ricottone Salvatore, Scarlata Gaspare e Tatano Giuseppe della sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall'art. 10, comma 1, n. 4, della L.R. 24 giugno 1986, n. 31.

A seguito dell'acquisizione al protocollo generale dell'Ente della mozione, gli Uffici ne curavano l'istruzione e il 22 gennaio 2013, al termine del procedimento, il Segretario Comunale in funzione di Responsabile dell'Area Amministrativa rendeva sulla stessa parere negativo in ordine alla regolarità tecnica, in quanto la stessa presentava dei vizi di legittimità, in quanto risultava violare il comma 3 dell'art.10 della L.R. 24.06.1986, n. 31, che recita: "3. Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato."

La mozione, così istruita ed iscritta nel registro delle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale al n. 5 del 22 gennaio 2013, veniva trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale. Per una migliore intelligenza della fattispecie si allega la proposta di deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2013 corredata del parere espresso dal Segretario Comunale in funzione di Responsabile dell'Area Amministrativa.

Il Presidente del Consiglio Comunale, a questo punto, non procedeva ad iscrivere la proposta di deliberazione, rigettando l'istanza dei Consiglieri Comunali per i motivi meglio indicati nella nota dello stesso Ufficio di Presidenza, prot. 487 del 28 gennaio 2013, che si allega in copia.

Il provvedimento è stato notificato ai Consiglieri Comunali firmatari della mozione di contestazione della incompatibilità, con espressa indicazione che, avverso l'atto del Presidente, gli stessi possono proporre, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

punto 2. lettera R)

Si rinvia al punto 14) della nota prot. 5147 del 13.11.2012 e relativi allegati.

punto 2. lettera S)

Si rinvia al punto 14) della nota prot. 5147 del 13.11.2012 e relativi allegati. Si allega altresì copia dell'atto deliberativo n. 65 del 31.10.2012 avente ad oggetto la trattazione del mozione presentata da taluni Consiglieri Comunali di opposizione.

punto 2. lettera T)

Si rinvia al punto 18) della nota prot. 5147 del 13.11.2012 e relativi allegati.

punto 2. lettera U)

La formulazione del fatto lamentato dai Gruppi di opposizione appare generica e priva riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo Scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

Si dà atto che non risulta essere pervenuta all'indirizzo di questo Ente alcuna richiesta, né scritta né verbale, di sollecito di risposte ad interrogazioni e/o interpellanze presentate.

punto 2. lettera V)

La formulazione del fatto lamentato dai Gruppi di opposizione appare generica e priva riferimenti a fattispecie concrete e/o ad atti giuridici adottati e ciò non permette allo Scrivente Ufficio di formulare proprie osservazioni.

In ogni caso si dà atto che la possibilità di dichiarare la immediata esecutività delle deliberazioni di Giunta Municipale, ravvisatane la necessità e l'urgenza e con separata votazione, rientra tra le attribuzioni della Giunta Municipale stessa.

PUNTO 4

In aggiunta ai verbali delle sedute consiliari del 18 e del 19 ottobre richiesti dalla S.V., si allega altresì copia del verbale della seduta consiliare di rinvio del 23.10.2012 dal quale si evince che i lavori d'aula si sono svolti in maniera ordinata.

Si rimane in ogni caso a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Villalba, 08.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Concettina Nicosia)

Concettina Nicosia





M. 2

Dott. Arch. Giuseppe Morale
Dirigente Generale
Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
Via Trinacria, 34 - 36
90144 Palermo

On. Rosario CROSETTA
Presidente della Regione Sicilia
Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza, n. 21
90129 Palermo

Dott.ssa Patrizia VALENTI
Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Viale Regione Siciliana, n. 2226
90135 Palermo

Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
"Vigilanza e controllo degli Enti Locali – Servizio Ispettivo"
Via Trinacria, 34-36
90144 Palermo

Commissione Regionale Antimafia
Assemblea Regionale Siciliana
90100 Palermo

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Caltanissetta
Via Libertà, n. 5

93100 Caltanissetta

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Palermo
Piazza Vittorio Emanuele Orlando
90138 Palermo

Sig. Prefetto
Ufficio Territoriale del Governo
Viale Regina Margherita
93100 Caltanissetta

Revisore dei Conti
Palazzo Municipale
93010 Villalba

Oggetto: Comune di Villalba – Accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n. 514 del 19.12.2012 - Chiusura procedimento - RICORSO.

Noi sottoscritti Consiglieri comunali,

premesso che, a seguito di nostri diversi esposti, l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con D.D.G. n. 514 del 19.12.2012 ha disposto un accertamento ispettivo presso questo Comune, che è stato effettuato dal funzionario regionale Dott. Girolamo Ganci;

rilevato che da tale accertamento sono emerse parecchie inadempienze da parte del Comune e che, pertanto, sono stati contestati degli addebiti al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale con note dell'Assessorato prot. n. 6571 e 6572 del 22.04.2013 a firma del funzionario direttivo Dott. Giuseppe Petralia, Responsabile del procedimento, e del dirigente del servizio Dott.ssa Margherita Rizza e s'invitavano i destinatari delle predette note a fornire le proprie controdeduzioni;

atteso che, sulla scorta della relazione prodotta dal predetto funzionario, con D.D.G. n. 123 del 3/06/2013 l'Assessorato ha nominato un commissario *ad acta* nella persona del Dott. Carmelo Messina, al fine di provvedere all'adeguamento dello statuto comunale alle disposizioni contenute nell'art. 10 della l. r. n. 6/2011;

fatto presente che in data 7/06/2013 con nota n. 2421, indirizzata per conoscenza, non si sa a quale titolo e per qual motivo, anche all'On. Giuseppe Arancio, il Sindaco chiede la revoca del D.D.G. n. 123 del 3/06/2013, sostenendo che il Decreto di nomina del commissario *ad acta* "*si fonda su erronea considerazione*" in quanto "*il Segretario comunale ha invece fornito un puntuale e dettagliato riscontro alla nota dell'Assessorato prot. 17547 del 26.09.2012*", con la quale veniva diffidato il Comune a provvedere all'adeguamento dello statuto comunale alle disposizioni contenute nell'art. 10 della l. r. n. 6/2011;

dato atto che con le note prot. nn. 2649 e 2659 del 24.06.2013 il Presidente del Consiglio e il Sindaco hanno trasmesso le proprie controdeduzioni, inviando copia delle stesse pure all'On. Giuseppe Arancio;

considerato che in risposta alle controdeduzioni prodotte, con le note prot. nn. 11599 e 11600 del 18.07.2013, anche queste a firma del funzionario direttivo Dott. Giuseppe Petralia, Responsabile del procedimento, e del dirigente del servizio Dott.ssa Margherita Rizza, viene dichiarata la chiusura dei procedimenti sia nei confronti del Presidente del Consiglio, sia nei confronti del Sindaco;

ricorriamo

avverso tali provvedimenti di chiusura dei procedimenti per le seguenti motivazioni: preliminarmente si rileva che, la nota di contestazioni addebiti è stata recapitata a mezzo PEC al Sindaco il 22/04/2013 prot. n. 6572 con l'invito a fornire controdeduzioni nonché ad adottare ogni eventuale provvedimento correttivo entro 30 giorni dalla ricezione della nota.

Con nota del 24/06/2013 prot. n. 2659 acquisita dall'**Organo di vigilanza e controllo** il 26/06/2013 prot. n. 10278 (con un mese di ritardo rispetto ai 30 giorni assegnati) il Sindaco fa pervenire le proprie controdeduzioni.

A giustificazione dell'intollerabile ritardo, insensato per qualunque Ente e struttura pubblica e privata, il Segretario comunale, con nota acquisita dall'**Organo di vigilanza e controllo** il 12/06/2013 prot. n. 9288, ha attribuito il mancato ritardo dell'acquisizione della nota di contestazioni addebiti "*a problemi tecnici connessi*

all'indirizzo di posta elettronica", (posta elettronica certificata non visionata e se non ci fosse stato l'intervento del consigliere comunale Favata staremmo ancora ad aspettare le note di addebito e contestazioni oltre alla normale corrispondenza di un Ente pubblico). **Di tale grave circostanza è possibile che nessuno abbia responsabilità?**

Tale fatto (posta elettronica certificata per circa un mese non visionata), da solo, testimonia lo stato di disamministrazione del Comune e un normale e attento **Organo di vigilanza e controllo** avrebbe dovuto addebitare e sanzionare con severità senza pilatesche archiviazioni, altrimenti questo servizio di **Vigilanza e controllo** è da ritenersi inutile e da abolire (ci pensino i legislatori) e i relativi funzionari destinarli ad altre più utili funzioni.

Se si vuole che questa nostra Sicilia cambi e cambi veramente e sostanzialmente è indispensabile che ognuno di Noi, istituzionalmente, personalmente, responsabilmente, adempia ai propri doveri con scrupolo e coscienza avendo per obiettivo primario il bene comune.

Desta, intanto, grossi interrogativi il fatto che della vicenda in questione il Sindaco e il Presidente del Consiglio abbiamo interessato l'On. Giuseppe Arancio, il quale, in materia, non risulta avere alcuna competenza. Pertanto, l'interessamento del predetto Deputato appare finalizzato forse a ottenere forti pressioni di carattere politico su un'ispezione di tipo squisitamente tecnico-giuridico-amministrativo.

In relazione agli **addebiti contestati al Sindaco** formuliamo le seguenti osservazioni:

Adeguamento Statuto Comunale:

- La nota di contestazione degli addebiti al Sindaco recita: *"l'amministrazione comunale non ha definito le procedure di adeguamento dello Statuto Comunale violando l'art. 10, comma 2, della l. r. 05.04.2011 n. 6 non avendo adeguato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, il proprio Statuto alle disposizioni dell'art. 11 bis della l. r. 15 settembre 1997, n. 35 introdotto dal comma 1.*

Tale adempimento, nei modi e nei termini di cui alla citata legge regionale, è un obbligo cui l'amministrazione non può sottrarsi.

Le attività poste in essere dall'Amministrazione hanno, invece, determinato un inutile prolungamento dei tempi. In particolare il Gruppo di lavoro costituito a tale

scopo, nonostante sia trascorso più di un anno dalla relativa costituzione (delibera n. 42 del 24.04.2012) e nonostante i numerosi impegni presi dal Sindaco, non ha ancora definito la propria attività”

Si legge ancora nella predetta nota di addebito: “Da non sottovalutare, infine, che in data 07.11.2012 il Segretario Comunale ha comunicato al Sindaco, nella qualità di Presidente del citato Gruppo di lavoro, che l’Ufficio di Segreteria aveva ultimato l’adeguamento statutario in forza di legge a contenuto vincolato ma l’esamina di tale adeguamento ad oggi non presenta spiragli di soluzione. Anche l’ultima riunione del gruppo di lavoro (14.02.2013) si è conclusa con l’ulteriore rinvio”.

Nella nota con la quale si dichiara la chiusura del procedimento si legge:

“per quanto attiene al punto 1 (nota prot. n. 16310 del 6.09.2012), relativamente alla mancata definizione delle procedure di adeguamento dello Statuto Comunale, in violazione dell’art. 10, comma 2, della l. r. 05.04.2011 n. 6, si confermano le contestazioni già espresse in quanto nessun’altra attività e/o atto amministrativo è stato prodotto dal Sindaco al riguardo”.

D’altronde, risulta chiaro che, a fronte dei novanta giorni di tempo assegnati dalla disposizione di legge per adeguare lo Statuto, la costituzione del Gruppo di lavoro da parte dell’Amministrazione aveva il solo scopo di ritardare l’adeguamento di detto Statuto alle nuove norme. Ne è la riprova il fatto che la Giunta Comunale alla data odierna non si è ancora attivata per deliberare lo schema di modifica.

L’Organo di Vigilanza e controllo si è chiesto (e doveva chiederselo, se no che senso ha una visita ispettiva), perché non è stato adeguato lo Statuto comunale in ossequio ad una espressa previsione normativa?

e perché sono state frapposte tante difficoltà a tale adeguamento?

chi ha e perché l’interesse a non adempiere a una tassativa norma di legge?

Sono trascorsi dalle Nostre iniziative in materia 3 anni (il termine previsto dalla norma per l’adeguamento statutaria scadeva il 12 luglio 2011).

Perché ancora il Commissario ad acta nominato con D.D.G. n. 123 Serv. 3 del 03/06/2013 non ha ancora fatto i dovuti adempimenti?

• **Per quanto attiene al punto 2** (nota prot. n. 18626 dell'8.10.2012):

a) In merito alla presunta violazione dell'art. 15 dello Statuto Comunale, dell'art. 78 del regolamento comunale per la mancata assegnazione d'idonei locali comunali ai consiglieri per lo svolgimento del proprio mandato, il Sindaco, nelle sue controdeduzioni asserisce, già con la nota prot. n. 660 del 01/02/2011, che per le esigenze connesse all'espletamento del loro mandato, potevano procedere all'uso dei locali della sala consiliare per la riunione dei gruppi politici e, all'occorrenza, previo assenso del Segretario Comunale, anche di altri ambienti secondo le disponibilità del momento e disporre delle necessarie risorse umane e materiali necessari allo scopo (personale, telefono, carta, postazione di lavoro, computer, ecc.)". Tale comunicazione è a Noi sconosciuta. E' invece a nostra conoscenza la nota del Sindaco, che si allega, prot. 5508 – 5643 dell'11/10/2010 che testualmente recita: "*...omissis Il vigente regolamento del consiglio comunale, all'art.78 da voi citato ha previsto un giusto principio...*", il Segretario comunale con lettera del 21/03/2011, prot. n. 419 riscontra "*...omissis Agli atti non risultano adottati provvedimenti attuativi delle superiori disposizioni statutarie e regolamentari (art. 78 regolamento consiglio comunale: "al Presidente ed ai Gruppi consiliari è assicurata la disponibilità di idonei locali, arredi, e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento")*". La nota del Sindaco è stata da Noi contestata con atti del 16/10/2010 e del 29/11/2010, che si allegano, bollandola come atto di totale antidemocraticità e di comportamento lesivo dei diritti dei Gruppi consiliari, in particolare del Gruppo di Opposizione; sottolineando che l'attività amministrativa non è costituita da sole riunioni pubbliche; è fatta di attività ordinaria propedeutica alle riunioni pubbliche, di studio, ricerca, incontri, relazioni con i cittadini, rapporti epistolari, telefonici, telematici, preparazione e archiviazione di atti e documenti ecc. che non possono essere compiuti in un'unica sala in promiscuità tra Gruppi consiliari, poiché i tempi, le culture politiche, le attività, le sensibilità, le iniziative sono diverse e poi i Gruppi consiliari, di solito, hanno autonomia gestionale dei locali loro assegnati per le funzioni e compiti d'istituto, pertanto è aberrante il "*previo assenso del segretario comunale*" per l'uso dei locali da parte dei Gruppi medesimi. E' inoltre notorio che le riunioni del gruppo consiliare di maggioranza si tengono nei locali del Palazzo municipale a tutte le ore.

L'unico dato certo è che a distanza di circa tre anni dalla data della superiore comunicazione del Sindaco l'amministrazione non si è minimamente adoperata per reperire e/o adattare idonei locali, pur essendo il Comune di Villalba proprietario di un notevole patrimonio immobiliare inutilizzato.

Può un "Organo di vigilanza e controllo" prendere acriticamente atto di una nota del Sindaco lesiva dei diritti dei Gruppi consiliari e in violazione di espresse norme statutarie e regolamentari?

- In merito alla presunta violazione dell'art. 29, comma 5, dello Statuto Comunale e art. 17 della l. r. n. 7/1992 per la mancata presentazione della relazione del Sindaco, sull'attuazione del programma, nella nota con la quale si dichiara la chiusura del procedimento si legge: **si confermano le contestazioni già espresse perché soltanto il giorno 3 giugno 2013 il Sindaco ha depositato irrisultantemente la relazione per il periodo 2011/2012.**

Si constata che il Sindaco, ad oggi, non ha depositato la relazione sull'attuazione del programma per il periodo 2012/2013;

- *"In riferimento all'omessa costituzione in giudizio nel procedimento intentato dal Presidente del Consiglio Comunale nonché all'omesso procedimento volto ad appurare la causa d'incompatibilità sopravvenuta del Presidente del Consiglio Comunale e di altri consiglieri comunali a seguito del ricorso 1123/2012 TAR Sicilia/Palermo proposto dagli stessi contro il Comune e contro il Consiglio Comunale, si prende atto che il TAR Sicilia con la sentenza n. 989/2013 del 10.04.2013, depositata il 24.04.2013, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere".*

Sta di fatto che il Comune non si è costituito in giudizio a difesa di un proprio atto deliberativo ed il Sindaco nella seduta consiliare del 21/06/2012 dichiarava testualmente: "Afferma per quanto riguarda il ricorso al TAR del Presidente del consiglio e di altri quattro Consiglieri in merito alla deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto la rideterminazione dell'indennità di funzione e del gettone di presenza, dichiara che il comune non si costituirà e che ha fiducia nell'operato della giustizia"; forse perché i ricorrenti erano Consiglieri comunali appartenenti alla sua lista elettorale; infatti il Comune di Villalba, il Consiglio

comunale del Comune di Villalba e Ferreri Fabio Vincenzo, in solido fra loro sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio. Si osserva che per altri ricorsi al TAR il Comune si è costituito; in quei casi, si presuppone, che il Sindaco non avesse fiducia nell'operato della giustizia.

- *In riferimento alla mancata risposta alle interrogazioni ed interpellanze consiliari, entro il termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 27 della l. r. 26 agosto 1992, n. 7 e dal Regolamento del Consiglio Comunale, nella nota con la quale si dichiara la chiusura del procedimento, si legge: si confermano le contestazioni già espresse sebbene il Sindaco, nel circoscrivere il fenomeno a casi isolati, attribuisce le motivazioni del ritardo ad alcune peculiari interrogazioni che riguardano argomenti e situazioni particolari.*

Si rileva che è uso rispondere alle interrogazioni ed interpellanze oltre i 30 giorni e non solo per *"peculiari interrogazioni che riguardano argomenti e situazioni particolari"*.

- *Per quel che concerne l'utilizzo indiscriminato "dell'immediata esecuzione" dei deliberati della Giunta Municipale, nella nota con la quale si dichiara la chiusura del procedimento, si legge: "si prende atto che la stessa "riferisce il Sindaco", ha il fine di assicurare sempre un'efficace ed efficiente azione amministrativa".*

Tale semplice presa d'atto non può giustificare quanto asserisce il Sindaco poiché "l'efficace ed efficiente azione amministrativa" si deve cercare e attuare soprattutto negli adempimenti più importanti della vita amministrativa. Dal numero e dal contenuto degli addebiti contestati al Sindaco e verificati dagli organi ispettivi, non risulta che lo stesso svolga "un'efficace ed efficiente azione amministrativa", anzi tutt'altro. E' il caso di far conoscere al Sindaco che nelle delibere di Consiglio è espressa tutta la cittadinanza mediante i propri rappresentanti, sia di maggioranza sia di minoranza. Nelle delibere di Giunta è espressa solamente la parte della maggioranza politica. Dichiarare immediatamente esecutiva la quasi totalità delle delibere adottate (*nella nota ispettiva si legge che si tratta di una percentuale molto vicina al 100% delle delibere adottate*), ritardandone la pubblicazione all'albo pretorio, significa annullare il compito dell'opposizione quale organo di controllo. La dichiarazione d'immediata esecuzione di una delibera, alla quale non segue la pronta pubblicazione, può fare sorgere problemi di conoscibilità dell'atto medesimo

all'esterno e incidere sulla decorrenza dei termini per un'eventuale impugnazione della stessa ed eliminare gli effetti di un eventuale controllo, avendo l'atto, nelle more, esplicitato tutti i suoi effetti. E' palese che, in buona parte delle deliberazioni adottate dalla Giunta dichiarate immediatamente esecutive mancano le motivazioni dell'esistenza degli estremi di evidente pericolo di danno nel ritardo o situazioni d'urgenza (es.: Verifica schedario elettorale, Quantificazione somma non soggetta ad esecuzione forzata, Assegnazione risorse finanziarie per acquisto gonfalone comunale, ecc. ecc.) tali da richiedere una espressa votazione, per dichiararne l'immediata esecutività.

- **Contenzioso con la ditta Eredi Nucci Marziano:**

In merito a tale contenzioso il funzionario che ha effettuato la visita ispettiva ha fatto dei rilievi molto gravi, di cui qui di seguito testualmente si riportano le parti salienti:

Quanto sopra è la conseguenza di una vicenda che si è trascinata per oltre venticinque anni e si è risolta, a causa di numerose irregolarità o inadempienze, con un danno di notevoli proporzioni a carico del Comune di Villalba. ...

Omissis

L'amministrazione a seguito del decreto ingiuntivo n. 94/04, emesso dal Tribunale di Caltanissetta, sez. civile, su richiesta dell'impresa, in data 03.05.2004, ... ha stipulato con l'impresa una scrittura privata per l'importo di € 324.394,84, oltre ad interessi sino all'effettivo soddisfo e spese legali. ...

Omissis

La predetta scrittura è manoscritta non autenticata, non è registrata né risulta essere mai convalidata da atto deliberativo da parte degli organi dell'ente e soprattutto stipulata, così come tra l'altro confermato dall'intervento che il Sindaco ha fatto nel corso della seduta consiliare del 22.05.2012 (delibera n. 21), senza l'assistenza di un proprio legale.

L'ente non ha rispettato le scadenze, di cui alla scrittura privata, e, pertanto, la ditta notificava al Comune un atto di precetto

Dai superiori fatti emerge l'irresponsabilità dell'amministrazione che, non avendo rispettato i termini di cui alla scrittura privata, prima di procedere al pagamento avrebbe dovuto registrare la disponibilità dell'impresa ad accettare un pagamento interamente soddisfacente avvenuto dopo la scadenza del termine previsto nell'accordo transattivo. Tale leggerezza o imprudenza ha esposto l'Ente alla riproposizione delle pretese portate nell'atto di precetto. ...

Omissis

Tali spese scaturiscono da un comportamento irresponsabile dell'amministrazione comunale a causa del pignoramento proposto per il pagamento degli interessi per il pagamento quale saldo della seconda e ultima revisione prezzi. ...

A fronte dei superiori rilievi ispettivi, la cui gravità è palesemente evidente, la nota con la quale si dichiara la chiusura del procedimento, sorvola su detti rilievi senza entrare nel merito, riportando semplicemente che *"si prende atto della dettagliata e circostanziata relazione del Sindaco e che per gli eventuali profili di competenza l'ispettore ha trasmesso una copia della relazione ispettiva prot. n. 3589 dello 02.04.2013 alla Corte dei Conti"*.

L'Organo di vigilanza e controllo

nel prendere atto *"della dettagliata e circostanziata relazione del Sindaco"* perché non ha contestato la contestabile affermazione del Sindaco secondo cui *"la ricostruzione dei fatti non è perfettamente aderente alla realtà operata dal funzionario ispettivo ed esposta nella nota di contestazione di addebito"*?

ha accertato:

se "la scrittura privata", documento da cui discende il grande esborso di circa € 500.000,00 (euro cinquecentomila) tutto a carico del bilancio comunale, sottoscritta anche dall'allora Assessore comunale Alessandro Plumeri e dall'allora responsabile dell'ufficio tecnico, ing. Salvatore Bordenga, oggi rispettivamente Sindaco e Presidente del Consiglio, è conforme alle leggi e ai regolamenti?

che la sentenza 231/2010 depositata il 23/02/2010 poteva e doveva essere impugnata entro il 24/02/2011 e che l'attuale Sindaco si è insediato il 01/06/2010 e quindi ha avuto nove mesi di tempo per proporre appello. Anche perché il Sindaco

Plumeri, con propria nota del 27/12/2010 prot. 7632 "invitava gli uffici ad adoperarsi per attivare ove possibile, procedure transattive che consentano la risoluzione bonaria dei contenziosi giudiziari in atto". Da ciò si presume che il Sindaco doveva conoscere l'esistenza dei contenziosi comunali compreso lo stato della pratica Comune di Villalba/eredi Nucci Marziano.

di chi è la responsabilità nell'aver ritardato il pagamento delle rate di cui alla "scrittura privata" del 18/06/2004, costato alla Comunità villalbese ulteriori € 215.000,00 (duecentoquindicimila euro)?

sono conformi alla legge ed ai regolamenti le deliberazioni del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, relative a questo contenzioso Comune di Villalba/eredi Nucci Marziano?

Si constata che l'opera pubblica oggetto di tanta spesa pubblica (5 miliardi di lire di finanziamento regionale più circa 500000 euro a carico del Comune di Villalba), è inutilizzata e forse inutilizzabile.

Ha accertato:

- se le deliberazioni di Giunta municipale n. 150 del 22/12/2010 e n. 151 del 30/12/2010, dichiarate immediatamente esecutive, (vedasi argomento sopra), essendo stato violato palesemente e arrogantemente "l'obbligo di astensione", sono conformi alle norme e ai regolamenti?
- se le deliberazioni di giunta municipale n. 164 e n. 165 del 27/12/2011, dichiarate immediatamente esecutive, di convalida delle deliberazioni di G.M. 151/2010 e 150/2010 sono conformi alla legge e ai regolamenti?

Ha accertato:

- se il comune ha adempiuto alle norme previste dalla l. r. n. 5/2011 "disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione"?

"Digitalizzazione della P.A. (art.3)":

"La legge richiama le pubbliche amministrazioni regionali all'osservanza del Codice dell'Amministrazione Digitale cui dare piena attuazione attraverso l'adozione delle nuove procedure strutturate sulle tecnologie dell'informazione. Le principali novità

riguardano l'introduzione dello scambio telematico di dati tra imprese e P.A., l'uso della posta elettronica certificata, l'accesso ai servizi in rete, l'utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti, l'arricchimento dei siti istituzionali in termini di efficienza".

Più trasparenza nella P.A. con l'utilizzo dei siti web per la diffusione dei dati (art.12): La legge dà ampia attuazione al principio di trasparenza della pubblica amministrazione mediante l'utilizzo dei siti informatici per la diffusione dei dati afferenti al bilancio, alla spesa per il personale, ai curricula dei soggetti esterni con incarichi di consulenza. Sempre sui siti dovranno essere diffusi i moduli ed i formulari per la presentazione di istanze da parte del cittadino, onde facilitare il dialogo tra quest'ultimo ed i pubblici uffici. Si prevede ancora la riduzione degli sprechi connessi all'utilizzo di strumenti cartacei, con conseguente pubblicazione degli atti amministrativi nei siti internet, e la diffusione delle buone pratiche amministrative.

Basta, quindi collegarsi al sito del Comune per un sereno giudizio anche da cittadino. L'episodio su richiamato del protocollo online non visionato per un mese è la testimonianza delle gravi inadempienze in materia di informatizzazione. Trattasi, a nostro avviso, del peggiore sito istituzionale d'Italia.

- Segnaliamo all'**Organo di vigilanza e controllo** di accertare se la deliberazione G.M. n. 27 del 23/03/2011, "Modernizzazione Sistema informatico Comunale Allineamento alle Prescrizioni del D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, Nuovo Codice dell'Amministrazione digitale: Fissazione obiettivo gestionale", immediatamente esecutiva, e soprattutto la determinazione dirigenziale/Area 3, n. 27 del 25/03/2011 "Modernizzazione sistema informatico comunale giusta delibera di Giunta comunale n. 27 del 23/03/2011 - Affidamento servizio manutenzione, aggiornamento ed assistenza ai programmi applicativi per il periodo triennale 2011-2013 - Approvazione offerta tecnico-economica e schema di contratto nonché impegno di spesa", sono conformi alla legge ed ai regolamenti?

Alla luce delle superiori considerazioni e, tenuto conto che il dispositivo della nota assessoriale di chiusura del procedimento ribadisce che restano ferme le contestazioni mosse di cui al:

Punto 1

Punto 2 – limitatamente alle lettere b) e d),

e considerato che la stessa nota nulla eccepisce a discolpa del Sindaco in merito alle restanti voci, e cioè al punto 2) lettere a) c) ed e), mentre sul punto 3) fa intendere che sia la Corte dei Conti a pronunciarsi, non si riesce a capire su quali argomentazioni si fonda detto provvedimento di chiusura del procedimento dal momento che sostanzialmente conferma le contestazioni espresse nella relazione ispettiva.


Stupisce, infine, il fatto che il Dott. Giuseppe Petralia, Responsabile del procedimento e la Dott.ssa Margherita Rizza, dirigente del servizio, che in precedenza avevano fatto proprie le contestazioni documentate contenute nella relazione del Dott. Girolamo Ganci, sottoscrivano, a seguito di controdeduzioni generiche ed oggettivamente, palesemente poco convincenti, il provvedimento di chiusura dell'accertamento con un gravame che dà la sensazione dell'ingerenza politica.

Per tali ragioni, ricorriamo avverso il provvedimento di chiusura del procedimento in questione relativo all'accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n. 514 del 19.12.2012 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e chiediamo l'intervento del nominato commissario *ad acta* relativamente all'adeguamento statutario ricorrendone tutte le condizioni di legge ed un'ulteriore visita ispettiva per confrontare ed approfondire le contestazioni e gli addebiti e le controdeduzioni fornite dal Sindaco, anche in contraddittorio con i sottoscritti ricorrenti, nonché accertare la conformità alle leggi e regolamenti degli atti reiteratamente su indicati.

Distintamente

Villalba, 20 agosto 2013

Vincenzo Fabio Ferreri, Giuseppe Costanza, Alessia Saia, Giuseppe Favata, Michelino Scarlata



Enzo Alessi, Filippo Lercara





Dott. Arch. Giuseppe Morale
Dirigente Generale
Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
Via Trinacria, 34 - 36
90144 Palermo

On. Rosario CROCETTA
Presidente della Regione Sicilia
Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza, n. 21
90129 Palermo

Dott.ssa Patrizia VALENTI
Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Viale Regione Siciliana, n. 2226
90135 Palermo

Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
"Vigilanza e controllo degli Enti Locali – Servizio Ispettivo"
Via Trinacria, 34-36
90144 Palermo

Commissione Regionale Antimafia
Assemblea Regionale Siciliana
90100 Palermo

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Caltanissetta
Via Libertà, n. 5
93100 Caltanissetta

Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Palermo
Piazza Vittorio Emanuele Orlando
90138 Palermo

Sig. Prefetto
Ufficio Territoriale del Governo
Viale Regina Margherita
93100 Caltanissetta

Revisore dei Conti
Palazzo Municipale
93010 Villalba

Oggetto: **Comune di Villalba – Accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n. 514 del 19.12.2012 - Chiusura procedimento - RICORSO.**

Noi sottoscritti consiglieri comunali,

premesso che, a seguito di diversi nostri esposti, l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con D.D.G. n. 514 del 19.12.2012 ha disposto un accertamento ispettivo presso questo Comune, che è stato effettuato dal funzionario regionale Dott. Girolamo Ganci;

rilevato che da tale accertamento sono emerse parecchie inadempienze da parte del Comune e che, pertanto, sono stati contestati degli addebiti al Sindaco e al

Presidente del Consiglio Comunale con note dell'Assessorato prot. n. 6571 e n. 6572 del 22.04.2013 a firma del funzionario direttivo Dott. Giuseppe Petralia, Responsabile del procedimento, e del Dirigente del servizio Dott.ssa Margherita Rizza e si invitavano i destinatari delle predette note a fornire le proprie controdeduzioni;

atteso che, sulla scorta della relazione prodotta dal predetto funzionario, con D.D.G. n. 123 del 3/06/2013 l'Assessorato ha nominato un commissario *ad acta* nella persona del Dott. Carmelo Messina, al fine di provvedere all'adeguamento dello statuto comunale alle disposizioni contenute nell'art. 10 della l. r. n. 6/2011;

fatto presente che in data 7/06/2013 con nota n. 2421, indirizzata per conoscenza, **non si sa a quale titolo e per qual motivo**, anche all'On. Giuseppe Arancio, il Sindaco chiede la revoca del D.D.G. n. 123 del 3/06/2013, sostenendo che il Decreto di nomina del commissario *ad acta* "si fonda su erronea considerazione" in quanto "il Segretario comunale ha invece fornito un puntuale e dettagliato riscontro alla nota dell'Assessorato prot. n. 17547 del 26.09.2012", con la quale veniva diffidato il Comune a provvedere all'adeguamento dello statuto comunale alle disposizioni contenute nell'art. 10 della l. r. n. 6/2011;

dato atto che con le note prot. n. 2649 e n. 2659 del 24.06.2013 il Presidente del Consiglio ed il Sindaco hanno trasmesso le proprie controdeduzioni, inviando copia delle stesse **pure all'On. Giuseppe Arancio**;

considerato che in risposta alle controdeduzioni prodotte, con le note prot. n. 11599 e n. 11600 del 18.07.2013, anche queste a firma del funzionario direttivo Dott. Giuseppe Petralia, Responsabile del procedimento, e del Dirigente del servizio Dott.ssa Margherita Rizza, viene dichiarata la chiusura dei procedimenti sia nei confronti del Presidente del Consiglio, sia nei confronti del Sindaco;

ricorriamo

avverso tali provvedimenti di chiusura dei procedimenti per le seguenti motivazioni:

- Desta, intanto, grossi interrogativi il fatto che della vicenda in questione il Sindaco e il Presidente del Consiglio abbiamo interessato l'On. Giuseppe

Arancio, il quale, in materia, non risulta avere alcuna competenza. Pertanto, l'interessamento del predetto Deputato sembrerebbe finalizzato ad ottenere forti pressioni di carattere politico al fine di fare archiviare ogni procedimento a carico dei predetti amministratori.

In relazione agli addebiti contestati al Presidente del Consiglio formuliamo le seguenti osservazioni:

- Per quanto attiene al punto 2 (nota prot. n. 18626 dell'8.10.2012):
 1. **"Presunta violazione dell'art. 40, comma 5, del regolamento comunale per la mancata convocazione del consiglio a seguito del citato referto trasmesso dal Collegio dei Revisori del 07.09.2011".**

Le controdeduzioni del Presidente del Consiglio, più che una giustificazione del suo operato, risultano essere un'invettiva nei confronti del Revisore dei Conti. Tale atteggiamento da parte del Presidente del Consiglio denota la propria intolleranza a qualunque forma di controllo e di critica nei suoi confronti. Non accetta e non rispetta la scelta democratica del Revisore dei Conti espressa mediante votazione con scheda segreta da parte del Consiglio Comunale.

E' gravissima, piuttosto, l'affermazione fatta dal predetto, nella qualità di Presidente del Consiglio, nelle sue controdeduzioni ove ha scritto: **"con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 9 settembre 2011 si procede alla elezione del Revisore e viene confermato il dott. Massimo Bellomo con 7 voti (5 voti dei consiglieri di minoranza "Villalba Futura" e due dei consiglieri di maggioranza Lercara Filippo e Alessi Enzo)"**, in quanto la votazione è avvenuta per scheda segreta e, pertanto, viene così violata la segretezza del voto, cardine di **democrazia e libertà**; a nessun componente dell'assemblea consiliare è consentito di fare dichiarazioni che non abbiano rispetto della segretezza del voto, specialmente a chi, nella qualità di Presidente, dovrebbe tutelare le istituzioni; in tal modo ha dato l'impressione di avere operato sistemi di controllo del voto. Perché il Presidente del Consiglio comunale si permette di violare la segretezza del voto, dichiarando, dapprima in consiglio comunale e adesso in atti, l'attribuzione arbitraria dell'espressione del voto

dei singoli consiglieri comunali, disattendendo così un principio costituzionalmente protetto?

Stupisce, inoltre, che l'Assessorato, destinatario di tale missiva, non abbia effettuato alcuna vigilanza su tale gravissima affermazione.

In merito all'addebito ispettivo si precisa quanto segue.

La nota del Revisore dei Conti, trasmessa a mezzo P.E.C il 07//09/2011, indirizzata al Consiglio comunale ed acquisita al protocollo del Comune di Villalba il 09//09/2011 prot. n. 4806, testualmente recita: **"Referto all'Organo consiliare sulle gravi irregolarità di gestione lamentate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio"** con riferimento alla procedura amministrativa consequenziale alle deliberazioni di Giunta n. 141 del 22/12/2010 avente ad oggetto: "Assegnazioni risorse finanziarie al Responsabile del Servizio amministrativo per liquidare le spese legali all'Amministratore Sig. Plumeri Calogero" e n. 151 del 30/12/2010 avente ad oggetto: "Assegnazione risorse finanziarie al Responsabile del Servizio Amministrativo per liquidazione spese legali all'Amministratore sig. Bordenga Salvatore".

L'art. 40, comma 5 del vigente regolamento del Consiglio comunale prevede: *"il referto dell'organo di revisione economico finanziario su gravi irregolarità sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'o.d.g. dell'adunanza del Consiglio comunale da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza"* quindi, c'è poco da arzigogolare; il Revisore ha inviato un **referto**, il regolamento prevede che il Presidente del Consiglio entro 15 giorni deve riunire il Consiglio per l'esame; in questo caso si tratta di un argomento in cui è interessato direttamente lo stesso Presidente del Consiglio comunale Bordenga con le implicazioni tecnico-giuridiche e politiche del caso. Prendiamo atto che il funzionario ispettore regionale nella sua nota di contestazione addebiti testualmente recita: **"...il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto procedere alla convocazione del consiglio a seguito del citato referto del Collegio dei Revisori del 07/09/2011"**.

L'iscrizione all'ordine del giorno non può dipendere dalla discrezionalità del Presidente del Consiglio, in quanto la competenza a stabilire l'ammissibilità dell'argomento da trattare spetta al Consiglio.

Giova, a conclusione del presente punto, citare il giudizio dell'ispettore che recita: "Nella vicenda il Revisore dei Conti ha svolto la sua funzione con perfetta professionalità, nel rispetto delle norme e dello Statuto a tutela della legalità e garanzia della regolarità amministrativo-procedimentale".

Si fa presente che la circolare n. 5/1996 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali prevede che il Presidente del Consiglio Comunale, si configura come un organo interno dei comuni che ha i soli compiti di convocare il consiglio comunale e di dirigere i lavori dello stesso. E' lo stesso impianto ordinamentale che nega a tale soggetto compiti di rappresentanza o di incidenza esterna o altri compiti riguardanti l'esecuzione delle delibere consiliari, funzioni queste esclusive degli organi monocratici elettivi.

2. **"Presunta violazione dell'art. 21, comma 9, dello Statuto Comunale, dell'art. 16 della l. r. n. 30/2000 dell'art. 24 della l. r. n. 30/2000 (patrocinio legale) per la deroga illegittima, delibere di GG.MM. n. 150 del 30.12.2010, 151 del 30.12.2010 e delibera consiliare n. 21 del 22.05.2012, al principio di assentarsi dall'adunanza se vi sia un interesse personale, di parentela, professionale, di altra natura ad una deliberazione"**

Nella nota con la quale viene contestato il presente addebito al Presidente del Consiglio si legge: "Nel caso in questione sono emerse numerose ingerenze da parte del Presidente del Consiglio che nonostante parte interessata alla vicenda ha criticato, senza averne la competenza istituzionale, i rilievi legittimi effettuati dal Revisore dei Conti, nell'ambito delle funzioni di controllo.

Senz'altro anomala, come peraltro anche rilevato dal responsabile della P.O. I^A, Dr.ssa Maria Longo con la nota, prot. n. 4090 del 27.07.2011 la presenza del Presidente del Consiglio comunale, direttamente interessato quale creditore dell'ente, ad un incontro tenutosi nella sede comunale, in data 14.04.2011, a cui

hanno partecipato il Sindaco, il Segretario Generale, il Revisore dei Conti, il responsabile del servizio amministrativo.

Da non sottovalutare inoltre che il Presidente del consiglio comunale nonostante amministratore interessato, più volte aveva sollecitato la definizione della pratica.

Da quanto sopra emerge l'indebita ingerenza del Presidente del Consiglio comunale su un provvedimento di spesa (di cui era ed è direttamente interessato) di esclusiva competenza e responsabilità della struttura Burocratico-Amministrativa dell'ente".

A fronte dei superiori rilievi, palesemente gravi, la nota con la quale si dichiara chiuso il procedimento, si limita semplicemente a dire *"si prende atto della circostanza che all'incontro tenutosi il 14.04.2011 presso la sede comunale il Presidente del Consiglio comunale ha partecipato in quanto creditore, quale ex consigliere, ed era stato invitato dal Sindaco"*, senza soffermarsi sulla gravità dei fatti e ritenendo valido e sufficiente il pretesto della presenza del Presidente alla riunione nella qualità di ex consigliere.

Si evidenzia che sulle deliberazioni G.M. n. 141/2010, modificata dalla deliberazione G.M. n. 150/2010 e n. 151/2010, il Segretario comunale nella sua nota del 05/12/2011, prot. n. 6208 scrive: *"dall'esame della deliberazione emerge che la stessa è stata adottata dalla Giunta municipale nella composizione dei Signori Plumeri Alessandro, in qualità di Sindaco, e dagli assessori Plumeri Calogero e Giuseppe Tramontana. Considerata la ratio dell'obbligo dell'astensione che ne comporta l'applicazione nell'ipotesi in cui vi è un collegamento tra deliberazione ed un interesse del votantee tenuto conto della partecipazione alla discussione e alla votazione della deliberazione del sig. Plumeri Calogero (vice-sindaco, la sua non partecipazione alla seduta avrebbe fatto mancare il numero legale), titolare di un interesse proprio in relazione all'oggetto della deliberazione, appare allo scrivente Ufficio che l'atto de quo risulta inficiato da vizio di illegittimità, in quanto adottato in violazione dell'obbligo di astensione, e per questo annullabili"*, (smentendo il Sindaco che aveva scritto il 22/11/2011 prot. 5999: *"...una proposta di revoca in autotutela delle due deliberazioni di Giunta comunale in esame risultava quanto meno poco appropriata."*).

Non è logicamente credibile che la presenza continuativa del Presidente del Consiglio comunale Bordenga e del Vice Sindaco Calogero Plumeri, diretti interessati

al rimborso delle spese legali (la cui legittimità non era e non è pacifica visti i dubbi sollevati dagli Uffici e dal Revisore dei Conti), nella predetta riunione tecnica operativa fosse ininfluyente e disinteressata. I suddetti hanno contravvenuto, invece, a nostro avviso, ad ogni norma giuridica e di decenza istituzionale. Tra l'altro, non ci risulta che il Presidente Bordenga abbia investito con proprie note l'amministrazione attiva e/o gli uffici comunali su ritardi, inefficienze, incompetenze, noncuranze, ostruzionismo e quant'altro su altri casi oltre a questo che lo ha interessato direttamente.

Sarebbe stato opportuno leggere l'interrogazione del 19/09/2011 e la relativa risposta del Sindaco del 22/11/2011 prot. n. 5999, in materia, agli atti dell'Organo di vigilanza e controllo. Appare utile riportare quanto ha scritto il Revisore dei Conti nel referto del 07/09/2011 : *"Proseguendo in merito alle deliberazioni di Giunta per il pagamento del rimborso spese da parte del Comune ai Consiglieri del precedente Consesso Bordenga e Plumeri, si osserva ed evidenzia quanto segue: ...Su tali aspetti la nota del Responsabile della P.O. I^ appare esaustiva in quanto la Dott.ssa Longo, come ben rappresenta, è ancor oggi in attesa di una relazione scritta richiesta dal Revisore dei Conti al Segretario Comunale nel corso di una riunione tenutasi il 14 marzo 2011 presso gli uffici comunali ed alla quale hanno preso parte il Sindaco, il Segretario Comunale, il Revisore dei Conti il responsabile della P.O. I^, il Responsabile della P.O. II^ ed infine, sebbene non espressamente invitati, l'Assessore al Bilancio Calogero Plumeri (presunto creditore), l'Assessore Territo ed il Presidente del Consiglio Salvatore Bordenga (presunto creditore)". ...*

"La nota Presidenziale in questione (prot. 3807 del 12/07/2011), intervenuta nell'ambito del procedimento di spesa e del processo di formazione dell'orientamento dell'Amministrazione in una fase così delicata, addebitando ingiustificati ritardi al Funzionario responsabile del procedimento e screditando l'Organo di Controllo contabile, ovviamente crea un preoccupante "corto circuito" sia negli ambiti amministrativi che istituzionali, tanto che la Responsabile della P.O. I^ ha ritenuto con fermezza e decisione di respingere gli addebiti di presunti ingiustificati ritardi ascritte (indebitamente) dall'Ufficio di Presidenza. Corto circuito che si manifesta ancor più evidente quando non si riesce a comprendere con la necessaria chiarezza se le argomentazioni formulate appartengono al presunto creditore dell'Ente o all'Ufficio di Presidenza, il quale ufficio ad esempio è bene a conoscenzaDel fatto che non dovrebbe anteporsi l'esigenza della

celerità del rimborso (portata dal presunto creditore dell'Ente) alla ricerca di un rafforzamento della legittimità della spesa dell'Ente che ovviamente deve essere sempre preferita."

Occorre evidenziare che ai vari arroganti solleciti da parte del Presidente del Consiglio per la liquidazione delle spese legali, ha fatto seguito in data 15.02.2012 la determinazione sindacale n. 6 con la quale è stata affidata la titolarità della posizione organizzativa al Segretario comunale per ragioni di efficienza (?) e di contenimento della spesa, non rinnovandola più alla dott.ssa Longo (la Dott.ssa Longo, categoria professionale D, è stata titolare di posizione organizzativa sin dal 1999, cioè da quando le posizioni organizzative sono state istituite nell'Ente, senza avere ricevuto mai note di addebito).

E' utile, pure, ricordare che l'anomala, per un ente pubblico, "scrittura privata", manoscritta, non autenticata, né registrata, né mai convalidata da atto deliberativo da parte degli organi dell'ente, tra Eredi Nucci Marziano e Comune di Villalba, è stata sottoscritta tra, gli altri, dall'allora Dirigente dell'Ufficio Tecnico ing. Bordenga Salvatore, attuale Presidente del Consiglio comunale, e dall'allora assessore ai LL.PP. geom. Plumeri Alessandro, attuale Sindaco e che nella seduta consiliare del 25/07/2007 relativa all'approvazione dell'atto deliberativo n. 26 avente per oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio - pignoramento somme ditta Eredi Nucci Marziano", il Consigliere comunale Tatano Crocetta "fa presente che il vigente Statuto comunale prevede l'allontanamento dei Consiglieri dalla seduta se interessati, per cui esce il Consigliere Bordenga Salvatore" attuale Presidente del Consiglio comunale. Nella seduta consiliare del 22/05/2012 è stata approvata la proposta di deliberazione n. 14 del 18/05/2012 avente per oggetto: "Contenzioso Comune di Villalba/eredi Nucci Marziano s.a.s. - Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta n. 231/2010 ai sensi dell'art. 194 lett. A del T.U.E.L." Consiglieri presenti e votanti nove, voti **favorevoli "cinque** (Bordenga Salvatore, (che è la stessa persona/consigliere che per la deliberazione n. 26/2007 per lo stesso oggetto ma per ammontare finanziario diverso non ha partecipato alla votazione "perché interessato" come dichiarato dal Consigliere comunale Tatano Crocetta nella seduta del 25/07/2007), Plumeri,

Ricottone, Scarlata, Tatano), voti **contrari quattro**. (vedasi nostra nota del 12/09/2012 in possesso dell'Organo di Vigilanza e Controllo).

3. **"In riferimento alle presunte irregolarità a carico del Presidente del Consiglio comunale per la restituzione, a posteriori, a consiglieri di documenti pubblicamente consegnati in corso di seduta, con richiesta di acquisizione al verbale della seduta"**.

Nella nota con la quale viene contestato il presente addebito al Presidente del Consiglio si legge: *"Del tutto irrituale è stato il comportamento del Presidente del Consiglio comunale di restituire i documenti che il consigliere Lupo ha presentato nel corso delle sedute consiliari del 24.09.2010 e 29.10.2010. La verbalizzazione delle suddette note presentate, come si evince dalla delibere consiliari n. 34/2010, e n. 42/2010, con la richiesta di essere acquisiti agli atti o allegati al verbale di seduta consiliare costituiscono atto pubblico.*

Il verbale in questione è stato sottoscritto, così come previsto dall'art. 186 dell'O.R.EE.LL., e non si comprende come un documento presentato ed acquisito agli atti possa essere restituito al consigliere comunale che ne aveva chiesto ed ottenuta l'acquisizione.

Peraltro sull'argomento il TAR Sicilia, sez. II con la sentenza n. 1353/2000 ha affermato che l'obbligo prescritto dall'art. 186 dell'O.R.EE.LL., si estende anche agli elaborati allegati alle delibere, tutte le volte che il contenuto degli stessi fa parte integrante delle delibere medesime, sicché le sottoscrizioni del Presidente dell'assemblea e del consigliere anziano, nonché del Segretario, apposte sugli allegati, valgono a conferire certezza circa la volontà di integrale recepimento di quegli atti, oltre la certezza circa la loro autenticità e provenienza".

Patetica ci appare il richiamo alla prassi per caso analogo verificatosi nel 2008, Presidente del Consiglio comunale Immordino Mario – Presidenza bistrattata dal Bordenga Consigliere di opposizione in modo becero "a limite della diffamazione" come si può rilevare dai verbali di seduta consiliare e dai risvolti giudiziari.

La norma è chiara, i documenti per essere ammessi a fare parte del verbale di seduta e/o dell'atto deliberativo devono essere letti, quindi il Presidente avrebbe

dovuto chiedere al Consigliere la lettura, in seduta, del documento o avrebbe provveduto esso stesso, come da prassi (questa sì) e buona educazione consiliare (qualità di cui il Presidente Bordenga difetta), prima di dichiarare o meno l'acquisizione agli atti. Nel momento in cui li ha ammessi, essi documenti fanno già parte integrante del verbale di seduta e/o dell'atto deliberativo; non è regolare la restituzione a posteriori dell'atto già accettato.

4. **"In riferimento all'omessa costituzione in giudizio nel procedimento intentato dal Presidente del Consiglio comunale nonché all'omesso procedimento volto ad appurare la causa d'incompatibilità sopravvenuta del Presidente del consiglio comunale e di altri consiglieri comunali a seguito del ricorso 1123/2012 TAR Sicilia/Palermo proposto dagli stessi contro il Comune e contro il Consiglio comunale".**

Con nota del 22 agosto 2012, acquisita agli atti dell'Ente, i sottoscritti Consiglieri comunali informavano il Segretario comunale e, tra gli altri, l'Ufficio di codesto Organo di vigilanza e controllo che il Presidente del Consiglio comunale Bordenga e i Consiglieri Plumeri, Ricottone, Scarlata, Tatano, avevano proposto al TAR/Sicilia/Palermo contro il Comune di Villalba in persona del Sindaco pro tempore e il Consiglio comunale di Villalba in persona del Sindaco pro tempore, ricorso numero di registro generale 1123 del 2012 per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione consiliare n. 12/2012 avente per oggetto: "Rideterminazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2012 ai sensi della l. r. 16/12/2008, n. 22". Il Tar a seguito della camera di consiglio del 24/07/2012 ha depositato l'ordinanza n. 00464/2012 REG. Provv. Cau/N. 01123/2012 REG. RIC, con la quale fissava per la discussione del ricorso nel merito la prima udienza pubblica nel mese di aprile 2013 per cui ricorreva la fattispecie di cui all'art. 10, comma 4, e artt. 13 e 14 della l. r. 31/86 e s.m.i. Il Segretario comunale, illegittimamente, non ritiene di iniziare la procedura di cui alla legge su indicata (vedasi Nostra nota del 29/08/2012 agli atti di codesto Organo). Con nota del 05/01/2013, indirizzata anche a codesto Organo, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono di inserire a norma del

vigente regolamento del Consiglio comunale una mozione con la quale contestano al Presidente del Consiglio comunale Bordenga ed ai Consiglieri Plumeri, Ricottone, Scarlata, Tatano, la loro incompatibilità con la carica di consigliere comunale a norma ed effetti della l. r. 31/1986. Con l'anomala e illegittima determina n. 487 del 28/01/2013 il Presidente del Consiglio informava i consiglieri comunali "di non iscrivere all'o.d.g. del Consiglio comunale la proposta di deliberazione n. 05 del 22/01/2013 contenente la mozione sottoscritta dai Consiglieri comunali Ferreri, Costanza, Favata, Saia, Alessi, Lercara, poiché l'Ufficio aveva espresso parere "tecnico non favorevole." Motivazione questa, di comodo, utilizzata dal Presidente del Consiglio comunale Bordenga tutte le volte che ci sono proposte di deliberazioni a lui non gradite o in cui è personalmente coinvolto (adeguamento Statutario, costituzione in giudizio del Consiglio comunale per resistere al ricorso TAR/Palermo intentato dal Bordenga ed altri, incompatibilità sopravvenuta di Consiglieri comunali, Bordenga compreso, ecc.) e soprattutto illegittima; infatti è ormai normativamente, giurisprudenzialmente, dottrinalmente ed universalmente acclarato che il parere tecnico su gli atti deliberativi è obbligatorio ma non vincolante per l'organo deliberante che si assume la responsabilità conseguente.

Vedasi tra gli altri: TAR /Napoli Sez. III^a sentenza n. 7878/2007:

"Tali pareri svolgono una funzione consultiva di controllo sebbene non vincolante per gli organi rappresentativi: " i pareri ex art. 53 l. 8 giugno 1990 n. 142 (oggi, art. 49 t.u.e.l.) resi dal responsabile del servizio, dal responsabile del settore ragioneria e dal segretario comunale sui progetti di deliberazioni spettanti ai corpi rappresentativi del comune, non pongono alcun limite alla potestà deliberante di questi ultimi - i quali ben possono liberamente disporre del contenuto delle deliberazioni una volta, resi detti pareri - perché, diversamente argomentando, si finirebbe con l'attribuire agli organi consultivi l'effettivo potere d'amministrazione attiva, lasciando ai corpi rappresentativi la funzione di mera ratifica di determinazioni altrui. Essi, pertanto, sono unicamente preordinati all'individuazione sul piano formale, dei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile".

Così come nulla è detto sulle inadempienze e sul comportamento contraddittorio tenuto dal Presidente Bordenga nella vicenda relativa all'adeguamento statutario che si riassume:

L'art. 10, comma 2, della legge regionale 05 aprile 2011, n. 6, pubblicata sulla G.U.R.S. n. **16 dell'11/04/2011** recita "**Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni adeguano i propri Statuti alle disposizioni dell'art.11 bis della legge regionale 15/09/1997, n. 35 introdotto dal comma 1**";

l'art. 4 della legge n. 142/1990, recepita con modifiche dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 48/1991 (art. 1, legge regionale n. 30/2000) dispone: ...omissis...

"3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie".

Con comunicazione del **12/12/2011** prot. n. 6296 in atti Comune è stata chiesta la convocazione del Consiglio comunale per trattare la proposta relativa all'adeguamento statutaria di cui alla l. r. 6/2011. Nella conseguente seduta consiliare del **29/12/2011** (delib.C.C.n.41/2011) la proposta di adeguamento statutario otteneva, su 11 presenti, il voto favorevole di n.6 Consiglieri e il voto contrario di n.5 Consiglieri, l'ulteriore votazione si sarebbe dovuta tenere entro il 30 gennaio 2012.

A seguire, Presidente del Consiglio comunale e Sindaco colpevolmente e arrogamente omissivi, nel proseguire l'iter procedurale previsto normativamente per le modifiche statutarie, infatti, non essendo stato nella prima seduta raggiunto il quorum dei 2/3 di voti favorevoli, è prescritto che la votazione fosse ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. .

Riscontrata tale colpevole inoperosità dei vertici politici-amministrativi e burocratici del Comune, con nota del **24/04/2012** prot. n. 1868 in atti Comune, è stata richiesta la convocazione del Consiglio comunale con all'O.d.G., tra gli altri, la proposta di adeguamento statutario; nella susseguente riunione consiliare del **04/05/2012** tale proposta è stata discussa e votata, con il risultato di n. 7 voti favorevoli (maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati), n. 5 voti contrari. Constatato che nella citata seduta consiliare del **04/05/2012** la proposta di deliberazione consiliare n. 11 del 02/05/2012, **ha raggiunto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune (7 voti favorevoli) e non la maggioranza qualificata dei 2/3 a**

norma dell'art. 1, comma 5, della l. r. n. 30 del 23/12/2000, necessitava che *“la votazione fosse ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni” (termine ultimo 05/06/2012).*

Preso atto che con determina del Presidente del Consiglio comunale del **10/05/2012** prot. n. 2123 è stato convocato il Consiglio comunale per martedì **22 maggio 2012** ore 20,30 senza che, spavalidamente, nell'O.d.G. sia stata inserita la proposta consiliare n. 11/2012 (*adeguamento dello statuto comunale a norma della l. r. n. 6/2011 art.10, comma 2) per l'ulteriore votazione di cui all'art. 1 comma 5 l. r. 30/2000;*

con nota, in atti Comune, prot. n. 474/int. del 14/05/2012 si richiedeva a norma dell'art. 21 comma 4/a del vigente Statuto comunale, dell'art. 21 del regolamento del Consiglio comunale l'inserimento nell'O.d.G. del Consiglio comunale convocato per il 22/05/2012, ore 20,30 della proposta consiliare n. 11/2012 così come esitata (maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati favorevole) nella seduta consiliare dello 04/05/2012. **Diffidando il Presidente del consiglio comunale ad adempiere quanto sopra chiesto secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia e ai sensi dell'art. 328 c.p. così come modificato dalla legge n.86/90.**

Con nota prot. 2283 del 21/05/2012 il Presidente del Consiglio comunale determinava, con motivazioni contrastanti con le precedenti decisioni (Consigli comunali del 29/12/2011 e del 04/05/2012) *“di non accogliere la richiesta formulata dai Consiglieri comunali Costanza G., Ferreri F., Lupo C. e Saia A. del Gruppo Consiliare Villalba Futura, in atti comune prot. n. 474 del 14 maggio 2012”* (inserimento dell'adeguamento statutario).

Nelle ulteriori convocazioni del Consiglio comunale l'argomento in oggetto continua caparbiamente a non essere posto all'o.d.g. per la discussione e relativa approvazione consiliare.

Tale omissione riguarda il compimento di attività espressamente considerata vincolata nell'an e la cui obbligatorietà è il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo, espressamente previsto ex art. 24 l. r. n. 44/91 e s.m.i per dare attuazione ad una legge della Regione Sicilia, in questo caso, arrogantemente contrastata dall'attuale Presidente del Consiglio comunale con atti dilatori e temerari.

Il Commissario ad acta, anche se tardivamente nominato con D.D.G. n. 123 Serv. 3 del 03/06/2013, alla data odierna inspiegabilmente risulta essere inattivo. Ad oggi la legge continua ad essere violata.

Sta di fatto che il Comune non si è costituito in giudizio a difesa di un proprio atto deliberativo ed il Sindaco nella seduta consiliare del 21/06/2012 dichiarava testualmente: *"Afferma per quanto riguarda il ricorso al TAR del Presidente del consiglio e di altri quattro Consiglieri in merito alla deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto la rideterminazione dell'indennità di funzione e del gettone di presenza, dichiara che il comune non si costituirà e che ha fiducia nell'operato della giustizia"*; forse perché i ricorrenti erano Consiglieri comunali appartenenti alla sua lista elettorale; infatti il Comune di Villalba, il Consiglio comunale del Comune di Villalba e Ferreri Fabio Vincenzo, in solido fra loro sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio. Si osserva che per altri ricorsi al TAR il Comune si è costituito; in quei casi, si presuppone, che il Sindaco non avesse fiducia nell'operato della giustizia.

In merito, poi, all'omesso procedimento volto ad appurare la causa d'incompatibilità sopravvenuta del Presidente del Consiglio comunale e di altri consiglieri comunali a seguito del ricorso 1123/2012 TAR Sicilia/Palermo, proposto dagli stessi contro il Comune e contro il Consiglio comunale".

Nella nota con la quale si dichiara la chiusura del procedimento si legge: "si prende atto ... della nota, prot. n. 5147 del 13.11.2012, ove il Segretario Comunale ha evidenziato che nella fattispecie in esame trova applicazione la disposizione normativa contenuta al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, che recita *"Le ipotesi di cui ai numeri 4 e 7 del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato"*. Per le suesposte considerazioni, prosegue il Segretario Comunale, "emerge che non sussiste alcuna incompatibilità sopravvenuta a ricoprire la carica di consigliere comunale del Presidente del Consiglio e dei consiglieri del gruppo Insieme per Villalba". Ciò in contrasto con il principio indicato dalla Corte di Cassazione, I^a Sezione, con sentenza del 27.02.2008 n. 5211 che recita: *"Il giudizio instaurato per la corresponsione dell'indennità di funzione prevista per gli amministratori va annoverata tra le liti di cui al D. Lgs n. 267 del 2000, art. 63, comma 1, n. 4, la cui pendenza costituisce causa di incompatibilità alla carica di*

consigliere comunale, non applicandosi ad esso la esimente di cui allo stesso art. 63, comma 3 della connessione con l'esercizio del mandato".

5. "In riferimento alle presunte irregolarità a carico del Presidente del Consiglio comunale per l'omessa convocazione, nei termini regolamentari, del Consiglio comunale".

Nella nota con la quale viene contestato il presente addebito al Presidente del Consiglio si legge: "Tale omissione non si limita solamente alla suddetta vicenda considerato che in altre analoghe circostanze è stato verificato nel corso dell'accertamento che il Presidente ha:

- omesso la convocazione, nei termini regolamentari, del Consiglio comunale richiesta da sei consiglieri con nota prot. n. 3935 del 13.09.2012;
- omesso l'inserimento nell'o.d.g. del Consiglio comunale convocato per il 24.09.2012, già convocato il 18.09.2012, di una mozione presentata da alcuni consiglieri con nota prot. n. 3936 del 13.09.2012.

A riguardo il Segretario comunale, a sostegno dell'operato del Presidente del Consiglio, ha rappresentato che "l'art. 21, comma 3, del regolamento del Consiglio comunale prevede che *"la proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e l'acquisizione dei pareri di rito da parte degli uffici. Il Sindaco ne viene informato. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'o.d.g. del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente"*.

Si legge ancora nella predetta nota di addebito: "L'argomento è stato oggetto di discussione nella seduta consiliare del 29.12.2012 nel corso della quale, come si evince dalla delibera consiliare n. 78, il Consigliere Alessi ha letto un documento (allegato alla stessa delibera) con il quale i consiglieri dell'opposizione, nel lamentare il mancato inserimento all'o.d.g. delle proposte di delibere presentate dagli stessi, hanno evidenziato che *"il voto contrario di un funzionario non può inficiare nel voto e nella discussione consiliare l'espressione della volontà popolare*

democratica, per cui anche con pareri contrari il consiglio comunale può approvare assumendosene ogni responsabilità”.

A tal proposito, ha precisato il funzionario incaricato di effettuare l'accertamento che, l'art. 21, comma 3, del Regolamento del Consiglio comunale nella parte in cui recita "se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'o.d.g." si presta ad interpretazioni diverse. A suo avviso il concetto di "conclusa favorevolmente" potrebbe, infatti, riferirsi alla definizione dell'iter e non necessariamente ad un probabile parere favorevole.

A riguardo si richiamano le norme che disciplinano la materia e, in particolare il combinato disposto degli artt. 31 della legge n. 142/90 come integrato dall'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e 20 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, secondo cui il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio comunale quando lo richiede il quorum previsto dal regolamento comunale/Statuto dell'Ente o un quinto dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

Al Presidente del Consiglio spetta soltanto la verifica formale affinché la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre è compito del Consiglio, nella sua totalità, la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che si tratti di oggetto che, in nessun caso potrebbe essere posto all'o.d.g., in quanto impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea. (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24 aprile 1996, n. 266)

L'iniziativa delle proposte, da sottoporsi ai collegi, come previsto dall'art. 179 dell'O.R.EE.LL., spetta al Presidente e ai rispettivi componenti. Vedi Circolare n. 5/1996 dell'Assessorato degli Enti Locali (ora delle Autonomie Locali)".

Come si vede i riferimenti normativi riportati dall'ispettore non lasciano alcun dubbio sulla corretta interpretazione dell'art. 21, comma 3, del Regolamento del Consiglio comunale nella parte in cui recita "se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente".

Nelle sue controdeduzioni, forse consapevole delle forzature commesse, il Presidente del Consiglio a tal proposito scrive: "A parere dello scrivente, casomai, si

renderebbe necessaria una integrazione della norma regolamentare nel senso indicato dalle norme che disciplinano la materia per consentire comunque "l'ammissibilità delle questioni da trattare..."

Precisiamo che nella seduta consiliare del 22.06.2013, su proposta presentata dai nostri gruppi consiliari, sono state apportate parecchie modifiche al Regolamento del Consiglio comunale, tra le quali quella in questione. Ma la riprova dell'atteggiamento volutamente ostruzionistico del Presidente del Consiglio traspare dal fatto che, a distanza di due mesi dall'approvazione di dette modifiche, non è stato ancora pubblicato alcun atto deliberativo della seduta consiliare.

6. "In riferimento all'omessa esecuzione del deliberato n. 29 del 05.08.2012 del Consiglio comunale".

Nella nota con la quale viene contestato il presente addebito al Presidente del Consiglio si legge: "Come evidenziato al punto precedente la legge dispone un termine entro il quale il Consiglio deve essere convocato dal Presidente. Tale termine è fissato in venti giorni, entro i quali è da ritenere che debbano ricomprendersi le operazioni di convocazione e di riunione.

Nel caso in questione si rappresenta che il Presidente del Consiglio non ha rispettato i termini di cui sopra".

Tale affermazione dell'ispettore non sembra lasciare spazio a forme dubitative.

- **Per quanto attiene al punto 4 (nota prot. n. 20064 del 25.10.2012)**

Nella nota con la quale viene contestato il presente addebito al Presidente del Consiglio si legge: "In merito allo svolgimento dei lavori d'aula, oggetto dell'accertamento, è emerso che alcune sedute consiliari sono state oggetto di situazioni che violano il regolare svolgimento delle stesse ed in particolare

si citano": (segue un elenco di atti deliberativi con l'indicazione delle sedute consiliari nelle quali sono stati adottati e i rilievi evidenziati dall'ispettore).

Giova far presente che, nel giro di pochi mesi dalla sua elezione, il Presidente del Consiglio vietò ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari di effettuare riprese video delle sedute, senza curarsi assolutamente di caricare sul sito istituzionale del Comune la registrazione ufficiale (unica e sola, forse per non consentire di lasciar traccia in caso di eventuale manomissione) che veniva effettuata a cura di un dipendente comunale, di fiducia del Presidente del Consiglio e del Sindaco, a tal fine remunerato con i fondi di apposito progetto obiettivo.

E' opportuno far rilevare che, ogniqualvolta i singoli consiglieri hanno fatto richiesta per ottenere copia delle suddette riprese, hanno dovuto sempre aspettare a lungo, rimanendo in tal modo impossibilitati durante le successive sedute consiliari ad effettuare un legittimo e corretto riscontro con il contenuto dei verbali delle sedute precedenti. Si tenga anche conto che, risultando le riprese frammentate in più file, si rischia di viziare in tal modo la continuità dell'azione e la completezza e l'integrità della ripresa della seduta.

Per avere effettiva contezza del modo come vengono dirette le sedute consiliari riteniamo sia sufficiente visionare la ripresa audio-video della seduta del 18 ottobre 2012 per smentire quanto viene affermato dal Presidente nelle sue controdeduzioni e per capire come adatta a proprio piacimento il contenuto dei verbali delle varie sedute consiliari.

Il clima di tensione e la discutibile conduzione dei lavori del Consiglio comunale da parte della presidenza ci ha costretti ad una pubblica presa di posizione ufficiale con nostra nota del 22/10/2013 inviata oltre che all'Organo di controllo e vigilanza, al Prefetto e al Questore di Caltanissetta e che qui di seguito si trascrive:

"I consiglieri comunali di "Villalba futura" e "Gruppo autonomo" visto il clima di tensione creatosi nella seduta consiliare del 18-19/10/2012 e la conseguente sospensione dei lavori per un malore del consigliere Filippo Lercara, aggredito verbalmente, dal pubblico presente in sala, tra gli altri familiari di amministratori protagonisti di continue espressioni ingiuriose nei confronti dei consiglieri di opposizione, senza che il presidente Bordenga intervenisse doverosamente nel non consentire azioni di disturbo dei lavori consiliari e quindi non garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale e forse anche l'incolumità

fisica degli stessi, in assenza anche di forza dell'ordine e alla presenza di un'inerte polizia municipale.

Ricordando, forse inutilmente, al Bordenga l'art. 53, comma 2 del regolamento del consiglio comunale *"il pubblico assiste alle sedute in uno spazio ad esso riservato, DEVE MANTENERE UN CONTEGNO CORRETTO, STARE IN SILENZIO ED ASTENERSI DA OGNI SEGNO DI APPROVAZIONE O DISAPPROVAZIONE"*, nonché l'art. 51 sul comportamento dei consiglieri e degli assessori in seduta consiliare.

Pertanto per civile protesta e per garantirsi forse anche la propria incolumità fisica non parteciperanno all'odierna seduta del consiglio comunale, considerato gli argomenti da trattare quale la censura ai comportamenti tenuti dal Sindaco, dal Vice sindaco Calogero Plumeri e dall'assessore Tramontana in occasione di una manifestazione musicale in piazza.

Invitano, il presidente del consiglio Bordenga a dimettersi perché ancora una volta incapace di garantire il corretto e regolare svolgimento dei lavori consiliari con l'aggravante di atteggiamenti manifestanti continuamente la Sua faziosità, in contrasto con le funzioni e le prerogative del Presidente del Consiglio comunale secondo norme e regolamenti, ciò, al fine di creare un clima di sereno e civile confronto democratico, nell'interesse di questa Comunità che Noi vogliamo servire."

Alla luce di tali considerazioni, nella seduta consiliare del 22 giugno corrente anno, tra le varie modiche che abbiamo apportato al Regolamento del Consiglio comunale, c'è anche quella che consente a ciascun consigliere e ad ogni gruppo consiliare di effettuare, senza preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio, le riprese audio-video delle sedute consiliari con proprio personale con l'accortezza di non intralciare il regolare svolgimento dei lavori.

Tale deliberato, a distanza di due mesi dalla relativa approvazione, non trova ancora esecuzione poiché il relativo verbale non è stato ancora messo in pubblicazione all'Albo Pretorio.

Se tale condotta non si configura come ostruzionismo, francamente non troviamo altro vocabolo idoneo per definirla.

Per quanto attiene al punto 5 (nota prot. n. 3327 del 25.02.2013)

Non è superfluo ricordare che con Nostra nota del 18/01/2013 acquisita agli atti del Comune il 21/01/2013 prot. n. 334 (indirizzata anche all'Organo di vigilanza e controllo) diffidavamo, essendo trascorsi i termini previsti dalla l. 213/2012, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale a far sì, ognuno per quanto di competenza, che si approvasse celermente il "Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni".

Il Presidente del Consiglio comunale Bordenga (allergico agli adeguamenti a norma di legge nei termini previsti) con nota del 07 febbraio 2013 prot. n. 699 comunicava: *"Come vi è certamente noto, la specialità statutaria della Regione Siciliana contempla la competenza esclusiva in materia di Ordinamento di autonomie locali e non risulta che sia stata approvata dal Parlamento della Regione Siciliana una legge in materia con rinvio dinamico, come invece è avvenuto recentemente per le norme contenute nel codice dei contratti pubblici"* Chiaro!!! E il Sindaco geom. Plumeri Alessandro a mezzo stampa chiarisce: *"...In relazione al contenuto della lettera di diffida da parte dell'opposizione, infatti si precisa quanto segue: l'art. 11 bis della stessa legge 213 del 7 dicembre 2012, stabilisce che in Sicilia tale norma non trova applicazione, come riferito dal segretario comunale..)"* (La Sicilia 25/01/2013 CL.)

Con richiesta del 15/02/2013 i Consiglieri di Opposizione chiedevano la convocazione del Consiglio comunale con all'O.d.G. la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni" predisposta dai Consiglieri Costanza e Saia.

L'11/03/2013 si riuniva il Consiglio comunale (ancora una volta oltre i venti giorni previsti dal regolamento del consiglio comunale), e veniva trattata la proposta di deliberazione fornita dei pareri di rito. Dopo una breve discussione, il Consiglio decideva di rinviare la trattazione della proposta.

Nella successiva seduta consiliare del 22/06/2013 la proposta di deliberazione in oggetto veniva approvata con sette voti favorevoli dei gruppi di Opposizione e tre voti contrari dei consiglieri di maggioranza (presidente compreso).

Ancora alla data odierna la deliberazione consiliare in oggetto così come la deliberazione sull'approvazione delle modifiche al Regolamento del Consiglio comunale, approvate nella stessa seduta del 22/06/2013, non sono state pubblicate all'albo pretorio.

Pertanto contestiamo in toto le giustificazioni, prive di ogni fondamento tecnico-giuridico, del Presidente del Consiglio comunale Bordenga con la nota del 24/06/2013, prot. n. 2649 di cui si tralasciano, per amore di semplice buon senso e rispetto degli Organi a cui il presente è indirizzato, le inopportune valutazioni di

carattere politico e personale che esulano dal presente procedimento ma *“significative del livello di malanimo ed ostilità”* nei confronti: del Revisore dei Conti, non gradito e sul quale continua una sterile denigrazione con l'intento di delegittimarlo; dei Consiglieri comunali di Opposizione che esercitano il proprio ruolo, loro assegnato dagli elettori, con grande rispetto delle Istituzioni e nell'interesse della Comunità e con grande coraggio, viste le continue velate intimidazioni di querele (qualcuna pur insistita, miseramente fallita) da parte del Sindaco e del Presidente del Consiglio per le critiche ed osservazioni sollevate in connessione con l'esercizio del mandato elettorale e della legittima dialettica politico-amministrativa.

Si ribadisce la totale assenza di credibilità e di stima della maggioranza dei consiglieri nei confronti della gestione del Consiglio comunale da parte del Presidente Bordenga.

Ci si consenta, infine, di dire che stupisce il fatto che il Dott. Giuseppe Petralia, Responsabile del procedimento e la Dott.ssa Margherita Rizza, Dirigente del servizio, che in precedenza avevano fatte proprie le contestazioni contenute nella relazione del Dott. Girolamo Ganci, sottoscrivono inspiegabilmente, a distanza di poco tempo, senza valide motivazioni e in contrasto con i rilievi eccepiti e gli addebiti contestati, il provvedimento di chiusura dell'accertamento ispettivo che costituisce una personale smentita.

Notiamo nel provvedimento di chiusura del procedimento un continuo susseguirsi della dicitura *“prendiamo atto dei chiarimenti forniti dal Presidente del Consiglio”*, che sono apertamente di parte, piuttosto che tenere nella dovuta considerazione i rilievi fatti dall'ispettore, che riteniamo più obiettivi e, pertanto, più attendibili anche perché il funzionario incaricato della visita ispettiva non aveva interessi personali da salvaguardare nell'espletamento dell'incarico ricevuto.


Per tali ragioni, ricorriamo avverso il provvedimento di chiusura del procedimento in questione relativo all'accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n. 514 del 19.12.2012 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e chiediamo l'intervento del nominato commissario *ad acta* relativamente all'adeguamento statutario ricorrendone tutte le condizioni di legge ed un'ulteriore visita ispettiva per confrontare ed approfondire le contestazioni e gli addebiti e le controdeduzioni fornite dal Presidente del Consiglio, anche in

contraddittorio con i sottoscritti ricorrenti, nonché accertare la conformità alle leggi e regolamenti degli atti reiteratamente su indicati.

Distintamente

Villalba, 20 agosto 2013

Vincenzo Fabio Ferreri, Giuseppe Costanza, Alessia Saia, Giuseppe Favata, Michelino Scarlata

A series of handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed in the text above. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

Enzo Alessi, Filippo Lercaro

A single handwritten signature in black ink, appearing to be 'Enzo Alessi', written in a cursive script.

All. 4



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it
FAX 0934811943 – TEL 0934811920

Prot. n. 2659

li 24 giugno 2013

OGGETTO: Comune di Villalba - Accertamento ispettivo disposto con D.D.G. n. 514 del 19 12 2012 - Nota di contestazione di addebiti prot. 6572 del 22 aprile 2013.

dipartimento.autonomie.locali@
certmail.regione.sicilia.it

All'Assessorato Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica
Dip. Reg.le delle Autonomie Locali - Servizio 3°-
Vigilanza e controllo degli Enti Locali
Via Trinacria n.34/36
90144

PALERMO

E PER CONOSCENZA

On.le Rosario Crocetta
Presidente della Regione Siciliana
Piazza Indipendenza, n.21
90129

PALERMO

Dott.^{ssa} Patrizia Valenti
Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica
Viale della Regione, n.2226
90135

PALERMO

csmsgela@hotmail.it

On.le Giuseppe Arancio
Assemblea Regione Siciliana
Piazza del Parlamento, n.1
90100

PALERMO

dg.autonomielocali@regione.sicilia.it

Al Dott. Arch. Giuseppe Morale
Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Via Trinacria n.34/36
90144

PALERMO

All'Ing. Salvatore Bordenga
Presidente del Consiglio Comunale

INTERNO

Alla Dott.^{ssa} Concettina Nicosia
Segretario Comunale

INTERNO

Con la nota prot. n. 6572 del 22 aprile, l'Ufficio Ispettivo dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica comunicava le risultanze dell'accertamento ispettivo disposto presso questo Comune con il decreto n. 514 del 19 dicembre 2012 ed invitava lo Scrivente a fornire le proprie controdeduzioni in merito, unitamente ad ogni notizia o chiarimento utile.

Con riguardo ai singoli addebiti contestati nella nota emarginata in oggetto, si rappresenta quanto segue:

- per quanto attiene al punto 1:

Per una completa disamina della vicenda relativa alla **procedura di adeguamento dello statuto comunale prevista dall'art. 10, comma 2, della L.R. 05.04.2011, n. 6** si rinvia alla dettagliata e puntuale relazione richiesta da Codesto Assessorato e trasmessa dal Segretario Comunale con nota prot. 5054 del 7 novembre 2011 e che alla presente ad ogni buon fine **si allega al n. 1.**

Si evidenzia, altresì, che, da ultimo, in data 30 maggio 2013, a seguito di formale convocazione da parte del Sindaco, si è ancora riunito il Gruppo di lavoro costituito con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 42 del 24 aprile 2012 per l'elaborazione di uno schema di Statuto adeguato alla normativa vigente.

Assenti ancora i Capigruppo dei Gruppi consiliari Villalba Futura e Gruppo Misto, il gruppo di lavoro, come emerge dal verbale della riunione che si **allega al n. 2**, ha ritenuto opportuno, al fine di accelerare i lavori di rimodulazione dello Statuto, procedere alla sola rivisitazione del testo per quanto riguarda i contenuti obbligatori in forza delle norme di legge sopravvenute.

Si è assegnato, pertanto, al Segretario Comunale il compito di predisporre il testo definitivo della proposta di revisione statutaria che sarà consegnata dal gruppo di lavoro al Sindaco per essere adottata dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, per essere successivamente adeguatamente pubblicizzata al fine di acquisire le istanze dei cittadini singoli ed associati ed infine, insieme con queste ultime, essere sottoposta al Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione.

- per quanto attiene al punto 2:

Per quanto attiene **alla violazione dell'art. 15 dello Statuto comunale e dell'art. 78 del Regolamento del Consiglio Comunale** si ribadisce che la mancata assegnazione di locali per lo svolgimento del proprio mandato, più volte sollecitati dal Presidente del Consiglio e dai Gruppi Consiliari di maggioranza, Insieme per Villalba, e di opposizione, Villalba Futura, è dovuta alla carenza di locali idonei arredati e corredati presso la sede del palazzo municipale da destinare all'esclusivo uso dell'ufficio di presidenza e dei gruppi consiliari.

Si evidenzia, altresì, che lo Scrivente era a comunicare ai Gruppi Consiliari, già con la nota prot. n. 660 del giorno 11 ottobre 2010, che per le esigenze connesse all'espletamento del loro mandato, potevano procedere all'uso dei locali della sala consiliare per la riunione dei gruppi politici e, all'occorrenza, previo assenso del Segretario Comunale, anche di altri ambienti secondo le disponibilità del momento e disporre delle necessarie risorse umane e materiali necessarie allo scopo (personale, telefono, carta, postazione di

lavoro, computer, etc.).

Si rappresenta che ad oggi non risulta allo Scrivente che qualche ufficio sia stato inadempiente rispetto alle richieste formulate dai Consiglieri comunali o che a qualcuno di essi sia stato negato il diritto connesso all'espletamento della propria carica elettiva.

Per quanto attiene alla **presunta violazione dell'art. 29, comma 5, dello Statuto e dell'art. 17 della legge regionale 7/1992** si evidenzia che lo Scrivente ha provveduto a depositare presso l'Ufficio di Segreteria del Comune la relazione scritta sul secondo anno di attività in merito allo stato di attuazione del programma politico in data 3 giugno 2013 che **si allega al n. 3.**

L'esame della relazione è stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 6 giugno 2013 con avviso prot. 2256 del 28 maggio 2013 che **si allega al n. 4.**

Si evidenzia tuttavia che, come emerge dal verbale della seduta consiliare tenutasi in data 06 giugno 2013, che **si allega al n. 5**, i lavori del consesso sono stati rinviati, su proposta di taluni Consiglieri del Gruppo Villalba Futura, al 22 giugno 2013.

E', pertanto, nel corso della citata seduta che lo Scrivente sarebbe dovuto intervenire personalmente per presentare la relazione, nel rispetto del comma 2-bis dell'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, come introdotto dalla legge regionale 5 aprile 2011 n. 6, e che i Consiglieri Comunali avrebbero potuto procedere alle proprie valutazioni.

Nonostante la lettura di tale relazione fosse posta al 1° punto dell'O.d.G. del Consiglio Comunale del 22 giugno 2013, subito dopo gli adempimenti preliminari di seduta, su proposta e per volontà del Gruppo "Misto e Villalba Futura" la trattazione di tale punto è slittata ed è stata nuovamente posticipata e rinviata a data da destinarsi.

Per quanto attiene alla **vicenda relativa al procedimento giudiziario n. 1123/2012 R.G.** si rappresenta che la stessa è stata definita con la sentenza n. 989/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo per la Regione Siciliana - Sezione di Palermo il 24 aprile 2013 che **si allega al n. 6.**

Con ricorso n. 1123/2012 R.G., il Presidente del Consiglio, Bordenga Salvatore, e i Consiglieri Comunali Plumeri Marcello, Ricottone Salvatore, Scarlata Gaspare, Tatano Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino, avevano adito il TAR contro il Comune e il Consiglio Comunale del Comune di Villalba, per sentire dichiarare l'annullamento della deliberazione consiliare n. 12 del 04.05.2012, avente ad oggetto "Rideterminazione dell'indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri per l'anno 2012 ai sensi della L.R. 16/12/2008. n. 22" con cui il Consiglio Comunale di Villalba aveva ridotto gli importi dell'indennità di funzione per il presidente e del gettone di presenza per i consiglieri, la prima da € 627,50 a € 30,00 mensili; il secondo, da € 18,00 a € 1,00.

Il TAR aveva ritenuto, in sede cautelare, con l'ordinanza n. 464 del 24 luglio 2012 che il ricorso presentava dei profili di fondatezza e che la tutela dei ricorrenti si realizzasse, non con una sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ma con una tempestiva decisione della causa nel merito, fissando l'udienza a tal fine per aprile 2013.

Ad oggi, tale contenzioso risulta definito in prime cure con la sentenza n. 989/2013, depositata in cancelleria il 24.04.2013 e che **si allega al presente atto al n. 7**, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la cessata materia del contendere, considerato che, nelle more del giudizio, il Consiglio Comunale di Villalba aveva proceduto

ad aumentare l'indennità spettante al Presidente e dei gettoni da corrispondersi ai Consiglieri comunali sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, rispettivamente con gli atti deliberativi n. 57 del 19.10.2012 e n. 7 del 17.01.2013.

Si evidenzia, in ogni caso, che, a seguito di una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il TAR ha condannato il Comune di Villalba, il Consiglio Comunale del Comune di Villalba e Ferreri Fabio Vincenzo, Consigliere Comunale del Gruppo Consiliare Villalba Futura controinteressato costituitosi, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di giudizio, che ha liquidato in favore dei ricorrenti, in solido fra di loro, in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge.

In merito, si evidenzia, da ultimo, che, con nota prot. n. 2377 del 05 giugno 2013, che **si allega al presente atto al n. 8**, il ricorrente Cons. Ferreri Fabio Vincenzo ha comunicato il proprio intendimento di non voler proporre appello avverso la menzionata sentenza del TAR Palermo.

Per quanto attiene alla **presunta mancata risposta nei termini statutori e regolamentari alle interrogazioni ed interpellanze** si evidenzia che lo Scrivente ha sempre fornito risposta agli atti ispettivi presentati dai Consiglieri Comunali e per lo più nel rispetto del termine di trenta giorni prescritto dal Regolamento sul Consiglio Comunale e dall'art 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Si evidenzia che le ragioni del mancato puntuale rispetto del termine prescritto, nelle poche volte in cui ciò si è verificato, sono da individuare per talune interrogazioni per le quali i Consiglieri comunali avevano richiesto risposta orale in ragioni di carattere economico che hanno portato ad inserire la risposta alle stesse all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, piuttosto che di una seduta consiliare convocata ad hoc, ovvero per altre in ragioni di carattere di opportunità laddove l'atto ispettivo aveva ad oggetto una vicenda in corso di evoluzione e nella risposta si richiedevano lumi su avvenimenti ritenuti alla stregua di definitivi.

In ogni caso, si rappresenta che si è trattato di ritardi trascurabili, giacché giammai risulta che alcun Consigliere proponente abbia sollecitato la risposta per gli atti ispettivi presentati.

Per quanto attiene al **presunto utilizzo indiscriminato dell'immediata esecuzione dei deliberati della Giunta Municipale** si evidenzia che rientra tra le attribuzioni della Giunta Municipale stessa dichiarare la immediata esecutività delle proprie deliberazioni, con separata votazione e ravvisatane la necessità e l'urgenza.

Si rappresenta, altresì, che l'organo giuntale ha proceduto alla votazione della immediata esecutività dei propri atti deliberativi sulla base delle richieste formulate e delle esigenze rappresentate dai soggetti proponenti l'adozione dell'atto, con il *quorum* prescritto, al fine di assicurare sempre una efficace ed efficiente azione amministrativa.

per quanto attiene al punto 3:

Per quanto attiene alla **vicenda relativa ai rapporti tra il Comune di Villalba e la società Eredi Nucci Marziano** lo Scrivente ritiene opportuno procedere a ripercorrere i momenti salienti della stessa, considerati gli ingenti esborsi che la stessa ha causato a carico

del Comune di Villalba e la ricostruzione dei fatti, non perfettamente aderente alla realtà, operata dal funzionario ispettivo ed esposta nella nota di contestazione di addebito:

Con **delibere n. 322 del 4 dicembre 1986 e n. 8 gennaio 1987 del Commissario Straordinario** nominato presso il Comune di Villalba dalla Regione con decreto n. 47 del 17.04.1986, Dott. Giovanni Russo, veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di potenziamento idrico del centro abitato di Villalba, redatto dagli Ingg. Calogero Li Calzi e Giuseppe Garro, per un importo complessivo di £ 5 miliardi, di cui £ 3.359.092.782 per lavori a base d'asta e £ 1.640.907.218 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Con **delibera n. 9 del 13 gennaio 1987** il Commissario Straordinario affidava le funzioni di Ingegnere Capo dei Lavori all'Ing. Sciortino Ignazio.

L'intero ammontare dell'opera per £ 5 miliardi veniva finanziato dall'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici con D.A. n. 1174/6 del 23 luglio 1987.

I lavori per la realizzazione dell'opera venivano assegnati all'impresa Nucci Marziano con **contratto di appalto del 22.09.1987, rep. 17**, registrato a Mussomeli il 24 settembre 1987 al n. 365 - serie I° Atti Pubblici e venivano consegnati in data 12 ottobre 1987 ed ultimati in data 17 dicembre 1995.

Nel corso dei lavori venivano effettuate **cinque perizie** di variante e suppletive:

- la prima perizia di variante e suppletiva redatta in data 1.2.1998 dell'importo complessivo di £ 5 miliardi, di cui 3.543.700.588 per lavori e £ 1.456.299.412 per somme a disposizione, approvata dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.R. 21/1985;

- la seconda perizia di variante e suppletiva redatta in data 27.10.1988 dell'importo complessivo di £ 5 miliardi, di cui 3.543.700.588 per lavori e £ 1.456.299.412 per somme a disposizione, approvata dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.R. 21/1985;

- la terza perizia di variante e suppletiva redatta in data 9.7.1992 dell'importo complessivo di £ 5 miliardi, di cui 3.553.904.098 per lavori e £ 1.466.095.902 per somme a disposizione, approvata in linea tecnica dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta in data 19.12.1992 e dal Comune di Villalba con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 14.01.1993;

- la quarta perizia di variante per l'assestamento finale in data 10.10.1994, dell'importo complessivo di £ 5 miliardi, di cui 3.582.420.673 per lavori e £ 1.417.579.327 per somme a disposizione, approvata in linea tecnica dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta in data 6.7.1995 e dal Comune di Villalba con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 29.8.1995;

- la quinta ed ultima perizia di variante per l'assestamento spese finali in data 11.07.1996, dell'importo complessivo di £ 5 miliardi, di cui 3.591.743.387 per lavori e £ 1.408.256.613 per somme a disposizione, approvata dalla Direzione Lavori dell'art. 23, comma 1, della L.R. 21/1985.

Il certificato di collaudo in corso d'opera e finale, emesso in data 6.3.1998, con il verbale aggiuntivo del 16.3.2001, a firma della Commissione di collaudo formata dai sigg. Rag. Vincenzo Vanadia, dott. Vincenzo Montelione e dott. Ing. Francesco Sacco, trasmesso dall'Assessorato Regionale Lavori Pubblici al Comune di Villalba insieme agli atti di contabilità finale con nota prot. 30 del 26 marzo 2003, venivano approvati dalla **Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 15 aprile 2003**.

La Direzione Lavori, nelle persone degli Ingg. Garro e Li Calzi, e l'Ingegnere Capo dei Lavori, Ing. Sciortino, procedevano all'**elaborazione del calcolo revisionale** che veniva approvato in linea tecnica dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta e trasmesso al Comune di Villalba con nota prot. 1922 del 14.03.2002.

Da tale calcolo risultava un compenso da erogarsi in favore dell'impresa Eredi Nucci Marziano a titolo di revisione prezzi definitiva per un ammontare complessivo di **£ 676.822.550, pari ad € 349.549,67**, ivi compreso l'acconto corrisposto per il **certificato n. 1 per revisione prezzi contrattuali** emesso dall'Ingegnere Capo dei Lavori l'11.4.1990 per **£ 153.390.000** cui aveva fatto seguito l'emissione da parte dell'impresa Eredi Nucci Marziano della **fattura n. 9/1990**.

L'Ingegnere Capo dei Lavori, in data 4.4.2002, emetteva, sulla base del calcolo effettuato, il **certificato n. 2 per il pagamento della seconda ed ultima rata per revisione prezzi contrattuali di £ 523.430.000** e l'impresa Eredi Nucci Marziano emetteva la **fattura n. 5 del 5.4.2002 dell'importo complessivo di € 324.394,84**, di cui € 270.329,03 (pari a £ 523.430.000) per imponibile ed € 54.065,81 per IVA al 20%.

Tra le somme a disposizione dell'Amministrazione previste a seguito della quinta ed ultima perizia di variante per assestamento spese finali approvata in data 11.7.1996, era compresa la somma di £ 189.935.493 per "revisione prezzi ed incentivazione" che risultava già parzialmente impiegata per il pagamento della fattura n. 9/1990 emessa dall'impresa Eredi Nucci Marziano a seguito del 1° certificato di pagamento per revisione prezzi dell'importo complessivo di £ 182.534.100 di cui £ 153.390.000 per imponibile e per £ 29.144.100 per IVA al 20% , con un residuo di £ 7.401.393 (pari ad € 3.822,50).

L'importo definitivo del compenso per revisione prezzi determinato in ultimo dalla Direzione Lavori e dall'Ingegnere Capo dei Lavori, come confermato dall'Ufficio del Genio Civile, comportava una spesa di € 324.394,84 che non trovava copertura finanziaria nel finanziamento dell'opera.

Con il finanziamento dell'opera, tuttavia, l'Assessorato Regionale, come emerge dal testo dell'art. 6 del D.A. di finanziamento n.1174/6 del 23 luglio 1987, aveva precisato che *"eventuali maggiori spese per i lavori, per le espropriazioni o per altri titoli che si rendessero necessarie per l'esecuzione dell'opera resteranno a carico del Comune di Villalba, salva la riserva della facoltà insindacabile di questo Assessorato di concedere a suo esclusivo giudizio ulteriore finanziamento integrativo"*.

Pertanto, il Sindaco del Comune di Villalba era più volte a richiedere all'Assessorato Regionale Lavori Pubblici il finanziamento delle somme necessarie per il pagamento del saldo della revisione prezzi finali, come emerge dalle note prott. n. 2670 del 17.6.2003, n. 4634 del 31 dicembre 2003 e n. 778 del 24 febbraio 2004 che venivano tutte riscontrate negativamente dall'Assessorato Lavori Pubblici.

In data **10 maggio 2004** la società Eredi Nucci Marziano s.a.s., in virtù del credito di € 324.394,84 portato dalla fattura n. 5 del 5.4.2002, procedeva a notificare al Comune di Villalba a mezzo di servizio postale il decreto ingiuntivo n. 94/2004 emesso dal Tribunale di Caltanissetta ed acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 2000, con il quale intimava all'ente locale il pagamento della somma di € 324.394,84 oltre interessi e spese legali.

A seguito di tale notifica, il Sindaco del Comune di Villalba, dott. Eugenio Zoda, convocava presso la sede del Comune la Sig.ra Nucci Cinzia, nella qualità di amministratore della società Eredi Nucci Marziano s.a.s., e il suo procuratore legale, Avv. Salvatore Bellanca, per raggiungere un accordo transattivo.

Nel corso della riunione il Sindaco e la rappresentante legale della Nucci Marziano

s.a.s., assistiti rispettivamente dal Segretario Comunale Dott. Giovanni Morreale e dall'Avv. Bellanca Salvatore, nonché alla presenza del Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Salvatore Bordenga, del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Giuseppe Plumeri, del Revisore Unico dei Conti Dott. Salvatore Di Lena e degli Assessori Geom. Plumeri Alessandro e Rosario Immordino, concordavano e sottoscrivevano una scrittura privata con la quale da una parte il Comune di Villalba si impegnava a pagare l'intera sorte capitale in due rate e precisamente in quanto ad € 210.000,00 entro e non oltre il giorno 30 luglio 2004 ed in quanto ad € 114.394,84 improrogabilmente entro e non oltre il 30.10.2004 e, dall'altra, l'impresa rinunciava alla somma per interessi e spese legali.

Con la stessa scrittura privata inoltre il Sindaco assumeva l'impegno ad attivare la procedura inerente il riconoscimento del debito fuori bilancio e la richiesta di concessione del mutuo ed in tal senso dava disposizioni ai funzionari Responsabili dei Servizi Tecnici e dei Servizi Finanziari rispettivamente per la redazione della proposta di delibera per il riconoscimento del debito e per la richiesta di concessione del mutuo, stante che aveva ricevuto la notizia ufficiosa secondo la quale la Regione non era nelle condizioni di poter accogliere l'istanza di cui alla citata richiesta prot. 778 del 24 febbraio 2004.

Con nota del 17 giugno 2004 acquisita agli atti del Comune con nota prot. 3064 del 30.06.2004, in effetti, l'Assessorato Regionale Lavori Pubblici ribadiva l'impossibilità di accoglimento delle richieste avanzate dal Comune per il finanziamento della revisione prezzi.

Considerato che le scadenze previste nella scrittura privata non venivano rispettate e che il decreto ingiuntivo n. 94/2004, ritualmente notificato, non veniva apposto entro i termini di legge, la Società Eredi Nucci Marziano Sas in data 02 settembre 2004 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Caltanissetta la dichiarazione di esecutività ed in data 08 settembre 2004 provvedeva a registrarlo presso l'Ufficio del Registro di Caltanissetta.

In data **15 settembre 2004**, la società Eredi Nucci Marziano, in virtù ed in esecuzione del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 94/2004 esecutivo e munito di formula esecutiva in data 13 settembre 2004, notificava al Comune di Villalba l'atto di precetto Cron. 858, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 4668 del 23 settembre 2004, intimando il pagamento della complessiva somma di € 324.394,84, oltre gli interessi dovuti e le spese legali.

Con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28 settembre 2004** veniva approvata la proposta di deliberazione n. 24 del 30 luglio 2004 avente ad oggetto, tra le altre, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di € 320.572,34, pari alla differenza tra quanto dovuto dal Comune di Villalba alla Società Eredi Nucci Marziano Sas a titolo di saldo per revisione prezzi contrattuali pari ad € 324.394,84 e quanto residuava a tale titolo tra le somme a disposizione dell'Amministrazione dal quadro economico del progetto ultimo approvato par ad € 3.822,50.

In attuazione della deliberazione consiliare il Comune di Villalba provvedeva all'emissione dei mandati di pagamento n. 945 del 28 ottobre 2004 per € 320.572,34 e n. 2 del 3 novembre 2004 per € 3.822,50.

La Società Eredi Nucci Marziano Sas, tuttavia, considerato che nella scrittura privata sottoscritta si prevedeva che il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento avrebbe comportato la risoluzione della stessa con la possibilità per la società creditrice di azionare il decreto ingiuntivo già emesso e di esperire altre azioni necessarie al recupero di sorte, interessi e spese legali, dichiarava di accettare l'importo ricevuto solo a titolo di

acconto sulla maggiore somma riportata sull'atto di precetto, notificato e peraltro mai opposto.

In data **30 gennaio 2006**, ai soli fini dell'esecuzione, la Società Eredi Nucci Marziano procedeva a **rinotificare** al Comune di Villalba il **decreto ingiuntivo n. 94/2004** reso esecutivo.

Il Comune di Villalba non provvedeva ad alcun pagamento e, per questo, in data **25.09.2006** la Società Eredi Nucci Marziano provvedeva a notificare all'ente locale atto di **precetto** con cui veniva intimato di pagare entro 10 giorni la somma di € 28.882,05 a titolo di sorte residua per € 4,13 e di interessi dovuti e spese del procedimento monitorio per la restante parte.

Con **atto di citazione** del **14.09.2006** il Comune di Villalba, in persona del Sindaco pro-tempore, Dott. Eugenio Zoda, rappresentato e difeso dall'Avv. Walter Tesauro, in forza dell'incarico conferitogli con atto deliberativo n. 14 del 24 febbraio 2006, **proponeva opposizione avverso il precetto**.

Con tale atto il Comune di Villalba faceva rilevare che nessun ritardo e nessun inadempimento potevano essere imputati in capo all'ente comunale. Infatti, subito dopo la stipula dell'atto transattivo e precisamente in data 21.06.2004, la società Eredi Nucci Marziano aveva ceduto l'importo del credito vantato nei confronti dell'ente locale alla Banca Monte dei Paschi di Siena di Agrigento. A partire dalla notifica formale della cessione, fatta tramite Ufficiale Giudiziario, in data 25.06.2004 il Comune era tenuto a pagare esclusivamente alla Banca cessionaria e non più alla Società. Nonostante la cessione, la Società in data 23 settembre 2004 aveva tuttavia provveduto a notificare l'atto di precetto per la somma di € 28.882,05, oltre spese ed interessi. A tale atto aveva poi fatto seguito una missiva della Banca, datata 19.10.2004, con la quale la stessa informava l'Ente che la cessione di credito precedentemente notificata tramite Ufficiale Giudiziario non era da intendersi effettivamente tale. A questo punto il Comune di Villalba, tramite il responsabile del settore tecnico, con una missiva del 22.10.2004 aveva informato cedente e cessionario di avere già preso atto della precedente cessione e di voler chiarire cosa le parti avevano voluto intendere con l'atto di cessione. Preso atto di tale risposta, la banca cessionaria e la ditta cedente avevano formalizzato una revoca dell'atto di cessione di credito, confermando così che effettivamente tra le due parti nel giugno 2004 si era verificata una cessione. L'Ente Comunale a quel punto, preso atto della revoca e dell'approvazione del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, si era attivato immediatamente per effettuare il pagamento di quanto stabilito nell'atto transattivo, vale a dire l'effettivo importo del credito portato nel decreto ingiuntivo, con esclusione delle spese legali e degli interessi, così come pattuito.

Nella causa civile intrapresa dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, la società Eredi Nucci Marziano S.a.s., in persona del suo socio accomandatario, Sig.ra Nucci Cinzia, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Bellanca del foro di Agrigento, si costituiva chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione proposta avverso il precetto notificato in data 25.09.2006 ed in via riconvenzionale:

- la condanna del Comune per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- la condanna del Comune al risarcimento dei danni per una somma non inferiore ad € 25.000,00;
- la corresponsione degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento della rata di saldo dei lavori per € 5.459, 13,

- la corresponsione degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento del compenso revisionale dei lavori medesimi per € 183.405,21.

In data **20.10.2006** l'Ufficiale Giudiziario, per la società Eredi Nucci Marziano, notificava al Comune di Villalba atto di pignoramento presso terzi Cron. n. 1127. Con il predetto atto di pignoramento venivano citati il Comune di Villalba e il Banco di Sicilia Spa - Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 06 novembre 2006, procedimento n. 486/2006 R.Es., quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c..

A seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, il Comune di Villalba con la **deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 25.10.2006** estendeva l'incarico già affidato all'avv. Tesauro con la deliberazione n. 14 del 24.02.2006 e conferiva allo stesso ampio mandato per comparire innanzi al Giudice delle esecuzioni Mobiliari di Caltanissetta in rappresentanza e difesa dell'ente locale.

Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta il Comune di Villalba, rappresentato e difeso dall'Avv. Tesauro in virtù dell'incarico conferitogli, proponeva **opposizione avverso l'esecuzione iniziata mediante atto di pignoramento ex art. 615, comma 2, c.p.c.**, contestando il diritto della società Eredi Nucci Marziano s.a.s. di agire *in executivis* nei suoi confronti per insussistenza della pretesa creditoria.

Il procedimento veniva iscritto al n. 1317/2007 R.G..

La società Eredi Nucci Marziano si costituiva eccependo l'assoluta infondatezza e la temerarietà delle doglianze mosse da parte opponente ed in ragione di ciò chiedeva il rigetto della proposta opposizione.

All'udienza del **06.11.2006**, nell'ambito del procedimento esecutivo portante il n. 486/2006 R. Es., erano presenti l'Avv. Bellanca per la società creditrice che depositava in originale la dichiarazione positiva resa dall'Istituto Bancario e chiedeva l'assegnazione delle somme e l'Avv. Tesauro per il Comune di Villalba, debitore esecutato, che chiedeva la sospensione della procedura esecutiva alla luce dei motivi esposti nella memoria che depositava. Il Giudice si riservava.

In data **17 novembre 2006** il Giudice scioglieva la riserva e con l'**ordinanza n. 996** disponeva la sospensione, in via cautelare e provvisoria, della procedura esecutiva, considerato che avverso il precetto prodromico all'esecuzione in corso era stata presentata rituale opposizione la cui udienza era fissata per il 2 febbraio 2007 e rinviava il procedimento all'udienza del 19 febbraio 2007 per la comparizione delle parti.

All'udienza del **19 febbraio 2007**, l'Avv. Bellanca chiedeva la revoca della sospensione dell'esecuzione. Il Giudice si riservava.

In data **13.03.2007** il Giudice scioglieva la riserva e con l'**ordinanza n. 68**, depositata in cancelleria in data 24 marzo 2007, vista la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato Banco di Sicilia e considerato che non sussistevano giusti motivi per sospendere l'esecuzione, assegnava in pagamento alla creditrice procedente la somma di 28.882,05 per somma precettata, oltre interessi legali dall'01.09.2006 fino all'effettivo soddisfo, la somma di € 1.108,00 a titolo di spese per la procedura esecutiva oltre accessori come per legge, per un totale complessivo di € 31.493,92.

In ottemperanza all'ordinanza emessa dal Giudice delle Esecuzione, il Banco di Sicilia, come era a comunicare all'ente locale con la missiva del **02.04.2007**, provvedeva al pagamento della somma di € 31.493,92 in favore della ditta Eredi Nucci Marziano s.a.s.

Pertanto si rendeva necessario procedere alla regolarizzazione contabile ed amministrativa del pagamento effettuato dal Banco di Sicilia in favore della ditta Eredi Nucci Marziano Sas con l'emissione del relativo mandato di pagamento. Con **atto deliberativo n. 26 del 25 luglio 2007** il Consiglio Comunale riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio di € 31.493,92 in favore della ditta Eredi Nucci Marziano che prevedeva doversi finanziare con imputazione della spesa sul capitolo 9030 intestato "Quota dei debiti fuori bilancio finanziata con l'avanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

In esecuzione del contenuto dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 26 del 25 luglio 2007, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villalba era ad adottare la **determinazione n. 156 del 18 settembre 2007** con la quale assumeva l'impegno di € 31.493,92 sul capitolo di spesa 9030 intestato "Quota dei debiti fuori bilancio finanziata con l'avanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e il conseguente **provvedimento di liquidazione n. 85 del 18 settembre 2007**.

Il Tribunale Civile di Caltanissetta, in composizione monocratica, nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1317/2007 R.G. si pronunciava **con sentenza n. 482/2008**, dichiarando:

- l'inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Villalba ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c avverso gli atti esecutivi. perché fondato su motivi già esposti al Giudice per la trattazione dell'opposizione a precetto e non per fatti successivi alla formazione dello stesso o per motivi riguardanti la regolarità formale del procedimento esecutivo;
- il rigetto della domanda di parte convenuta di condanna dell'Ente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- la condanna del Comune di Villalba al pagamento delle spese di lite in favore della Società resistente in € 3.000 oltre accessori di legge, per complessivi € 4.852,52 come da specifica del difensore della società creditrice.

La sentenza 482/2008, **emessa in data 17.07.2008 e depositata in Cancelleria il 22.07.2008**, veniva registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 02.09.2007 e munita di formula esecutiva in data 23.09.2008.

Detta sentenza non opposta nei termini di legge è stata notificata in data **23.10.2008**.

In data **26 febbraio 2009**, in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 482/2008 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, la società Eredi Nucci Marziano notificava al Comune di Villalba l'atto di precetto, intimando il pagamento della complessiva somma di € 5.218,44 comprensiva degli interessi dovuti e di tutte le ulteriori spese aggiuntive per il ritardato pagamento.

In data **07 aprile 2009** l'Ufficiale Giudiziario, per la società Eredi Nucci Marziano, notificava a questo Ente atto di pignoramento presso terzi. Con il predetto atto di pignoramento venivano citati il Comune di Villalba e l'Istituto di credito Banco di Sicilia Spa – Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 20 aprile 2009, **procedimento n. 261/2009**.

A seguito della notifica dell'atto di pignoramento, con **atto deliberativo n. 16 del 30 maggio 2009** il Consiglio Comunale riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio di € 5.718,44 in favore della ditta Eredi Nucci Marziano pari per € 5.218,44 alla somma

precettata e per € 500,00 a quanto richiesto dall'Avv. Salvatore Bellanca a titolo di spese per il pignoramento, il tutto da doversi finanziare con imputazione della spesa sul capitolo 9030 intestato "Quota dei debiti fuori bilancio finanziata con l'avanzo di amministrazione" del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.

In esecuzione del contenuto dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 16 del 30 maggio 2009, il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Villalba era ad adottare la **determinazione n. 75 del 04 giugno 2009** con la quale assumeva l'impegno di € 5.718,44 sul capitolo di spesa 9030 intestato "Quota dei debiti fuori bilancio finanziata con l'avanzo di amministrazione" del redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e il conseguente **provvedimento di liquidazione n. 12 del 04 giugno 2012**.

In data **07.06.2009**, a seguito dell'avvenuto pagamento, l'Avv. Salvatore Bellanca era a presentare un'istanza, accolta in pari data dal Giudice dell'Esecuzione di Caltanissetta, nella quale affermava che non era più suo interesse coltivare la procedura esecutiva n. 261/2009 e chiedeva, pertanto, lo svincolo delle somme pignorate e la restituzione dei titoli

Il Tribunale Civile di Caltanissetta, in composizione monocratica, nella causa civile instauratasi a seguito di atto di citazione avverso l'atto di precetto, con sentenza **n. 231 del 08.02.2010**, in via principale accertava, rigettando l'opposizione proposta dal Comune di Villalba, il diritto della Società Eredi Nucci Marziano al pagamento di quanto indicato nell'atto di precetto opposto, dovutole, in virtù del decreto ingiuntivo a titolo di sorte capitale residua, interessi legali e spese legali, e in merito alla fondatezza delle domande riconvenzionali dichiarava:

- la condanna del Comune di Villalba al pagamento, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 35 e 6 del D.P.R. n. 1063/1962, degli interessi moratori per il ritardato pagamento della rata del saldo per € 5.459,13, rilevato che il certificato di collaudo dei lavori effettuati da parte della società appaltatrice è stato eseguito in data 06.03.1998, mentre il pagamento della rata di saldo è avvenuta soltanto nel 2004;
- la condanna del Comune al pagamento, alla stregua di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063/1962, degli interessi moratori relativi al ritardato pagamento sul compenso revisionale per € 183.405,21;
- la condanna del Comune di Villalba al pagamento in favore della Eredi Nucci Marziano S.a.s. delle spese di lite liquidate in complessivi € 5.967,00, di cui 4.725,00 per onorari e € 1.242,00 per diritti, oltre spese generali IVA e CPA nella misura di legge.
- il rigetto della domanda di condanna dell'ente al risarcimento dei danni della società;
- il rigetto della domanda di condanna dell'Ente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Il Giudice del Tribunale Civile di Caltanissetta depositava in Cancelleria la sentenza n. 231/2010 in data 23 febbraio 2010, ma tuttavia l'Avv. Walter Tesauo, legale di fiducia dell'ente, non comunicava al Comune di Villalba nè l'avvenuto deposito della sentenza né altre osservazioni al fine di valutare l'opportunità di una eventuale impugnazione della stessa.

Dato atto che l'art. 327 del codice di procedura civile sancisce la decadenza dall'appello laddove la parte soccombente non abbia promosso il gravame entro il termine di un anno dalla pubblicazione della pronuncia giurisdizionale, la sentenza 231/2010, con il decorso dei termini, passava in giudicato senza che l'Amministrazione Comunale potesse valutare l'opportunità di proporre appello.

La nuova Amministrazione Comunale con l'attuale Sindaco Alessandro Plumeri dopo alcuni mesi dal suo insediamento avvenuto in data 1° giugno 2010, veniva a

conoscenza della sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta solo a seguito della notifica quando, munita della formula esecutiva, veniva notificata dalla Società Eredi Nucci Marziano al Comune di Villalba, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, il 14 aprile 2011 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 2187.

A questo punto, la Giunta Municipale con **deliberazione n. 86 del 13 luglio 2011** conferiva un incarico all'Avv. Flavio Di Vita per il rilascio di un parere pro-veritate in ordine alle eventuali responsabilità del professionista incaricato della difesa del Comune di Villalba nel contenzioso tra l'ente locale e la Società Eredi Nucci Marziano S.a.s. in relazione alla sentenza n. 231/2010 passata in giudicato.

Il predetto professionista, in esecuzione dell'incarico conferitogli, trasmetteva il 22 luglio 2011 il parere richiesto concludendo, a seguito della ricostruzione della vicenda sottostante e di diverse considerazioni in punto di fatto e di diritto, che "non può escludersi la sussistenza di responsabilità professionale a carico del professionista incaricato della difesa del Comune nel contenzioso instaurato con l'impresa Eredi Nucci Marziano S.a.s.".

Preso atto del contenuto del parere, con **deliberazione n.157 del 16 dicembre 2011** la Giunta conferiva l'incarico all'Avv. Flavio Di Vita perché esperisse, avverso l'Avv. Walter Tesauro, le azioni giudiziarie necessarie per far valere l'inadempimento del mandato conferitogli in qualità di difensore del Comune di Villalba nel contenzioso Comune/Eredi Nucci marziano S.a.s. e la conseguente eventuale responsabilità professionale del legale.

Con atto di citazione notificato all'Avv. Tesauro, il Comune ha intrapreso innanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta il procedimento recante il n.1699/2012 R.G. Per far valere la sua responsabilità professionale. All'udienza del 17 gennaio 2013, il procedimento è stato rinviato con provvedimento del Giudice designato Dott. Fragalà all'udienza del 16 maggio 2013 per consentire alla parte convenuta di integrare il contraddittorio nei confronti della Milano Assicurazione S.p.A., quale terza chiamata in garanzia.

In data **05.10.2011**, in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, la società Eredi Nucci Marziano notificava al Comune di Villalba l'atto di precetto Cron. 8916 intimando il pagamento della complessiva somma di € 209.336,56, comprensiva degli interessi dovuti e di tutte le ulteriori spese aggiuntive per il ritardato pagamento.

In data **27.10.2011** l'Ufficiale Giudiziario, per la società Eredi Nucci Marziano, notificava a questo Ente atto di pignoramento presso terzi Cron. n. 1299/C. Con il predetto atto di pignoramento venivano citati il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario Unicredit - Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 07 novembre 2011, **procedimento n. 711/2011 R.Es.**, quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c..

All'udienza del **07.11.2011** il Giudice concedeva un rinvio al 16 gennaio 2012 per il deposito in originale della dichiarazione dell'Istituto Bancario, pervenuta via fax, nella quale si dava atto che erano state vincolate a disposizione di giustizia somme per €. 314.004,84 e che in data 30.05.2011 la Giunta del Comune di Villalba, ai sensi dell'art. 159 D.Lgs n. 267/2000, aveva adottato la deliberazione n. 61 che quantificava per il semestre luglio/dicembre 2011 le somme impignorabili in € 1.024.000,00.

In data **02.01.2012** l'Ufficiale Giudiziario, per la Società Eredi Nucci Marziano, notificava un secondo atto di pignoramento presso terzi 1612/C. Con il predetto atto di

pignoramento venivano citati il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario Unicredit – Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 16 gennaio 2012, **procedimento n. 1/2012 R.Es.**, quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c..

All'udienza del **16.01.2012** nella causa relativa al proc. n.1/2012 R.G.Es., il Giudice disponeva la riunione di detta procedura a quella portante il n. 711/2011 in quanto avente ad oggetto il medesimo diritto di credito fra i medesimi soggetti.

All'udienza del 16.01.2012 nella causa relativa al proc. n. 711/2011 R.G.Es, il Giudice ordinava, a seguito della richiesta dell'Avv. Bellanca, "lo svincolo da parte del terzo pignorato Unicredit della somma accantonata in virtù dell'atto di pignoramento notificato dal creditore Eredi Nucci Marziano s.a.s in data 2/1/2012 in favore del debitore Comune di Villalba", acquisiva copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 30.12.2011 con la quale la Giunta del Comune di Villalba, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, quantificava per il semestre gennaio/giugno 2012 le somme impignorabili in € 1.024.000,00 e, con separata ordinanza, in assenza della dichiarazione di terzo da rendersi ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nell'ambito del procedimento n. 1/2012 R.Es, riteneva necessario sospendere, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., il processo di espropriazione in corso e procedersi all'accertamento ai fini esecutivi dell'esistenza e dell'ammontare del credito, fissando udienza di prima comparizione delle parti per l'udienza del 25 giugno 2012, onerando il creditore procedente per la notifica al terzo pignorato e al debitore dell'atto di citazione nel rispetto dei termini ex artt. 102 c.p.c. e 164 c.p.c..

In data **23 gennaio 2012**, l'avv. Bellanca, per la società Eredi Nucci Marziano S.a.s., presentava istanza di riassunzione nella quale dava atto di avere ricevuto la dichiarazione del terzo Unicredit S.p.a., avendo Codesto Istituto bancario vincolato a disposizione di giustizia la somma di €. 287.320,53, e chiedeva al Giudice dell'Esecuzione di voler disporre l'assegnazione della suddetta somma in favore del creditore istante e in subordine di rimettere la causa sul ruolo fissando l'udienza per la prosecuzione del procedimento.

Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza depositata il **26 gennaio 2012**, rigettava l'istanza del creditore procedente, stante la sospensione della procedura e la necessità di proseguire il giudizio in sede di accertamento dell'obbligo del terzo, anche eventualmente solo per dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

In data **30.01.2012** l'avv. Bellanca nell'interesse della società Eredi Nucci Marziano S.a.s. chiedeva nuovamente l'autorizzazione al ritiro dei titoli in originale e dell'atto di precetto, che veniva concessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 10.02.2012.

In data **21 febbraio 2012**, in virtù ed in esecuzione della sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale Civile di Caltanissetta, la società Eredi Nucci Marziano notificava al Comune di Villalba l'atto di precetto Cron. 1840, intimando il pagamento della complessiva somma di € 209.336,56, comprensiva degli interessi dovuti e di tutte le ulteriori spese aggiuntive per il ritardato pagamento.

In data **15 marzo 2012** l'Ufficiale Giudiziario, per la società Eredi Nucci Marziano, notificava a questo Ente terzo atto di pignoramento presso terzi Cron. n. 347/C. Con il predetto atto di pignoramento venivano citati il Comune di Villalba e l'Istituto Bancario Unicredit – Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, a comparire innanzi al Giudice del Tribunale di Caltanissetta il giorno 16 aprile 2012, **procedimento n. 204/2012 R.Es.**, quanto al debitore perché fosse presente alle dichiarazioni ed agli altri atti ulteriori e quanto al terzo pignorato perché rendesse la dichiarazione prescritta dall'art. 547c.p.c..

L'Istituto bancario Unicredit Spa – Agenzia di Villalba, tesoriere del Comune di Villalba, in relazione al pignoramento indicato vincolava a disposizione di giustizia somme per € 246.247,17 pari al saldo contabile del conto intestato al Comune di Villalba alla data della notifica dell'atto di pignoramento.

In data **07.03.2012** la società Eredi Nucci Marziano S.a.s. notificava a mezzo servizio postale atto di citazione per accertamento dell'obbligo di terzi Cron. 2243A del 05.03.2012, con il quale il Comune di Villalba, in persona del Sindaco pro-tempore, e l'Istituto bancario Unicredit Spa venivano citati a comparire avanti il Giudice del Tribunale di Caltanissetta, Sezione delle Esecuzioni Mobiliari, all'udienza del 25.06.2012.

In data **12.03.2012** la società Eredi Nucci Marziano S.a.s. notificava a mezzo servizio postale un secondo atto di citazione per accertamento dell'obbligo di terzi Cron. 2407A dell'08.03.2012, con il quale il Comune di Villalba e l'Istituto bancario Unicredit Spa venivano citati a comparire avanti il Giudice del Tribunale di Caltanissetta, Sezione delle Esecuzioni Mobiliari, all'udienza del 25.06.2012.

Il procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo veniva iscritto a ruolo con il n. 433/2012 R.G..

In data **26.03.2012** l'Avv. Rosa Mendola, in forza dell'incarico conferitole con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 21 marzo 2012, provvedeva a depositare presso il Giudice dell'Esecuzione, per conto e nell'interesse del Comune di Villalba, istanza di svincolo delle somme vincolate a seguito della notifica del terzo atto di pignoramento.

Il Giudice dell'Esecuzione provvedeva il **28 marzo 2012** "ritenendo necessario procedere nel contraddittorio delle parti, atteso che la prima udienza per il pignoramento presso terzi è fissata in data 16 aprile 2012".

L'Avv. Bellanca, in nome e per conto della società sua assistita, a seguito della conversazione del **30 marzo 2012** alla presenza del difensore di fiducia Avv. Rosa Mendola, del Sindaco e del Segretario Comunale, depositava in data **04 aprile 2012** presso il Tribunale di Caltanissetta dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva n. 204/2012 con conseguente istanza di dichiarazione di estinzione del procedimento e conseguente svincolo delle somme pignorate oltre all'autorizzazione al ritiro dei titoli.

Il Giudice dell'Esecuzione nella stessa data provvedeva in merito disponendo lo svincolo delle somme ed autorizzando il ritiro dei titoli.

L'Avv. Bellanca, in nome e per conto della società Sua assistita, con successive note del **17.04.2012** e del **09.05.2012** confermava la volontà della Società Eredi Nucci Marziano S.a.s. di addivenire ad una soluzione bonaria con il versamento della complessiva somma di €. 215.000,00 a saldo e stralcio in essa ricompresi gli interessi e le spese legali di tutti i giudizi pendenti presso il Tribunale di Caltanissetta, con liquidazione fissata entro il 15 giugno 2012 dilazionabile di ulteriori 30 giorni.

Il **02 maggio 2012** l'ente locale trasmetteva all'Avv. Rosa Mendola, in relazione all'incarico conferitole, copia della proposta transattiva fatta pervenire al Comune di Villalba dall'Avv. Salvatore Bellanca, per conto e nell'interesse della società Eredi Nucci Marziano S.a.s., al fine di acquisire eventuali osservazioni sulla stessa. In pari data l'Avv. Rosa Mendola, riscontrando la nota, osservava che "si appalesava la necessità di provvedere alla liquidazione entro il termine del 15 giugno della somma di € 215.000,00" che la società Eredi Nucci Marziano S.a.s. dichiarava, nella proposta fatta pervenire all'ente locale, disponibile ad accettare in via transattiva, a saldo e stralcio, in essa ricomprese gli interessi e le spese legali di tutti i giudizi pendenti, laddove "maggiori sarebbero le somme che l'ente locale si troverebbe condannato a pagare partendo dalla somma precettata di € 209.336,56,

mai contestata, a cui si aggiungerebbero gli interessi moratori, le spese relative a ciascun procedimento esecutivo, oltre la registrazione dei provvedimenti conclusivi, nonché le spese inerenti l'accertamento dell'obbligo del terzo nelle procedure esecutive riunite 711/2011 e 01/2012 R.Es., al fine di evitare ulteriore aggravio economico per il Comune di Villalba causato dalle procedure esecutive pendenti e fondate su un titolo esecutivo definitivo".

La Giunta Comunale con **atto deliberativo n. 47 dell'11 maggio 2012** prendeva atto ed accettava la proposta transattiva fatta pervenire al Comune di Villalba dalla Società eredi Nucci Marziano S.a.s. acquisita al protocollo generale del Comune in data 30 aprile 2012 al n.1986, dando incarico al Responsabile dell'Area Tecnica di porre in essere tutti gli atti necessari per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale, indicando quale fonte di finanziamento del debito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto per l'esercizio 2011.

Il Consiglio Comunale con **atto deliberativo n. 21 del 22 maggio 2012**, esecutivo, riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a €. 215.000,00, conseguente alla sentenza n. 231/2010 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 8.2.2010, ed individuava la fonte di finanziamento del debito *de quo* nell'avanzo di amministrazione non vincolato determinatosi a chiusura esercizio 2011 come risultante dal rendiconto di gestione approvato con atto deliberativo n. 20 del 22 maggio 2012, esecutivo.

La Giunta Comunale con **atto deliberativo n. 53 del 30 maggio 2012** approvava lo schema di atto transattivo, con riferimento alla procedure esecutive accese dalla Società Eredi Nucci Marziano S.a.s. in danno del Comune di Villalba, e dava mandato al Sindaco per la sottoscrizione.

In data **31 maggio 2012** veniva sottoscritto l'atto transattivo dal Sindaco del Comune di Villalba, così come autorizzato con deliberazione n. 53 del 30.05.2012, e dalla rappresentante legale e socia accomandataria della Ditta Eredi Nucci Marziano s.a.s., nonché dai rispettivi legali di fiducia delle parti.

In pari data, il legale della società Eredi Nucci Marziano S.a.s. depositava presso il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Caltanissetta istanza di rinuncia alla procedura esecutiva mobiliare n. 711/11 in danno del Comune di Villalba e di richiesta di svincolo delle somme pignorate pari ad € 314.004,83. Istanza che il Giudice dell'Esecuzione provvedeva ad accogliere.

In esecuzione del contenuto dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 21 del 22 maggio 2012 e a seguito della sottoscrizione dell'atto transattivo tra il Comune di Villalba e l'impresa Eredi Nucci Marziano sas, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villalba era ad adottare la **determinazione n. 70 del 7 giugno 2012** con la quale assumeva l'impegno di € 215.000,00 sul capitolo di spesa 9030 "Finanziamento dei debiti fuori bilancio" del redigendo bilancio per l'esercizio 2013 e i conseguenti **provvedimenti di liquidazione n. 35 del 20 giugno 2012 e n. 37 del 13 luglio 2013** con i quali la somma di € 215.000,00 veniva liquidata in favore della società Eredi Nucci Marziano Sas..

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.



IL SINDACO
(Geom. Alessandro Plumeri)



Me. 5
B

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

11 settembre 2013

COMUNICATO

Precisazioni in ordine alle notizie stampa sull'attività ispettiva della regione

Sono stati Vizzini, Favata e gli altri Consiglieri di Villalba Futura ad esercitare indebite pressioni (più o meno occulte) sulla Regione per azionare interventi ispettivi contro il Sindaco ed il Presidente del Consiglio!

Abbiamo ritenuto di coinvolgere ufficialmente il nostro deputato di riferimento, On. Peppe Arancio del PD che ringraziamo per il qualificato impegno profuso, per esercitare una legittima azione di controllo sull'operato degli Uffici della regione al fine di impedire che prevalessero le forti indebite pressioni esercitate da Villalba Futura che ha spinto l'Ufficio Ispettivo della Regione, diretto della dott.ssa Rizza (già capo di gabinetto dell'ex Assessore regionale Pagano del Pdl), ad adottare due provvedimenti il cui contenuto ha destato serie perplessità sulla linearità e legittimità dell'azione ispettiva dell'Ufficio Regionale.

PERPLESSITÀ CHE SI SONO RIVELATE FONDATE!

Infatti:

1) Il decreto dirigenziale n.123 del 3/6/2013, di nomina di un commissario ad acta per l'adeguamento dello statuto del Comune, è stato disposto in violazione dell'art.24 della l.r. n.44/91, che prescrive la previa diffida al Sindaco quale adempimento preliminare obbligatorio, e si fonda sull'erronea affermazione che il Segretario Comunale avesse disatteso una richiesta di chiarimenti della regione a cui, invece, il Segretario Comunale aveva puntualmente risposto, con nota prot.5054 del 7.11.2012 (racc. A.R. anticipata via FAX) formata da 4 pagine dattiloscritte e n.10 allegati.

A seguito della puntuale e motivata istanza di revoca formulata dal Sindaco, con note n.2421 del 6.6.2013 e n.2566 del 18.6.2013, il decreto 123/2013 è stato revocato con il successivo decreto dirigenziale n.204 del 2.8.2013.

2) Sebbene il Segretario Comunale avesse riscontrato con dovizia di particolari le diverse richieste di chiarimento conseguenti ai numerosi esposti-denuncia dei Consiglieri di Villalba Futura (pianificati da Vizzini), l'Ufficio regionale ha disposto un accertamento ispettivo con decreto dirigenziale n.514 del 19.12.2012. Procedimento che la Regione ha dovuto archiviare con note prot. nn. 11599 e 11600 del 18.07.2013, a seguito delle dettagliate, puntuali e documentate controdeduzioni a firma del Sindaco e del Presidente del Consiglio formulate sulla base delle precedenti note del Segretario..

Viene posta così la parola fine all'azione denigratoria che ha sviluppato Villalba Futura in 3 anni di malaopposizione e di mistificazioni ora certificate dall'Ufficio Ispettivo della Regione.

Alessandro Plumeri
(Sindaco)

Salvatore Bordenga
(Presidente del Consiglio)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Salvatore Bordenga

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Calogero Ferlisi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia